

Regione Piemonte

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO**

(Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO,  
NOLEGGIO, DISTRIBUZIONE E RACCOLTA  
BIANCHERIA PIANA E DIVISE,  
COPERTE E MATERASSERIA**

ANNO 2019

## INDICE

<b>TITOLO I – PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - DEFINIZIONI .....	4
ART. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO .....	5
ART. 3 - SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI .....	9
ART. 4 - DURATA E PERIODO DI PROVA DEL SERVIZIO .....	9
ART. 5 - PRESID E SERVIZI DOVE DEVE ESSERE SVOLTO IL SERVIZIO .....	10
ART. 6 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE CONTRATTUALE.....	10
ART. 7 - DATI INDICATIVI DI ATTIVITÀ .....	10
<b>TITOLO II – CONDIZIONI PARTICOLARI D’APPALTO.....</b>	<b>14</b>
ART. 8 – QUALITÀ E FINALITÀ DEL SERVIZIO .....	14
ART. 9 - SERVIZIO DI NOLEGGIO.....	15
ART. 10 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESSO LA CASA DI CURA.....	16
ART. 11 - QUANTITÀ DEI CAPI DI BIANCHERIA PIANA DA CEDERE IN NOLEGGIO.....	17
ART. 12 – QUANTITÀ CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE.....	20
ART. 13 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE BIANCHERIA E VESTIARIO .....	22
<b>TITOLO III – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>28</b>
ART. 14 - CADENZA NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	28
ART. 15 - TEMPI E ORARI DI SERVIZIO .....	29
ART. 16 - RIFORNIMENTO BIANCHERIA IN CASO DI ATTIVAZIONE EMERGENZE STRAORDINARIE.....	30
ART. 17 - RITIRO DEL SUDICIO E CONSEGNA DEL PULITO .....	30
ART. 18 - SERVIZIO DI TRASPORTO.....	31
ART. 19 - TRATTAMENTI DI RICONDIZIONAMENTO .....	32
ART. 20 - DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA .....	34
ART. 21 – TUTELA DA PARTE DELL’IMPRESA DEL PROPRIO PATRIMONIO IN NOLEGGIO -PERDITE DI BIANCHERIA PIANA E DIVISE .....	35
ART. 22 - LAVAGGIO DI CAPI DI PROPRIETÀ DELLA COMMITTENTE .....	35
ART. 23 - TRATTAMENTO MATERASSI, GUANCIALI, RELATIVE FODERE E COVER .....	36
ART. 24 - MANUTENZIONE E PULIZIA DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E LOCALI .....	37
<b>TITOLO IV – ONERI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA.....</b>	<b>38</b>
ART. 25 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	38
ART. 26 - IMPIANTI DELL’IMPRESA .....	38
ART. 27 – OBBLIGO DI PROSSIMITÀ DI DEPOSITO DELL’IMPRESA .....	39
ART. 28 – ATTREZZATURE, ARREDI E SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA .....	39
ART. 29 - SPESE INERENTI AL SERVIZIO .....	41
ART. 30 - ASSICURAZIONI.....	41
ART. 31 – GARANZIA DEFINITIVA .....	42
ART. 32 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA .....	42
ART. 33 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO.....	42
ART. 34 - ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI.....	43
ART. 35 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.....	43
ART. 36 - RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO .....	43

<b>TITOLO V – NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'IMPRESA .....</b>	<b>44</b>
ART. 37 - ORGANICO .....	44
ART. 38 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	44
ART. 39 - PERSONALE DELL'IMPRESA .....	44
ART. 40 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA .....	46
ART. 41 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	47
<b>TITOLO VI – CONTROLLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO .....</b>	<b>48</b>
ART. 42 - SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO SVOLTO .....	48
ART. 43 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA COMMITTENTE.....	49
ART. 44 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI.....	50
ART. 45 - CONTESTAZIONI E PENALI .....	51
<b>TITOLO VII – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....</b>	<b>53</b>
ART. 46 - PREZZI DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE .....	53
ART. 47 – PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI, INCEDIBILITÀ DEL CREDITO E DEL CONTRATTO .....	54
ART. 48 - REVISIONE DEI PREZZI .....	55
<b>TITOLO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....</b>	<b>56</b>
ART. 49 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	56
ART. 50 - APPLICAZIONE NORME CODICE CIVILE.....	57
<b>TITOLO IX – ELENCO ALLEGATI.....</b>	<b>57</b>
ART. 51 – ALLEGATI.....	57

## TITOLO I – PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

### ART. 1 - DEFINIZIONI

#### DEFINIZIONI GENERALI

Per *Committente* o *Stazione Appaltante* o *Azienda Ospedaliera* si intende l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, che affida all'Impresa il servizio di cui al presente capitolato.

Per *Impresa* o *Fornitore* si intende il soggetto (impresa singola o associata) risultato aggiudicatario della gara e che si è obbligato a sottoscrivere il contratto per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato.

Per *Responsabile Unico del Procedimento* o *RUP* si intende il responsabile dell'Azienda Ospedaliera incaricato di svolgere il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 D. Lgs. 50/2016.

Per *Direttore dell'esecuzione* o *DEC* si intende il responsabile dell'Azienda Ospedaliera incaricato di controllare i livelli di qualità delle prestazioni di cui al presente Capitolato, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016.

Per *Responsabile d'Appalto* o *Direttore della commessa* si intende il dipendente dell'Impresa che riveste il ruolo di interfaccia unica nei confronti della Committente e che ha la responsabilità ordinaria ed organizzativa del presente appalto.

Per *Centro di utilizzo* o *C.d.U.* o *Centro di costo* o *C.d.C.* o *Reparto* (termine quest'ultimo ormai superato, che indica una ripartizione di solito provvista di posti letto) si intende l'area di destinazione finale dei dispositivi contemplati dal Capitolato in oggetto e di utilizzo dei medesimi per lo svolgimento delle attività sanitarie o ausiliarie; può trattarsi di una unità organizzativa di degenza o di una ripartizione (es. Blocco Operatorio, Blocco Ambulatori, etc.) dell'Azienda Ospedaliera, o di una unità più o meno autonoma, costituita in forma semplice o in forma complessa (vedi Atto e Piano di Organizzazione Aziendale).

#### DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO

Per *dispositivo per attività sanitarie o ausiliarie* si intende qualsiasi oggetto, capo, manufatto, accessorio necessario per l'espletamento di attività sanitarie o ausiliarie nell'ambito di strutture ospedaliere o socio-assistenziali, il quale deve possedere tutti i requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall'uso a cui è destinato.

Per *dispositivo tessile o accessorio per attività sanitarie o ausiliarie* si intende qualsiasi manufatto tessile (biancheria, vestiario, ecc.) o accessorio (materasso, guanciaie, ecc.) necessario per corredare i letti nonché per la vestizione e la protezione del personale, funzionale all'espletamento di attività sanitarie o ausiliarie nell'ambito di strutture ospedaliere o socioassistenziali, il quale deve possedere tutti i requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall'uso a cui è destinato.

Per *dispositivo riutilizzabile o pluriuso* si intende un dispositivo (tessile o accessorio) che può essere utilizzato ripetutamente (lenzuolo, materasso, calzatura, ecc....) fatta salva eventuale necessità di sottoposizione dello stesso (prima di ogni riutilizzo o dopo un certo tempo o numero di utilizzi) ad un processo di ricondizionamento atto a riconferirgli i requisiti richiesti.

Per *qualità* si intende la conformità alle specifiche, quest'ultime intese come quell'insieme di caratteristiche, proprietà, e requisiti che deve possedere un bene o un servizio e che sono state pattuite (esplicitamente o implicitamente) nel rapporto contrattuale con il Fornitore a seguito di gara di appalto.

Per *modalità d'uso* si intende l'insieme delle specifiche che definiscono le modalità con le quali utilizzare un dispositivo affinché siano originate le prestazioni da esso ottenibili che sono previste dal costruttore.

Per *modalità di immagazzinamento* si intende l'insieme delle specifiche che definiscono le condizioni e le modalità con le quali tenere a magazzino/deposito un dispositivo affinché, in tale fase, non vengano ad alterarsi le sue caratteristiche ad un livello tale da renderlo non più conforme alle specifiche previste dall'uso a cui è destinato.

Per *pulizia* si intende il complesso di procedimenti e operazioni di tipo meccanico atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti.

Per *lavaggio* si intende il processo, attuato con utilizzo di acqua additivata con opportune sostanze detergenti, atto a rimuovere lo sporco (fisico, chimico, organico) da un dispositivo (esempio: capo o manufatto di teleria o di materasseria) o da una superficie (pavimenti, pareti).

Per *lavaggio a secco* si intende il processo attuato con utilizzo di solventi organici che ha come obiettivo la rimozione dello sporco.

Per *disinfezione* si intende il processo attraverso il quale, per effetto dell'azione di agenti fisici e/o chimici (acqua calda, vapore, disinfettanti, ecc.), si ottiene un livello di abbattimento della carica microbiologica di un dispositivo o di una superficie ad un livello appropriato per la manipolazione e/o l'utilizzo degli stessi in condizioni di sicurezza (sia per gli utenti che per gli operatori). Tutta la biancheria proveniente da strutture sanitarie si presume potenzialmente "infetta" e deve essere sottoposta a trattamenti come se provenisse da aree ad alto rischio.

Per *finissaggio* si intende il processo di ricondizionamento attraverso il quale un dispositivo riutilizzabile subisce una serie di trattamenti tesi a migliorarne le caratteristiche di resistenza, consistenza, morbidezza, ecc. I trattamenti possono consistere in vari metodi di rifinitura, come ad esempio idro - estrazione, stiro, vaporizzazione, cloraggio, mercerizzazione, garzatura, trattamento con resine mediante impiego di vari macchinari ed attrezzature, linee di produzione automatizzate, vasche di macerazione, ecc.

Per *ricondizionamento* si intende il processo attraverso il quale un dispositivo riutilizzabile che ha perso i previsti requisiti (a seguito dell'uso o per altre cause) viene "rimesso a nuovo", e cioè vengono nuovamente conferiti al medesimo tutti i sopra citati requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall'uso a cui è destinato. Tale processo consiste in un insieme concatenato di attività, consistenti nel pulire e/o lavare e/o disinfettare il dispositivo, controllare se possiede ancora i requisiti fisico-meccanici che lo rendono atto ad un ulteriore utilizzo, sottoporlo ad eventuale manutenzione, conferirgli il finissaggio previsto e confezionarlo.

Per *stabilimento di ricondizionamento* ("lavanderia") si intende l'impianto del Fornitore nel quale, attraverso gli opportuni processi, si attua il ricondizionamento dei dispositivi riutilizzabili oggetto di appalto e che funge anche da eventuale deposito di biancheria pulita.

Per *servizio di logistica dei dispositivi tessili e degli accessori per attività sanitarie o ausiliarie* si intende l'organizzazione dei rifornimenti continuativi, direttamente a ciascun centro di utilizzo della struttura servita, di tutti i dispositivi tessili e degli accessori di corredo dei letti, di vestizione e protezione del personale necessari per l'espletamento delle attività sanitarie o ausiliarie della struttura stessa.

Per *servizio di logistica integrata dei dispositivi tessili e degli accessori per attività sanitarie o ausiliarie* (servizio di "lavanolo") si intende il servizio di logistica integrata comprensivo della fornitura di tutti i dispositivi in oggetto, del ritiro e del ricondizionamento dei dispositivi usati riutilizzabili, riconsegna, organizzazione dei rifornimenti continuativi, movimentazioni interne ed esterne nonché gestione dei locali-guardaroba se presenti e messi a disposizione del Fornitore dall'Azienda Sanitaria.

Per *guardaroba* si intendono i locali esistenti presso la sede o una delle sedi dell'Azienda adibiti a guardaroba e messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione del servizio sotto la gestione e a cura del Fornitore medesimo.

Per *patrimonio circolante di biancheria piana* si intende la quantità complessiva dei capi, suddivisa per ogni singola tipologia immessa in circolazione per garantire la corretta e costante disponibilità di biancheria pulita ai reparti e servizi (tenuto conto dei tempi e dei modi necessari alla rotazione sporco/pulito) e, conseguentemente, una predefinita autonomia delle attività sanitarie ed ausiliarie nell'espletamento delle quali si fa uso di biancheria.

Per *dotazione armadio carrellato di reparto di biancheria piana* si intende la quota parte di biancheria circolante che costituisce la quantità di capi, suddivisi per ogni singola tipologia, prevista in assegnazione-scorta all' "armadio" del centro di utilizzo (reparto di degenza, comparto operatorio o del servizio considerato), il cui reintegro deve essere giornalmente garantito in occasione della consegna programmata della biancheria pulita. La dotazione/scorta di armadio è quantificata nelle schede di dotazione (cfr. Allegato 2).

Per *patrimonio circolante di biancheria confezionata* si intende la quantità complessiva di capi, suddivisa per ogni singola tipologia, destinata alla vestizione del personale sanitario e non sanitario in funzione del ruolo professionale da questo rivestito per garantirle la corretta e costante disponibilità di un adeguato cambio di biancheria pulita (vedi successivo articolo 12).

## ART. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

L'Impresa si impegna a eseguire a regola d'arte, a propria cura, rischio e spese, il servizio oggetto del presente Capitolato. L'Impresa deve garantire la continuità e la qualità del servizio e dei singoli processi di lavorazione, le modalità di esecuzione delle varie operazioni nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali previste dal presente Capitolato e relativi allegati e/o proposte nel progetto presentato in sede di gara dalla medesima, nonché il rispetto delle norme e prescrizioni igienico-sanitarie, tecniche e di sicurezza e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di contratto, nonché delle norme previste dal C.C.N.L. e dagli accordi sindacali regionali e provinciali relativi al personale dipendente delle Imprese di lavanderia (anche se soci di cooperative).

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente al verificarsi di evenienze attualmente non note, dando immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla resa delle prestazioni contrattuali e comportandosi con buona fede e correttezza.

Il servizio ha per oggetto le prestazioni di seguito sinteticamente descritte e dettagliate nei successivi articoli:

- a) la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo ai letti (lenzuola, federe, traverse, copriletti, coperte, etc.) e di altri capi di biancheria connessi alla vestizione del letto (asciugamani) e connesse a tutti gli usi e le necessità delle attività dell'Azienda Ospedaliera, sulla base dei dati indicati all'art. 5 per ciascun reparto e servizio di ricovero, diagnosi e cura, nonché per tutte le prestazioni ambulatoriali per la vestizione di lettini / poltrone visita e per le attività chirurgiche delle Sale Operatorie;

- b) la fornitura a noleggio dei guanciali e dei materassi standard necessari ai posti letto adulti, pediatrici e culle, nonché la fornitura a noleggio delle relative cover;
- c) la fornitura delle divise e abiti da lavoro per tutti gli usi e necessità delle sedi di attività dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle indicate all'art. 5, con relativi reparti e servizi di ricovero, diagnosi e cura, ambulatori, Sale Operatorie, servizio comprensivo del reintegro dei capi che nel corso del periodo di contratto si usurino o comunque, per qualsiasi motivo, non siano più utilizzabili;
- d) la costituzione di adeguate dotazioni iniziali di biancheria e divise, nonché di materassi e guanciali e il mantenimento costante di tutto il materiale occorrente al funzionamento dell'attività dell'Azienda Ospedaliera presso le sedi della Committente, provvedendo al tempestivo reintegro dei capi e dispositivi che nel corso del periodo di contratto si usurino o comunque, per qualsiasi motivo, non siano più utilizzabili;
- e) l'immagazzinamento a cure e spese dell'Impresa, nel caso la situazione peculiare della stessa (distanza del proprio impianto e dei depositi dalle sedi della Committente) lo renda necessario (cfr. successivo art. 27), delle scorte minime dei capi ed articoli (con particolare riguardo alla materasseria) occorrenti al funzionamento dell'attività dell'Azienda Ospedaliera;
- f) la fornitura a noleggio delle divise ed abiti da lavoro per tutti gli usi e necessità del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera (operatori sanitari, operai delle squadre di manutenzione, autisti, magazzinieri) e del personale a vario titolo operante nelle sedi (borsisti, stagisti, tirocinanti, psicologi e psichiatri in convenzione);
- g) nelle sedi di attività dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle indicate all'art. 7, con relativi reparti di degenza e servizi di diagnosi e cura, ambulatori, Sale Operatorie, e Corsi di Laurea, servizio comprensivo del reintegro dei capi che nel corso del periodo di contratto si usurino o comunque, per qualsiasi motivo, non siano più utilizzabili;
- h) il lavaggio, l'asciugatura, la manutenzione, la stiratura, la piegatura, effettuati in stabilimento esterno, della biancheria piana e delle divise e degli abiti da lavoro, per tutti gli usi e le necessità delle strutture sanitarie e non, in base alle attività indicate all'art. 7;
- i) il lavaggio, la disinfezione e asciugatura dei materassi e dei guanciali a noleggio e delle rispettive cover anch'esse a noleggio;
- j) la disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di biancheria dichiaratamente infetto, in base a quanto stabilito all'art. 20 del C.S.A.;
- k) il ritiro e la consegna della biancheria piana, delle coperte e della materasseria nei reparti di degenza, servizi ed ambulatori, ed ogni altra sede e centro di utilizzo, anche ad uso dei letti dei medici di guardia e dei famigliari che assistono i degenti pediatrici;
- l) il ritiro e la consegna di circa n. 70 traverse e/o di teli in spugna uso doccia presso gli spogliatoi del Blocco Operatorio;
- m) il ritiro delle divise e degli abiti da lavoro ai centri utilizzatori: reparti di degenza, servizi di diagnosi e cura, ambulatori, sale operatorie, etc. (cfr. precedente lett. c);
- n) la consegna delle divise e degli abiti da lavoro presso i reparti di degenza, i servizi di diagnosi e cura, gli ambulatori, le sale operatorie, etc. (cfr. precedente lett. c);
- o) la consegna presso il Centro di Distribuzione - Guardaroba dell'Ospedale S. Croce per quanto concerne gli operatori degli ambulatori situati al piano terra del Blocco E, dell'ambulatorio di Cardiologia, del Centro Programmazione Ricoveri, del Servizio di Laboratorio Analisi e del Servizio Immunoematologia e Trasfusionale (SIMT) e gli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, e, in caso di ulteriore fabbisogno, gli operatori del Blocco Operatorio dell'Ospedale S. Croce; la consegna delle divise presso il Centro di Distribuzione - Guardaroba dell'Ospedale A. Carle per quanto riguarda gli operatori del servizio di Day-service;
- p) il servizio di noleggio, lavaggio, consegna e ritiro della biancheria piana e da bagno da espletare con alto livello di comfort presso la Casa di Cura, attualmente ubicata al 4° piano dell'Ospedale S. Croce (cfr. succ. art. 10);
- q) il servizio di noleggio, lavaggio, consegna e ritiro delle divise per gli allievi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (di seguito denominato C.L.P.S.), per i quali la consegna viene effettuata presso il Centro Distribuzione – Guardaroba;
- r) il servizio di noleggio, lavaggio, consegna e ritiro delle divise in dotazione ai medici specializzandi ed agli operatori a fronte di specifiche Convenzioni fra l'Azienda Ospedaliera e l'Università degli Studi - Facoltà di Medicina o altri Enti di Formazione;
- s) la fornitura di sacchi monouso, per la raccolta dello sporco: biancheria, divise e materasseria presso tutte le strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliera, differenziati per colore e confezionati in materiale impermeabile, in modo da garantire l'assoluta impossibilità di contaminazione da liquidi biologici all'esterno;
- t) la fornitura, a richiesta degli utilizzatori del servizio, di adeguati quantitativi di stracci e teloni di risulta (scarto di copriletti e coprimaterassi) ancora di buona qualità, per coprire pavimenti e attrezzature, di colore atto a differenziare questo materiale dai capi di biancheria a noleggio e agevolarne il riconoscimento da parte degli utilizzatori;
- u) la fornitura e reintegro al bisogno di tutine, magliette, bavaglioli, calzini ed indumenti e biancheria in genere, in uso presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale;

- v) la fornitura sporadica, a richiesta, di giacche imbottite/piumini di colore blu in uso a alcuni dipendenti addetti alle attività sopra descritte alla lettera c (accompagnamento dei degenti durante i trasporti in ambulanza, attività di assistenza domiciliare, attività logistiche in aree esterne o comportanti l'ingresso in locali frigoriferi);
- w) il servizio di ritiro dai centri utilizzatori, lavaggio e riconsegna, previa sanificazione, del materiale ancora di proprietà della Committente, come da elenco indicativo e non esaustivo:
  - 1. presidi antidecubito con relative fodere;
  - 2. tende, tendaggi, copripoltrone ed altro materiale (cfr. successivo articolo 22);
- n) la movimentazione e il trasporto esterno di tutto il materiale utilizzato sia "da" e "verso" lo stabilimento di lavanderia, sia "da" e "verso" le sedi della Committente effettuato con propri e idonei autoveicoli, propri dipendenti e gestione a proprio rischio, con l'osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico-sanitario;
- o) l'allestimento di sistema informatizzato dedicato allo svolgimento del servizio, che consenta ai funzionari della Committente adibiti al controllo e alla direzione di esecuzione del contratto di accedere ai dati di movimentazione (data e quantità in entrata e in uscita verso e da i Centri di Costo della Committente di ogni capo oggetto del presente appalto, data e quantità di reintegro a nuovo di ciascuno dei prodotti oggetto di noleggio, inclusa materasseria), con possibilità oltre che di visualizzazione anche di stampa dei dati da parte dei medesimi, e che consenta la tempestiva produzione degli elaborati periodici (almeno semestrali) inerenti l'andamento del servizio, fabbisogni e quantitativi oggetto di lavorazione nel periodo di riferimento (vedi art. 28);
- p) la messa a disposizione di tutta l'attrezzatura occorrente all'ottimale svolgimento del servizio: carrelli per trasporto del materiale da e all'impianto di lavorazione, carrelli armadio per la consegna ai reparti/Centri di utilizzo, carrelli porta-sacchi per la raccolta del materiale sporco, etc.;
- q) l'allestimento, l'organizzazione e gestione con personale, attrezzature e mezzi del Fornitore, dei locali guardaroba messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera;
- r) le operazioni quotidiane e periodiche di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali guardaroba presso le sedi della Committente

L'Impresa deve aver cura di organizzare i servizi e forniture sopra elencati con la massima diligenza, tenendo conto che la remunerazione di ognuno di essi è da considerare totalmente inclusa nei prezzi di cui all'art. 46 – *Prezzi del servizio*, ancorché non espressamente inerenti ciascuno dei servizi di cui sopra.

Le quantità degli articoli, richiesti in relazione a ciascuno degli usi e attività sopra elencati per ogni centro di utilizzo, sono indicate all'art. 11 e nelle "Schede di dotazione", allegato n. 2 del presente Capitolato, a formarne parte sostanziale e integrante. Tali quantitativi (come pure quelli indicati all'art. 12 in ordine alle divise del personale) sono da considerarsi il minimo indispensabile al buon soddisfacimento delle esigenze delle strutture e degli operatori, considerato il numero di cambi settimanali previsti dal presente Capitolato, e dovranno essere costantemente reintegrate a ogni consegna da effettuare alle cadenze previste per ogni centro di utilizzo.

Il servizio presuppone una adeguata organizzazione in grado di identificare e rispondere ai bisogni che si determinano nei reparti e servizi sanitari, presso i quali la biancheria ed i capi puliti di proprietà dell'Impresa devono essere consegnati in continuo nell'articolazione e nelle quantità necessarie, con sostituzione (a insindacabile giudizio della Committente) dei capi obsoleti, in modo che per tutta la durata del contratto sia mantenuto un livello qualitativo ottimale, adeguato alla necessità e all'immagine decorosa dei reparti di degenza e degli operatori della Committente.

L'Impresa deve farsi carico della fornitura di tutte le attrezzature necessarie alla gestione dell'appalto presso le sedi della Committente: carrelli armadio per la consegna del pulito, carrelli per il ritiro dello sporco, carrelli portasacchi con coperchio (per ogni centro utilizzatore), contenitori, stenditoi, appendiabiti, e quant'altro occorrente all'effettuazione del servizio. L'Impresa deve provvedere alla manutenzione, riparazione e pulizia, nonché della sostituzione al bisogno delle predette attrezzature che dovessero risultare obsolete o fuori uso nel periodo di appalto.

#### Locali

L'Impresa deve altresì provvedere ad attrezzare i locali presso l'Ospedale S. Croce e presso l'Ospedale Carle, messi a disposizione dalla Committente per la distribuzione e il deposito delle scorte minime di materiale pulito: capi di biancheria piana e capi di vestiario e materasseria (attualmente trattasi dei locali individuati nelle planimetrie allegato n. 2 del presente Capitolato), nonché i locali per la raccolta del materiale sporco.

Sarà cura dell'Impresa farsi carico della manutenzione ordinaria (compresa all'occorrenza la tinteggiatura dei muri) e della perfetta pulizia dei locali stessi. In questi locali potranno avere accesso gli operatori dell'Impresa, i delegati dalla Committente al controllo del servizio di lavanderia, e in caso di necessità gli addetti al servizio di vigilanza.

Presso i locali adibiti a deposito di biancheria sporca, l'Impresa, per meglio tutelare il materiale di sua proprietà fornito a noleggio, ha piena facoltà di adottare ogni e qualsiasi metodo / procedura o di installare idoneo sistema atto alla rilevazione di materiale metallico o altra tipologia di oggetti all'interno dei sacchi di biancheria sporca. Qualora non lo ritenga necessario e non ne cogliesse l'opportunità, non potrà in alcun modo rivalersi sulla

Committente per eventuali macchie o danni al materiale o alle attrezzature dell'impianto di lavanderia presuntivamente causati da corpi estranei o oggetti metallici e non (penne, pennarelli, strumenti chirurgici, protesi dentarie, badges, timbri tascabili, occhiali etc.), che comunque, in caso di ritrovamento, avrà cura di riconsegnare direttamente alla Direzione Sanitaria, comunicando il reparto/servizio/struttura/centro di costo di provenienza.

I locali che la Committente mette a disposizione del Fornitore in comodato d'uso gratuito sono individuati con i codici di seguito indicati per ciascuna delle due sedi ospedaliere (vedi piante locali - Allegato n. 1 al presente CSA):

- OSPEDALE S. CROCE:
  - SC -10229 Deposito materasseria pulita – mq 32,70
  - SC -10304 Deposito materasseria sporca – mq 48,70
  - SC -10308 Guardaroba - deposito biancheria e divise pulite – mq 90,40
  - SC -10317 Sgabuzzino - locale di servizio – mq 5,00
- OSPEDALE A. CARLE:
  - CA -10603 Guardaroba - deposito materiale pulito mq 49,48
  - CA -10603bis Guardaroba – per stoccaggio temporaneo materiale sporco mq 25,14

Sono a totale a carico del Fornitore le operazioni periodiche di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione dei locali, nonché la manutenzione ordinaria (es. tinteggiatura) nel rispetto dei regolamenti igienicosanitari vigenti. Per quanto attiene le operazioni di pulizia il Fornitore dovrà provvedere sia alle operazioni quotidiane che alle pulizie periodiche; le pulizie quotidiane dovranno prevedere come minimo la spolveratura e la deterzione delle superfici sia verticali che orizzontali, compresi i piani di lavoro. In sede di gara il Fornitore dovrà presentare specifici protocolli che dovranno contenere le operazioni, le modalità di svolgimento, i prodotti, le frequenze e i DPI previsti nonché l'indicazione di chi li effettua. Tali protocolli potranno essere modificati o implementati su indicazione della Direzione Sanitaria della Committente se ritenuti motivatamente insufficienti o non congrui, senza alcun onere aggiuntivo.

La Committente si riserva di richiedere l'immediato ripristino delle condizioni igieniche in caso vengano riscontrate delle inadempienze.

Il Fornitore si impegna a condurre i locali concessi in uso con cura e diligenza evitandone il deterioramento e l'usura e garantendo la funzionalità e il decoro e provvedendo a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione.

Nei locali concessi in comodato d'uso avranno accesso gli operatori del Fornitore (identificabili mediante tesserino di riconoscimento) e gli addetti alla manutenzione ed al controllo della Committente. Il Fornitore è ritenuto responsabile della custodia delle chiavi dei locali affidati.

Copia delle chiavi di tutti i locali concessi in comodato d'uso saranno comunque in possesso dell'Azienda Ospedaliera per poter permettere l'accesso ai locali in caso di emergenza (es. incendio, allagamento...) o per manutenzione urgente in momenti di assenza del personale del Fornitore.

Il Fornitore è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in essi contenuti, si tratti di beni di sua proprietà o di proprietà dell'Azienda Ospedaliera. La stessa si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno derivare a cose di proprietà del Fornitore o del personale della stessa in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi imputabili a terzi, calamità naturali ecc.

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare l'impegno assunto con l'offerta tecnica proposta, realizzando tutti gli interventi previsti compresi eventuali collegamenti impiantistici o di adeguamento minimo degli spazi, che si rendano necessari previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera entro la data di attivazione del servizio.

Oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera relativi ai locali concessi in comodato: costi di luce, riscaldamento, acqua e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dei locali.

Oneri a carico del Fornitore: le spese per le utenze telefoniche verso l'esterno così come eventualmente linee dati (internet).

In caso di accertati problemi igienico-sanitari conseguenti alla non adeguata tenuta dei locali in oggetto da parte del Fornitore, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di far ripetere gli interventi, i cui oneri economici saranno a totale carico del Fornitore.

In ogni caso la Committente, prima dell'avvio del servizio o durante il periodo contrattuale, al verificarsi di mutate condizioni o di nuove esigenze organizzative, potrà variare l'ubicazione dei locali dati in uso, trasferendo in tutto o in parte i suddetti depositi, o apportandovi modifiche strutturali. L'Impresa dovrà adeguarsi alle disposizioni della Committente con oneri a proprio carico, senza opporsi o avanzare pretese di alcun genere in merito, in particolare nel caso in cui (vedi sopra lett. e) la carenza di spazi interni alle sedi della Committente (ora non prevista né prevedibile) non consentisse di mantenere i capi di biancheria e di divise nelle quantità necessarie a consentire la corretta distribuzione agli utenti.



### ART. 3 - SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI

L'Impresa deve provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente, ai servizi descritti di seguito:

- a) confezionamento di articoli tessili specifici, per esempio sacchetti porta infusori e vari, sacchetti in spugna porta elettrodi di vari colori, tende, copri poltrone, copri braccioli per poltrone prelievo o altro uso, e ogni altro articolo, che si dovesse rendere necessario alle strutture della Committente, nonché alla corretta manutenzione dei medesimi (cfr. successivo art. 22) ed alla loro sostituzione quando lo stato di usura, a decisione insindacabile della Committente, ne renda indecoroso l'utilizzo;
- b) manutenzione e riparazione dei capi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera (ad esempio: gambali/docce/tutori ortopedici, dispositivi solleva malati, cinghie di contenzione, etc.) e/o degli articoli sopra indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, con materiale a proprio carico, necessari all'attività di specifici reparti/servizi, anche se non indicati nelle relative schede di dotazione;
- c) lavaggio (ad acqua e/o a secco) o sanificazione e ricondizionamento di materiale tessile e articoli vari di proprietà dell'Azienda Ospedaliera (vedi precedente lettera a) e imbragature e/o altro tipo di dispositivo atto al sollevamento e/o spostamento dei pazienti, grembiuli, cuffie, coprimaterasso, tappetini, indumenti e trapuntine per neonati, tende e tendaggi di varia tipologia, cinghie di contenzione, indumenti personali dei pazienti in situazione di indigenza o di carenza di assistenza, giacconi del personale sanitario addetto all'accompagnamento dei degenti durante i trasporti in ambulanza o a attività di assistenza domiciliare o a attività logistiche in aree esterne o comportanti l'ingresso in locali frigoriferi;
- d) fornitura alla degenza della Casa di Cura di kit monouso di cortesia per uomo, donna, bambino, consistente in ciabatte monouso, pettine, saponetta, spazzolino da denti, dentifricio;
- e) fornitura a rendere, su specifica richiesta (da 2 a 3 volte anno), del quantitativo di biancheria piana presuntivamente di seguito indicato: n. 180 lenzuola, n. 150 traverse, n. 50 copriletti, n. 60 federe, n. 30 sacchi per sporco, n. 10 cuscini, destinato all'attività pratica di formazione degli allievi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (C.L.P.S.) nella sede di Via Ferraris di Celle 2 – Cuneo;
- f) fornitura, alle modalità da concordare al bisogno, fermi restando i prezzi di aggiudicazione, di kit monouso di prima accoglienza per pazienti indigenti uomo, donna, bambino, consistenti in pigiama, intimo, asciugamani e ciabatte monouso, pettine, saponetta, spazzolino da denti, dentifricio.

### ART. 4 - DURATA E PERIODO DI PROVA DEL SERVIZIO

La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avranno inizio solo successivamente alla stipulazione dello stesso, fatta salva la possibilità per la Committente di chiedere l'esecuzione anticipata in caso di motivata e comprovata urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il contratto avrà durata di tre anni, salvo rinnovo, previsto sin dal bando di gara, per un ulteriore periodo di tre anni, se le Parti lo ritenessero per entrambe conveniente e a condizione che il servizio sia stato effettuato senza dar luogo a contestazioni e con piena soddisfazione per la Committente.

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per la Committente, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere al riguardo, obbligandosi sin d'ora a rinunciare ad avanzare pretese economiche sul diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo o su indennizzi di sorta, nel caso in cui la Committente non intenda procedere al rinnovo del servizio per ulteriore uguale periodo.

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, la Committente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Impresa sarà obbligata a continuarlo per un periodo non superiore a 180 giorni, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Il rinnovo o l'eventuale proroga avranno valore solo se pronunciate con formale provvedimento del Direttore Generale.

L'Impresa è pienamente consapevole del fatto che i primi 10 mesi si intendano comunque effettuati a titolo di prova, al fine di consentire alla Committente una valutazione ampia e complessiva sui risultati del rapporto contrattuale, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione circa il servizio da questa prestato, la Committente, durante tale periodo, a suo insindacabile giudizio potrà dichiarare l'Impresa decaduta dalla aggiudicazione e recedere (ved. art. 49) in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 20 giorni a mezzo posta pec o raccomandata A/R o a mezzo Pec.

In tal caso la Committente si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il servizio medesimo alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta sia stata giudicata rispondente alle esigenze della Committente.

L'Impresa avrà tuttavia l'obbligo di continuare il servizio, alle stesse condizioni e prezzi, fino a che la Committente non avrà provveduto alla stipula del nuovo contratto. All'Impresa spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Viceversa, decorsi i primi 10 mesi, il periodo di prova si intenderà superato se non sarà intervenuta comunicazione da parte della Committente, e, pertanto, il contratto si intenderà automaticamente confermato per il periodo successivo.

**ART. 5 - PRESIDI E SERVIZI DOVE DEVE ESSERE SVOLTO IL SERVIZIO**

Il servizio deve essere espletato presso le seguenti sedi ospedaliere:

- Ospedale S. Croce - Via Michele Coppino 6 - Cuneo
- Ospedale A. Carle - Via A. Carle - Frazione Confreria – Cuneo (distanza km. 4 da Ospedale S. Croce)
- Scuola Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, sede di Cuneo in Via Ferraris di Celle 2;
- Centro Prelievi, situato presso la sede dell'ASL CN1, in via C. Boggio 14 – Cuneo.

La Committente si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:

- di estendere il servizio a nuove o diverse sedi o servizi/reparti/strutture/centri di costo, attualmente non esistenti o previsti, con preavviso di almeno quindici giorni, applicando i prezzi unitari esitati dalla gara senza accettare maggiorazioni di sorta;
- di sospendere, ridurre, sopprimere o trasferire, con preavviso di quindici giorni, il servizio presso Presidi o servizi/reparti/strutture/centri di costo oggetto di modifiche organizzative, senza che l'Impresa possa pretendere l'applicazione di penali o richieste di risarcimento a carico della Committente.

Eventuali ulteriori necessità, legate all'attivazione di nuovi reparti di degenza, determinando un aumento delle giornate di degenza, saranno automaticamente correlate ad un aumento del corrispettivo dovuto.

Parimenti, per ipotesi, la chiusura di reparti di degenza, comportando l'immediata riduzione delle giornate di degenza con contestuale riduzione del fabbisogno di biancheria, determinerà la diminuzione dei corrispettivi dovuti.

**ART. 6 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE CONTRATTUALE**

In base alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Piemonte n. 26-6945 del 23/12/2013 inerenti la continuità della funzione acquisti a seguito dello scioglimento con Legge Regionale 13/11/2013 n. 20 delle Federazioni sovrazionali, fra le quali della Federazione n. 5 Piemonte sud-ovest, già istituite con L. R. n. 3 del 28/03/2012, le Aziende Sanitarie dell'Area Interaziendale di Coordinamento n. 4, come individuata con D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013, che ne abbiano interesse, potranno aderire al contratto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

**ART. 7 - DATI INDICATIVI DI ATTIVITÀ**

L'Impresa si impegna ad evadere le necessità dei Presidi in relazione alle prestazioni indicate al precedente art. 2 tenendo conto dei quantitativi necessari per il buon funzionamento dell'attività ospedaliera nella sua interezza, sia che venga svolta nei reparti di degenza, che in tutti gli altri servizi e strutture sanitarie, che nelle sale operatorie, che negli ambulatori, etc. In quest'ottica, per esempio, si precisa che presso il reparto di Pediatria (attualmente di n. 17 posti letto) sono affiancati n. 17 letti dedicati, se necessarie, all'assistenza e alle cure materne dei piccoli degenti: ovviamente essi non rientrano nelle giornate di degenza e, pertanto, non vengono remunerati, in quanto considerati inclusi nel prezzo della degenza, senza ulteriore onere a carico della Committente.

A titolo puramente indicativo per consentire l'adeguato dimensionamento del servizio e la corretta formulazione dell'offerta, si evidenziano di seguito alcuni dati di attività (**anni di riferimento 2016, 2017, 2018**) e precisamente:

**a) Andamento giornate ricovero ordinario adulti, pediatrici (escluso RO Casa di Cura e culle):**

ANNO 2016	173.168
ANNO 2017	171.178
ANNO 2018	169.483

**b) Andamento giornate ricovero ordinario culle:**

ANNO 2016	10.262
ANNO 2017	10.127
ANNO 2018	9.814

**c) Andamento giornate DH (escluso DH Casa di Cura):**

ANNO 2016	20.581
ANNO 2017	19.816
ANNO 2018	19.757

**d) Andamento giornate ricovero ordinario e accessi accompagnatori Casa di Cura:**

ANNO 2016	1.991
-----------	-------

ANNO 2017	1.725
ANNO 2018	1.644

e) **Andamento giornate DH Casa di Cura:**

ANNO 2016	99
ANNO 2017	73
ANNO 2018	134

f) **Prestazioni dialitiche** (effettuate attualmente con disponibilità presso l'Ospedale Carle di n. 35 posti letto su due turni giornalieri dal lunedì al sabato + n. 3 posti letto per dialisi contumaciali su un turno il lunedì, mercoledì, venerdì + n. 1 posto letto per dializzati ad alta assistenza + n. 1 posti letto per dializzati HIV e presso l'Ospedale S. Croce n. 1 posti letto per eventuali degenti bisognosi di dialisi):

anno 2016 n. 18.733

anno 2017 n. 18.459

anno 2018 n. 17.489

g) **Prestazioni di Pronto Soccorso:** anno 2016 n. 76.579 di cui n. 63.240 non seguiti da ricovero;  
anno 2017 n. 74.903 di cui n. 61.716 non seguiti da ricovero;  
anno 2018 n. 76.176 di cui n. 62.835 non seguiti da ricovero,  
con una media di passaggi/giorno di n. 210 circa.

h) **Dati attività Sale Operatorie** (interventi d'urgenza, chirurgici ed endoscopici):

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
ALGOLOGIA	n.	0	0	1.353
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	n.	165	238	63
ANESTESIA E TERAPIA INT. CARDIOVASCOLARE	n.	39	74	94
BLOCCO OPERATORIO GENERICO	n.	273	293	505
CARDIOCHIRURGIA	n.	578	529	538
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	n.	954	1.351	1.525
CHIRURGIA GENERALE	n.	2.204	2.081	2.075
CHIRURGIA DAY-SURGERY (*)	n.	0	77	53
CHIRURGIA PLASTICA	n.	225	319	545
CHIRURGIA TORACICA	n.	342	421	441
CHIRURGIA VASCOLARE	n.	1.139	1.160	1.288
DERMATOLOGIA (NON NEL BLOCCO OPERATORIO)	n.	51	200	729
ELETTROFISIOLOGIA	n.	696	743	741
EMATOLOGIA (BLOCCO OPERATORIO)	n.	7	7	7
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
ENDOSCOPIA (INTERVENTI IN BLOCCO OPERATORIO)	n.	496	481	484
GINECOLOGIA	n.	920	1.003	995
LIBERA PROFESSIONE	n.	261	196	234
NEUROCHIRURGIA	n.	801	740	761
NEFROLOGIA (NON NEL BLOCCO OPERATORIO)	n.	0	0	13
OCULISTICA	n.	6.040	6.238	7.048
ODONTOSTOMATOLOGIA	n.	368	362	350
OTORINOLARINGOIATRIA	n.	892	900	819
ORTOPEDIA	n.	1.930	1.947	1.996
PNEUMOLOGIA	n.	0	1	17
RADIOLOGIA	n.	50	73	99
SALA PARTO (NON NEL BLOCCO OPERATORIO)	n.	554	518	570
SENOLOGIA CHIRURGIA	n.	272	218	0
SENOLOGIA GINECOLOGIA	n.	90	82	0
S.S.D. SENOLOGIA CHIRURGICA	n.	0	0	321
UROLOGIA	n.	2.493	2.447	2.462
UTIC	n.	11	13	5
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>n.</b>	<b>21.851</b>	<b>22.712</b>	<b>26.131</b>

(\*) Chirurgia day e week surgery: dal 2018 gli interventi che avvengono nel blocco operatorio sono considerati come chirurgia generale. Nel 2018 sono stati fatti n. 53 interventi presso l'ambulatorio di day-surgery.

Le Sale Operatorie utilizzano per il campo operatorio esclusivamente teleria monouso, mentre permane la consegna dei quantitativi di biancheria piana secondo le previsioni indicate dalle Schede di dotazione (Allegato n. 2 al presente Capitolato).

Per conoscenza si riportano i dati relativi alla ripartizione per struttura delle giornate di Day Hospital e di Ricovero Ordinario avute nell'Azienda Ospedaliera nell'anno 2018:

<b>Regime Ricovero</b>	<b>DH</b>	<b>DH</b>	<b>RO</b>	<b>RO</b>
<b>Reparto Dimissione</b>	<b>Casi</b>	<b>Giorni/Accessi</b>	<b>Casi</b>	<b>Giorni/Accessi</b>
FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	47	848	-	-
ALLERGOLOGIA	122	537	-	-
CARDIOCHIRURGIA	-	-	468	6.135
CARDIOLOGIA	209	209	1.049	6.033
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	367	367	100	255
CHIRURGIA GENERALE	816	816	1.145	7.843
CHIRURGIA DAY SURGERY	129	129	-	-
SENOLOGIA CHIRURGICA	64	64	22	64
CHIRURGIA PLASTICA	146	146	51	158
CHIRURGIA TORACICA	55	55	386	2.461
CHIRURGIA VASCOLARE	401	401	851	5.771
EMATOLOGIA	297	804	352	5.411
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE RICAMBIO	536	941	240	2.710
GERIATRIA	-	-	1.179	10.891
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	46	342	506	7.429
MEDICINA INTERNA - SCROCE	-	-	998	10.212
MEDICINA D'URGENZA	-	-	347	1.845
MEDICINA INTERNA - CARLE	-	-	1.065	11.993
MEDICINA INTERNA 3	-	-	27	262
NEFROLOGIA	75	280	430	5.273
NEUROCHIRURGIA	31	31	609	6.921
ASSISTENZA NEONATALE	-	-	1.545	5.159
NEUROLOGIA	59	246	840	7.463
<b>Regime Ricovero</b>	<b>DH</b>	<b>DH</b>	<b>RO</b>	<b>RO</b>
<b>Reparto Dimissione</b>	<b>Casi</b>	<b>Giorni/Accessi</b>	<b>Casi</b>	<b>Giorni/Accessi</b>
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	67	67	-	-
OCULISTICA	476	485	353	1.479
CHIR. MAXILLO-FACCIALE (ODONTOSTOM.)	650	758	356	1.087
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	535	535	1.415	10.206
OSTETRICIA	2	6	1.892	7.878
GINECOLOGIA	500	500	771	2.661
SENOLOGIA GINECOLOGICA	17	17	9	20
SENOLOGIA CHIRURGICA	149	149	67	155
OTORINOLARING. CHIR.CERVICO-FACCIALE	460	1.005	471	2.219
PEDIATRIA	132	184	782	3.275
PSICHIATRIA	225	847	456	5.920
UROLOGIA	478	478	1.250	5.720
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - S.CROCE	-	-	139	1.715
ANESTESIA E TERAPIA INT. CARDIOVASC.	-	-	84	919
ALGOLOGIA	624	1.471	86	129
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CARLE	-	-	45	1.137
U.T.I.C.	-	-	170	940
DERMATOLOGIA	40	40	4	66
GASTROENTEROLOGIA	45	107	948	7.309
CURE INTERMEDIE	-	-	240	3.093
NEONATOLOGIA	-	-	215	3.093

ONCOLOGIA	1.116	5.627	264	3.513
CASA DI CURA	77	81	232	1.360
PNEUMOLOGIA	15	15	947	10.728
RADIOLOGIA	221	221	-	-
RADIOTERAPIA	15	37	-	-
REUMATOLOGIA	192	840	-	-
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	-	-	72	1.096
DETENUTI	-	-	26	184
IMMUNOEMATOLOGIA MED. TRASFUSION.	74	152	-	-
<b>Totale anno 2018</b>	<b>9.510</b>	<b>19.838</b>	<b>23.504</b>	<b>180.191</b>

i) **Allievi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie** (dati Anno Accademico 2018/2019):

- **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – triennale – la durata media del tirocinio per a.a. è di circa n. 15 settimane per ciascuno dei corsi e nell'anno 2018 si è avuto il seguente numero di iscritti:**  
1° anno: studenti n. 111  
2° anno: studenti n. 102  
3° anno: studenti n. 65
- **CORSO PER TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO (T.L.B.) – triennale – la durata media del tirocinio per a.a. è di circa n. 18 settimane per ciascuno dei corsi e nell'anno 2018 si è avuto il seguente numero di iscritti:**  
1° anno: studenti n. 8  
2° anno: studenti n. 3  
3° anno: studenti n. 8
- **CORSO PER TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA (T.R.M.) – triennale – la durata media del tirocinio per a.a. è di circa n. 15 settimane per ciascuno dei corsi e nell'anno 2018 si è avuto il seguente numero di iscritti:**  
1° anno: studenti n. 8  
2° anno: studenti n. 5  
3° anno: studenti n. 5

j) **Dipendenti:** al 31.12.2018 i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera erano n. 2.151, con le qualifiche sotto riportate. Le divise vengono utilizzate in media da n. 1.983 operatori al mese (n. 23.794 su base anno 2018):

DIRETTORI MEDICI (PRIMARI)	n.	32
DIRIGENTI MEDICI	n.	405
DIRETTORE E DIRIGENTI BIOLOGI	n.	14
DIRETTORE E DIRIGENTI FARMACISTI	n.	7
DIRIGENTI FISICI, CHIMICI, INGEGNERI	n.	7
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	n.	1
COLLABORATORI PROF. SANITARI INFERMIERI	n.	1.050
<i>di cui Infermieri che operano nelle Sale Operatorie</i>	n.	97
COLLABORATORI PROF. SANITARI SENIOR – COORDINATORI INFERMIERI	n.	72
COLLABORATORI PROF. SANITARI – INFERMIERI PEDIATRICI	n.	26
INFERMIERI GENERICI SENIOR	n.	3
COLLABORATORI PROF. SAN. ASSISTENTI SANITARIE E COORDINATORI	n.	7
COLLABORATORI PROF. SAN. OSTETRICHE E COORDINATORI	n.	36
COLLABORATORI PROF. SAN. FISIOTERAPISTI E COORDINATORI	n.	16
COLLABORATORI PROF. SAN. DIETISTE E COORDINATORE	n.	4
COLLABORATORI PROF. SAN. E TECNICI VARI (LOGOP., AUDIOM., EDUCAT. PROF., ORTOTT., ING. CHIM., TECN. NPSM, FIS., PREV.) E COORDINATORI	n.	41
COLLABORATORI PROF. SAN. – TECNICI NEUROFISIO E COORDINATORI	n.	7
COLLABORATORI PROF. SAN. - TECNICI LABORATORIO ANALISI E COORDINATORI	n.	50
COLLABORATORI PROF. SAN. - TECNICI RADIOLOGIA E COORDINATORI CAPOTECNICI	n.	96
OPERATORE SOCIO SANITARIO E TECNICO SERVIZI SANITARI	n.	177
ASSISTENTI TECNICI	n.	2
AUSILIARI SPEC. OPERATORI TECN. ASSISTENZA, ARCHIVIO E VARI	n.	17
PUERICULTRICI ESPERTE	n.	2
ASSISTENTI RELIGIOSI	n.	2
OPERATORI TECNICI ADDETTI MANUTENZIONI	n.	37
OPERATORI TECNICI AUTISTI	n.	17
ASSISTENTI, COADIUTORI AMMINISTRATIVI DI REPARTI E SERVIZI	n.	23
<b>TOTALE</b>	<b>n.</b>	<b>2.151</b>

Infine, per opportuna conoscenza si evidenziano i dati anno 2018 relativi a

- **turni notturni medici e tecnici in guardia attiva** (in media 22 al giorno): n. 8.030;
- **parti naturali**: n. 1500 circa;
- **interventi in Sala Endoscopica** (S.C. Gastroenterologia): n. 5.719

Il consumo di biancheria piana occorrente per tali attività è da intendersi remunerato mediante i corrispettivi dovuti per le giornate di degenza. Pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico della Committente.

Indipendentemente dai dati sopra indicati, l'Impresa deve provvedere all'organizzazione del servizio appaltato in modo dinamico per rispondere alle esigenze di attività produttiva dell'Azienda Ospedaliera, che, a proprio insindacabile giudizio si riserva, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di modificare le variabili fornite in via presuntiva (es. quantità/tipologia posti letto, giornate di degenza, personale avente diritto alla divisa, ecc.).

Eventuali scostamenti dai dati forniti nel presente Capitolato potranno altresì essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e, al momento, non valutabili, in quanto legati al tasso di incidenza delle patologie, al numero di pazienti ricoverati, alla durata del loro ricovero, alla tipologia e alla frequenza degli interventi chirurgici che saranno effettuati, alla tipologia e alla frequenza delle prestazioni ambulatoriali, alle assunzioni o dimissioni del personale avente diritto alla divisa.

L'incremento o la riduzione delle variabili di cui sopra potrà essere sia definitivo (es. chiusura/apertura definitiva di reparti/padiglioni, riorganizzazione della rete sanitaria regionale) che temporaneo (es. ristrutturazioni). Inoltre la Committente si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale:

- a) di estendere i servizi appaltati a favore di nuovi centri di utilizzo, sedi, presidi dandone preavviso al Fornitore con almeno 10 giorni di anticipo;
- b) di sospendere o ridurre i servizi appaltati presso centri di utilizzo, sedi, presidi dandone preavviso al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo.

Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Capitolato, a prescindere dal motivo per cui si verifichino, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale non daranno diritto al Fornitore di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi di aggiudicazione.

In caso contrario si procederà a specifica trattativa fra le due Parti per iniziativa di una delle stesse, tenendo in debito conto i riflessi che l'evento verificatosi avrà comportato o comporterà sotto il profilo organizzativo e economico, in particolare rispetto al conseguimento delle economie di scala originariamente attese.

Si ribadisce che tutti i dati/volumi/fabbisogni indicati nel presente Capitolato tecnico e relativi allegati sono da intendersi in maniera presuntiva e indicativa ai soli fini della formulazione dell'offerta di gara.

## TITOLO II – CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPALTO

### ART. 8 – QUALITÀ E FINALITÀ DEL SERVIZIO

La Committente intende dare ai propri utenti un servizio di prima qualità, pari almeno a quella di un hotel a 3 stelle, con cambi di biancheria frequenti e comunque alla bisogna.

L'Impresa aggiudicataria deve quindi mettere a disposizione una quantità di effetti tale da non dare adito alla benché minima lamentela da parte dell'utenza, nei modi e nelle tipologie previsti ai successivi artt. 9, 10, 11, 12 e 13.

Gli effetti di biancheria e vestiario devono pertanto:

- essere confezionati con tessuto in cotone o misto cotone di 1° qualità;
- essere perfettamente asciutti (l'umidità igroscopica non deve superare il 4%), morbidi e confortevoli, non ombreggiati, con un Ph tale da dare chiara reazione neutra o leggermente acida al tornasole, onde evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali: allergie, irritazioni della pelle o quant'altro;
- essere privi di qualsiasi tipo di macchia e di ogni incrostazione e/o di qualsiasi corpo estraneo (peli, capelli, etc.)
- essere disinfettati;
- avere profumazione di pulito;
- essere perfettamente bianchi (quelli non colorati) o con colori vivi (quelli colorati);
- essere completamente privi di ogni residuo di detersivo o cloro;
- essere perfettamente stirati e piegati;
- essere consegnati ordinati, suddivisi e impacchettati (per assicurare la massima igiene nel trasporto) per singola tipologia;
- essere: non lisi, non strappati e non bucati, senza vistosi rammendi (i capi rotti o macchiati dovranno essere sostituiti).

Il servizio deve essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento del massimo comfort per il cliente sia esterno (utente) che interno (operatori).

Deve essere, pertanto, perfetto sia per la qualità dei prodotti usati sia per le modalità di esecuzione delle varie operazioni (dal ritiro dal reparto/ servizio/ struttura/ centro di costo alla riconsegna al reparto/ servizio/ centro di

utilizzo/ centro di costo), nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico - sanitarie e di continuità del servizio.

## ART. 9 - SERVIZIO DI NOLEGGIO

Il servizio di noleggio dei capi di biancheria piana e confezionata, delle coperte, dei materassi e cuscini, deve assicurare, a totale cura dell'Impresa, la costituzione di adeguata scorta presso l'Ospedale S. Croce e presso l'Ospedale A. Carle, nonché il continuo e diretto rifornimento dei reparti, servizi ed ambulatori, in modo che la Committente risulti costantemente fornita degli articoli necessari, per qualità e quantità, a garantire il perfetto espletamento dei servizi di assistenza.

Tutta la biancheria piana e confezionata di prima consegna deve essere nuova, ma non deve provenire direttamente dal produttore, giacché deve essere già stata sottoposta a un primo procedimento di lavaggio e stiratura.

Tutti i capi di **biancheria piana** devono essere in puro cotone 100% e personalizzati con il logo e/o la denominazione dell'Impresa.

I **capi di vestiario** devono essere in puro cotone 100% personalizzati con logo e/o denominazione dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e per qualifica di operatore (vedi successivo articolo 12).

È fatto divieto all'Impresa di utilizzare presso altri enti la biancheria assegnata in dotazione alla Committente.

L'Impresa provvedere al mantenimento di scorte di sicurezza per ciascun capo previsto agli artt. 10-12, allo scopo di garantire la corretta e ottimale gestione del servizio e fronteggiare ogni emergenza sia dovuta a proprie carenze organizzative o a disfunzioni impreviste, che a particolari esigenze della Committente. A tal fine l'Impresa deve provvedere agli approvvigionamenti in modo organizzato e programmato per evitare qualsiasi riduzione od omissione nel rifornimento di biancheria.

Gli articoli tenuti a scorta devono essere integri, perfettamente lavati, puliti e prontamente utilizzabili e devono possedere gli stessi requisiti e caratteristiche previste dal presente Capitolato. Il reintegro delle scorte deve essere garantito entro 24 ore dall'utilizzo, giorni festivi compresi.

I capi a noleggio rotti o macchiati o non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia e decoro devono essere eliminati o sostituiti, così come quelli che avessero perso i loro requisiti fisico-meccanici.

Le caratteristiche merceologiche dei capi di biancheria piana, confezionata e materasseria devono rispondere alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e relativi allegati e all'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara, purché espressamente accettata dalla Committente. L'Impresa, dunque, è tenuta a rifornirsi, per tutta la durata contrattuale, dei capi di biancheria piana e di vestiario conformi a quelli presentati nella **campionatura di gara**, salvo diversi accordi con la Committente. A tale proposito, prima dell'inizio dell'appalto, la Committente si riserva la facoltà di far apportare a carico dell'Impresa piccole modifiche alla foggia degli indumenti presentati in offerta, qualora all'esame ritenesse il modello non rispondente alle esigenze di servizio, salvo che tali modifiche non alterino i costi di fornitura a noleggio dei capi e gli oneri di trattamento degli stessi in lavanderia.

I requisiti e le caratteristiche tecniche dei dispositivi devono essere mantenuti anche dopo una serie di ripetuti lavaggi e trattamenti. Quindi, il Fornitore avrà cura di sottoporre a periodici controlli i dispositivi e provvedere alla loro sostituzione nel caso non rispondano più alle normative e caratteristiche richieste.

La Committente si riserva di effettuare a campione prove e analisi per la verifica delle caratteristiche tecniche/merceologiche dei dispositivi forniti in noleggio rispetto alle prescrizioni del Capitolato e a quanto dichiarato e proposto dal Fornitore in sede di gara. Tali analisi, insindacabilmente accettate dal Fornitore, saranno poste a totale carico del medesimo e affidate a un Istituto / Laboratorio legalmente riconosciuto.

Le partite di dispositivi non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate tali saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite dal Fornitore, fatta salva e impregiudicata l'applicabilità delle penali e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

L'Impresa deve mettere a disposizione della Committente tutta la biancheria e le divise per il personale, necessari al regolare svolgimento dei servizi della Committente, garantendo sia l'adeguatezza delle dotazioni che il continuo e diretto rifornimento e reintegro dei capi di biancheria non più utilizzabili, in modo che ciascuna unità operativa risulti in ogni occasione fornita della quantità e qualità idonea al perfetto espletamento del servizio. A ciascun operatore, in particolare modo se sanitario, deve essere garantito il cambio almeno quotidiano.

Al Fornitore è consentito di fornire articoli che presentino lievi imperfezioni oggetto di riparazioni (rammendi di piccoli strappi, sostituzione di cerniere, etc.), purché le stesse, a giudizio insindacabile della Committente, non contrastino con la funzionalità e il decoro estetico dei capi. Gli articoli che risultassero non idonei o indecorosi dovranno essere immediatamente sostituiti.

L'Impresa deve provvedere all'adattamento dei capi a noleggio, che consisterà nell'accorciamento e, se del caso allungamento, delle maniche, dei pantaloni e braghe, e nella sistemazione dei capi al fine di adattarne la vestibilità, con particolare riguardo alle persone "fuori taglia". Pertanto l'organizzazione della vestizione del personale e la responsabilità del servizio correlato rimarranno in capo all'Impresa, che sarà l'unica referente per il personale di reparto.

Al termine del contratto tutta la biancheria piana, confezionata, le coperte e la materasseria fornita in noleggio, dovrà essere ritirata a cura e spese del Fornitore così come la carrellatura e altra attrezzatura di proprietà del medesimo utilizzata nell'appalto.

In ogni caso i tempi e le modalità del ritiro dovranno essere concordati preventivamente con l'Azienda Ospedaliera in modo da consentire il subentro del nuovo soggetto affidatario senza causare disservizi o carenze o discontinuità del servizio.

#### **ART. 10 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESSO LA CASA DI CURA**

Il servizio di noleggio di cui al precedente art. 9 presso il reparto destinato all'attività di libera professione intramuraria, la "Casa di cura", sita al 4° piano dell'Ospedale S. Croce, deve possedere particolari requisiti tali da garantire un alto livello di comfort, notevolmente superiore rispetto al livello di confort della dotazione standard, sia ai degenti che ai loro accompagnatori, in tal senso adeguando quantitativamente e qualitativamente la dotazione di biancheria ad uso del degente e dell'eventuale accompagnatore ed in particolare prevedendo la distribuzione sia di tovaglieria per il consumo dei pasti (tovaglie, tovagliette americane e tovaglioli) sia di biancheria da bagno (asciugamani, tappeti scendi doccia, accappatoi ed eventuale altro) idonea all'ambiente e conforme alle esigenze ed aspettative della clientela.

La quantità complessiva dei capi di biancheria ritenuta necessaria all'espletamento del servizio presso la Casa di Cura è di almeno n. **5 completi per posto letto** (uno nel letto, uno in scorta, uno nello sporco in raccolta o in viaggio, uno nella lavanderia del prestatore ed uno in distribuzione) e deve essere reintegrata in base alle perdite e non appena i capi presentino segni di usura anche minima.



Il COMPLETO "Casa di cura" (per ognuno dei 15 posti letti) è così costituito:

n. 1	COPRILETTO IN PIQUET BIANCO
n. 1	COPRILETTO COLORATO O FANTASIA
n. 5	LENZUOLA BIANCHE
n. 6	TRAVERSE
n. 1	TRAVERSE TRIPLO STRATO
n. 4	FEDERE
n. 1	ACCAPPATOIO IN SPUGNA BIANCO
n. 1	ASCIUGAMANO OSPITE IN SPUGNA BIANCO 35x50
n. 1	ASCIUGAMANO VISO IN SPUGNA BIANCO 60x90
n. 1	TAPPETINO SCENDI DOCCIA PER BAGNO BIANCO (gr. 800)
n. 2	TOVAGLIA IN COTONE FIANDRA cm. 180x140 di colore in tinta con i tessuti d'arredo oppure bianca
n. 1	TOVAGLIETTA AMERICANA IN COTONE FIANDRA cm. 60x40 di colore in tinta con i tessuti d'arredo opp. bianca
n. 3	TOVAGLIOLI IN COTONE FIANDRA cm. 40x40 di colore in tinta con i tessuti d'arredo oppure bianca
n. 1,5	COPERTA IN LANA BIANCA O DI COLORE in tinta con i tessuti d'arredo
n. 0,2	ASCIUGAPIATTI

Ogni singolo COMPLETO come sopra composto deve essere aumentato del 30% per garantire di fronteggiare i molteplici cambi di biancheria che possono verificarsi per i casi più gravi o per i casi di incontinenza.

Necessariamente l'Impresa, in relazione ai capi sopra elencati, si impegna a mantenere per tutta la durata dell'appalto un livello di qualità di materiale più elevato a quello in uso presso le degenze comuni, basandosi comunque per tipologia e composizione del materiale sulla campionatura presentata in sede di gara per ogni capo.

Nel caso la campionatura presentata, pur se valutata positivamente dalla Commissione di gara, non riscontrasse il gradimento della Direzione della Casa di Cura, l'Impresa avrà cura di condividere con il Coordinatore la scelta definitiva dei capi, prima di procedere all'acquisizione della dotazione necessaria.

I quantitativi dei capi di biancheria componenti il completo dovranno essere consegnati e reintegrati in base alla scheda di dotazione predisposta dalla Coordinatrice della Casa di Cura (cfr. allegato n. 2).

I capi a noleggio rotti o macchiati o non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia e decoro devono essere immediatamente eliminati e sostituiti, prima dell'immissione in consegna, così come quelli che avessero perso i loro requisiti fisico-meccanici, non essendo in alcun modo ammissibile una caduta di qualità nell'ambito del reparto in questione.

#### ART. 11 - QUANTITÀ DEI CAPI DI BIANCHERIA PIANA DA CEDERE IN NOLEGGIO

La quantità complessiva minima dei capi di biancheria piana che si stima necessaria all'espletamento del servizio nei Presidi Ospedalieri è di n. **5 completi per posto letto** (un completo sul letto, uno nello sporco in raccolta o in viaggio, uno in lavorazione nella lavanderia del prestatore, uno pulito in scorta, uno pulito in consegna), da reintegrare di volta in volta in base alle perdite ed al deterioramento dei vari articoli di biancheria costituenti il "COMPLETO".

Ogni singolo COMPLETO, composto di ciascuno dei capi sotto elencati, è da intendersi aumentato del 30% per garantire di fronteggiare i molteplici cambi di biancheria che possono verificarsi per i casi più gravi o per i casi di incontinenza.

Il noleggio di capi di biancheria piana e confezionata, secondo le quantità di cui al presente Capitolato e nelle allegate "Schede di Dotazione" e relative note indicanti specifici capi che costituiscono le eccezioni (per tipologia e dimensioni) rispetto allo standard di seguito esposto, deve assicurare, a totale cura dell'Impresa, la costituzione di adeguate scorte, per quanto possibile, presso i presidi della Committente, e presso altri depositi, di cui l'Impresa si farà carico di disporre nelle vicinanze delle sedi ospedaliere, nonché il loro continuo e diretto rifornimento. L'Impresa si impegna a attenersi alle schede che indicano la quantità ed il tipo dei capi relativi alla dotazione ordinaria di ogni settore, comprendente altresì i giorni di consegna e la cadenza. Il quantitativo indicato nelle schede è da intendersi quale totale complessivo da consegnare nella giornata. Infatti, dopo ogni consegna la quantità della biancheria presente in ciascun reparto, settore, etc., deve corrispondere a quella della scheda. L'Impresa deve attenersi alle predette schede e rendere disponibile quanto in esse previsto, sin dall'inizio del contratto.

Al fine di evitare l'uso improprio della biancheria (traverse e lenzuola), l'Impresa deve fornire, a richiesta degli utilizzatori del servizio, un quantitativo minimo giornaliero di stracci e teloni di risulta (scarto di copriletti e coprimaterassi) di almeno 500/600 pezzi, di dimensioni analoghe a quelle della traversa, ancora di buona qualità, per coprire pavimenti e attrezzature di colore atto a differenziare detto materiale dai capi di biancheria a noleggio e agevolarne il riconoscimento da parte degli utilizzatori. Almeno un centinaio di questi teloni, da utilizzare per la copertura delle attrezzature, devono essere orlati per evitarne lo sfrangimento.

L'Impresa fornisce alle varie strutture una bolla nella quale devono essere indicati i quantitativi degli articoli, di volta in volta consegnati a reintegro della dotazione ottimale. Tale bolla rappresenta documento di controllo e verifica delle consegne, che deve essere effettuato almeno due volte al mese e comunque a totale discrezione del coordinatore: in tale occasione il personale dell'Impresa deve essere presente per effettuare contestualmente la verifica. In difetto dei predetti controlli, salvo diversi accordi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 44 del presente Capitolato.

Le schede di dotazione nel corso del contratto, di comune accordo con l'Impresa, potranno essere soggette, per esigenze di servizio, a variazioni su richiesta dei coordinatori delle Strutture, sentito il parere della Direzione Sanitaria. Qualora, per le sopra menzionate esigenze, dovesse essere variato il quantitativo di biancheria da consegnare ai singoli reparti, servizi, ambulatori, sale operatorie etc., la Direzione Sanitaria deve far pervenire alla Struttura DAPO e Logistica la proposta di nuova scheda di dotazione, firmata dal Coordinatore e vistata dal Dirigente Medico della Direzione Sanitaria di Presidio. La S.S. DAPO e Logistica, previa analisi del caso specifico, nel caso di approvazione della variazione, provvede alla trasmissione della scheda aggiornata ai referenti (Coordinatori per i reparti) di ciascun settore competente ed all'Impresa.

### Elenco dei capi costituenti il "COMPLETO OSPEDALIERO" (rif. Schede di dotazione)

Le dimensioni dei capi sono da intendersi puramente indicative: l'Impresa potrà fornire capi aventi altre misure, previa comunicazione formale alla Committente che provvederà a darne accettazione scritta:

<b>A) Per n. 625 posti letto adulti sono necessari i seguenti capi per ciascun letto:</b>	
n. 2	copriletto cm. 200x270
n. 5	lenzuola cm. 160x260 – orlo finito
n. 6	traverse cm. 120x180
n. 2	traverse triplo strato cm. 90x175
n. 0,15	Telini bianchi (sala parto, ostetricia, ginecologia, sale operatorie) <i>ex traversina</i> cm. 90x120
n. 4	federe cm. 60x90
n. 1	asciugamani cm. 60x90
n. 0,2	canovaccio asciugapiatti cm. 60x90
n. 1	camicia per degenti taglia unica o large
n. 0,02	pigiama (taglia media e grande)
n. 0,25	straccio per pavimento e/o camicia per radazza (secondo le richieste di ciascun C.d.C.)
<b>Per coprire i fabbisogni di attività extra degenza le quantità devono essere aumentate del 30% ,per quanto concerne lenzuola, traverse e federe tale aumento è di circa il 50%</b>	
<b>B) Per n. 18 posti letto pediatrici sono necessari i seguenti capi, per ciascun letto:</b>	
n. 1	copriletti cm. 140x180 di colore o fantasia
n. 1	copriletti cm. 200x270 colorato (occorrenti a 18 letti dedicati a mamme e/o assistenti)
n. 2,50	lenzuola cm. 120x220
n. 2,50	lenzuola cm. 160x260 – orlo finito (occorrenti a 18 letti dedicati a mamme e/o assistenti)
n. 5	traverse cm. 90x120
n. 1	traverse in triplo strato
n. 3	federe cm. 60x65
n. 3	federe cm. 60x90
n. 1	asciugamani cm. 60x90
n. 0,2	asciugapiatti cm. 60x90
n. 1	camicia per degente taglia small e media
n. 0,02	pigiama
n. 0,25	straccio per pavimento e/o camicia per radazza (secondo le richieste di ciascun C.d.C.)
<b>Per coprire i fabbisogni di attività extra degenza le quantità devono essere aumentate del 30%</b>	
<b>C) Per n. 21 posti culla Assistenza Neonatale e Neonatologia) sono necessari i seguenti capi per ogni culla:</b>	
n. 2	Copriculla con fantasie vivaci cm. 90x80
n. 3,5	lenzuolino sopra / lenzuolino fasciatoio cm. 90x120
n. 2,5	lenzuolino (sotto) cm. 50x74 (possibilmente con angoli elasticizzati)
n. 3,0	federine cm. 45x30 circa
n. 4	traversine
n. 0,2	asciugapiatti cm. 60x90
n. 1	asciugamano viso cm. 60x90
n. 1	asciugamano ospite cm. 35x50
n. 1,25	coprimaterassi per fasciatoi in cotone cm. 122x72

	n. 3	teli bianchi cm. 80x90
	n. 3	teli bianchi cm. 90x120
	n. 0,03	tutine e camicini
	n. 0,25	straccio per pavimento e/o camicia per radazza (secondo le richieste di ciascun C.d.C.)
	<b>Per coprire i fabbisogni di attività extra degenza le quantità devono essere aumentate del 30%</b>	
D)	<b>Per n. 6 posti culla della Terapia Intensiva Neonatale sono altresì necessari i seguenti capi per ogni culla:</b>	
	n. 5	telini colorati per incubatrici cm. 80x50
	n. 2,5	copripiumini cm. 70x55
	n. 1	telini colorati per fasciatoi e culle
	n. 2	canottiere o body in cotone taglia zero
	n. 2	canottiere o body in lana taglia zero
	n. 2,25	tuta in ciniglia o spugna
	n. 2,25	pagliaccetto corto in cotone
	n. 1 paio	calzini in cotone
	n. 1 paio	scarpette in lana
	n. 1,25	cappellino in cotone
	n. 4	bavaglioli
	n. 1	asciugamano viso cm. 60x90
	n. 0,2	asciugapiatti cm. 60x90
	n. 0,25	straccio per pavimento e/o camicia per radazza (secondo le richieste di ciascun C.d.C.)
	n. 2,5	teli azzurri cm. 50x50 (per centro immaturi)
	<b>Per coprire i fabbisogni di attività extra degenza le quantità devono essere aumentate del 30%</b>	
E)	<b>Per circa n. 500 posti letto per il fabbisogno delle Sale Operatorie</b> , sebbene in tutte si utilizzi teleria monouso, devono essere consegnati giornalmente quantitativi di teleria azzurra/blu indicati nelle rispettive schede di dotazione. Le dimensioni dei capi occorrenti sono le seguenti:	
	n. 0,75	teli azzurri/blu PICCOLI (cm. 90x120)
	n. 0,30	teli azzurri/blu MEDI (cm. 150x300)
	n. 0,45	teli azzurri/blu GRANDI (cm. 150x440) (containers)
	n. 2,25	telini bianchi 120 x 90 per n. 29 posti letto risveglio
	n. 1	lenzuolo cm. 160x260 – orlo finito
	n. 1,5	traverse cm. 120x180
	n. 0,5	Traverse o teli doccia bianchi per spogliatoi Blocco operatorio
	<b>Per coprire i fabbisogni di attività extra degenza le quantità devono essere aumentate del 30%</b>	
<b>Inoltre, il servizio di noleggio comprende per ogni singolo posto letto anche i seguenti articoli:</b>		
	<b>Per circa n. 700 posti letto adulti e pediatrici:</b>	
	n. 2,5	coperta in materiale ignifugo cm. 160x210
	n. 2,50	guanciale completo di fodera di contenimento con cerniera lampo (per le Ortopedie min. 3 o 4), ignifugo CL.1
	n. 3	cover per guanciale, ignifuga Classe 1
	n. 1,25	materasso (dim. 90x200x14/16 cm.) completo di fodera con cerniera lampo su almeno due lati, ignifugo CL.1
	n. 2,50	cover per materasso, ignifuga Classe 1
	<b>Per n. 21 posti culla (Assistenza e Patologia Neonatale):</b>	
	n. 2	coperte in pile in colori pastello cm. 110x80 (per Patologia Neonat. cm. 90x60), ignifuga
	n. 2	cuscini cm. 40x25 completo di fodera con cerniera lampo, ignifugo CL.1
	n. 1,5	Materasso ignifugo cm. 90x60 circa (compreso quantitativo adeguato al fabbisogno di fodere con cerniera lampo su due lati)
	n. 2,00	cover per materasso, ignifuga Classe 1
	<b>Per n. 6 posti culla della Terapia Intensiva Neonatale:</b>	
	n. 1,5	materasso per incubatrice cm. 90x40 (compreso quantitativo adeguato al fabbisogno di fodere con cerniera lampo su due lati)

L'Impresa è in ogni caso obbligata ad effettuare il servizio per quel maggior o minor quantitativo che la Committente richiederà in relazione al suo fabbisogno, senza nulla pretendere a titolo di ulteriore compenso oltre il prezzo di offerta, fermo restando franchigia sopra espressa. Deve, altresì, fornire altri effetti (inclusa la confezione a carico dell'Impresa) non previsti nel presente Capitolato al verificarsi di specifiche esigenze ora non prevedibili che venissero avanzate dai reparti, ambulatori, servizi e Sale Operatorie, nonché deve fornire effetti, che, seppur previsti dal presente Capitolato, occorressero in misure e dimensioni diverse da quelle indicate.

## ART. 12 – QUANTITÀ CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE

Per quanto riguarda le divise, l'Impresa deve attenersi alle norme e regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle normative UNI, ed alle dotazioni qui di seguito previste.

L'Impresa deve provvedere alla fornitura, sin dall'inizio del contratto, delle divise e degli altri indumenti di lavoro, garantendo il cambio almeno giornaliero di tutti gli operatori sanitari e non sanitari presenti nei presidi ospedalieri, nonché l'eventuale cambio dei capi che venissero accidentalmente imbrattati nel corso dell'attività lavorativa.

Per quanto concerne gli operatori delle sale operatorie, delle terapie intensive e dei reparti con degenti immunodepressi, l'Impresa deve prevedere più di un cambio giornaliero.

In ogni caso la Committente non ammette l'uso di capi non conformi o indecorosi, anche riguardo alla loro vestibilità (ossia non troppo larghi o stretti, né troppo lunghi o corti), senza rammendi evidenti, per cui l'Impresa deve provvedere alla eliminazione e sostituzione dei capi che ciascun operatore, o, nel caso di dotazione di reparto, il coordinatore del settore respingerà all'operatore di guardaroba dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta alla sostituzione dei capi usurati o divenuti per qualsiasi motivo inutilizzabili. Qualora non vi provveda autonomamente deve procedere con tempestività a eliminare e sostituire quei capi che i responsabili dei servizi della Committente riterranno per qualsiasi motivo non più conformi.

La riparazione dei capi deteriorati è ammessa salvo che essa non contrasti, a giudizio insindacabile degli organi competenti della Committente, con la funzionalità e/o con il decoro estetico.

### **Tutti i capi di vestiario facenti parte delle dotazioni devono riportare la denominazione "Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle".**

L'Impresa deve mantenere presso i locali adibiti a guardaroba scorte di capi di vestiario tali da garantire l'immediata vestizione del personale di nuova assunzione e la sostituzione dei capi in dotazione che risultino obsoleti. L'Impresa deve inoltre installare e gestire a sua cura e spese un sistema informatico per il controllo e la gestione dei capi di vestiario di che trattasi, che registri tutti i movimenti sia in entrata che in uscita verso e dalle sedi della Committente. I dati in questione devono essere resi accessibili alla Committente mediante credenziali di ingresso all'applicativo gestionale.

Tutti i capi in dotazione dovranno essere codificati per singolo capo. I capi devono essere assegnati per ogni operatore nelle quantità sotto indicate per ciascuna qualifica. Per ogni qualifica è prevista la personalizzazione mediante bande o profili colorati, cuciti sui colletti o sugli scollari e maniche, come indicato nel prospetto sotto esposto, al fine di facilitare il riconoscimento del personale e consentire il giusto approccio da parte dell'utenza alle diverse qualifiche degli operatori, in particolare modo se appartenenti al comparto sanitario.

La dotazione di capi costituenti i completi degli operatori deve essere consegnata giornalmente al reparto / centro di utilizzo, per essere disponibile a ciascun operatore in servizio, salvo trasferimento ad altro reparto / centro di utilizzo, nel qual caso sarà cura dell'interessato darne avviso agli operatori dell'Impresa addetti allo smistamento presso il guardaroba.

Ad eccezione di quanto di seguito previsto riguardo alla dotazione di capi presso i centri di utilizzo sotto elencati, tutti gli articoli di vestiario componenti le divise devono essere dotati di:

- microchip e codice a barre, o altro sistema proposto dal Fornitore nel progetto di gara: l'etichetta e relativa scritta devono essere ben visibili e leggibili all'interno del colletto per i camici e le casacche ed all'interno della cintura per i pantaloni, in modo da permettere la riconducibilità del capo all'operatore ospedaliero cui è stato consegnato in dotazione, la tracciabilità e il monitoraggio del capo nelle diverse fasi di lavorazione e il numero di lavaggi cui è stato sottoposto;
- serigrafia della Committente (denominazione o logo);
- segno o caratteristica distintiva della qualifica (vedi sotto descrizione della dotazione per qualifica).

L'Impresa deve fornire divise personalizzate esclusivamente agli operatori della S.C. Tecnico, agli operatori autisti del settore Parco Macchine della S.S. Dapo e Logistica, agli addetti dei magazzini/archivi. La Committente si impegna a che il predetto personale provveda a restituire al Fornitore le divise personalizzate concesse in dotazione nei seguenti casi:

- l'operatore cambi funzione e/o qualifica e perciò debba vestire una divisa diversa da quella della quale era stato precedentemente corredato;
- l'operatore interrompa il rapporto di lavoro per dimissioni e/o trasferimento ad altro ente;
- l'operatore cambi taglia e non possa più vestire i capi precedentemente concessi in dotazione.

In tali evenienze i capi in dotazione verranno resi e potranno, se in buono stato, e con le opportune variazioni, essere riutilizzati per altro personale di pari qualifica e taglia.

L'Azienda Ospedaliera provvederà a fornire periodicamente all'Impresa gli elenchi aggiornati riferiti a dipendenti e equiparati, per i quali è prevista la vestizione con la relativa qualifica e matricola.

L'attuale composizione e dotazione regolamentare della divisa da assegnare a seconda della figura professionale del dipendente avente diritto, i colori della divisa per ogni qualifica professionale e categoria di operatori è la seguente:

MEDICI, FARMACISTI, BIOLOGI, FISICI:	5 camici bianchi 6 kimono bianco manica corta 6 pantaloni bianchi
INFERMIERI:	4 felpe o altro capospalla di colore bianco <u>con profilo al collo o taschino di colore blu, per i Coordinatori di colore rosso</u> 6 kimono bianchi manica corta con <u>profilo allo scollo di colore blu, per i Coordinatori di colore rosso</u> 6 pantaloni bianchi
DIETISTE:	3 camici bianchi <u>con profilo al colletto di colore verde</u> 5 kimono bianco manica corta <u>con profilo allo scollo di colore verde</u> 5 pantaloni bianchi
OSTETRICHE:	4 camici bianchi <u>con profilo al colletto di colore lilla</u> 6 kimono bianco manica corta <u>con profilo allo scollo di colore lilla</u> 6 pantaloni bianchi
FISIOTERAPISTI:	3 camici bianchi <u>con profilo al colletto di colore verde</u> 5 pantaloni bianchi 5 polo in cotone bianca o kimono bianco <u>con profilo allo scollo di colore verde</u>
OPERATORI SOCIO SANITARI (O.S.S.)	4 felpe o altro capospalla di colore bianco <u>con profilo al collo o taschino di colore giallo</u>
OPERATORI TECN. ASSISTENZA (O.T.A.) e AUSILIARI:	6 kimono bianco manica corta <u>con profilo allo scollo di colore giallo</u> 6 pantaloni bianchi
TECNICI:	4 camici bianchi <u>con profilo verde al colletto di colore verde, per i Capo Tecnici con profilo di colore rosso</u> 6 kimono bianco manica corta <u>con profilo allo scollo di colore verde, per i Capo Tecnici di colore rosso</u> 6 pantaloni bianchi
ALLIEVI CORSI PROFESSIONI SANITARIE: e ALTRI CORSI DI ENTI PROFESSIONALI	3 felpe o altro capospalla di colore bianco 3 pantaloni verdi con coulisse 3 kimono bianco manica corta
AUTISTI:	5 maglioni invernali in lana idrorepellente o pile blu navy 5 pantaloni arancio ad alta visibilità (DPI II categoria) 5 gilet arancio ad alta visibilità (DPI II categoria) 5 giacca a vento invernale arancio ad alta visibilità (DPI II categoria) 5 maglietta polo in cotone blu navy 1 tute da lavoro intere (n. 1 per cadun operatore)
OPERAI e MAGAZZINIERI:	5 maglioni invernali in lana o pile blu navy 5 pantaloni blu o grigio scuro multitasche (DPI II categoria) 5 camicie in cotone blu manica lunga 5 giacca multitasche blu manica lunga 5 giacca per esterno blu o grigio scuro (DPI II categoria) 5 gilet tecnico multitasche 5 camiciotti estivi blu manica corta oppure t-shirt oppure polo blu (a scelta del dipendente)
AMMINISTRATIVI c/o REPARTI, SERVIZI:	4 felpe o altro capospalla di colore blu 4 pantalone bianco 4 maglietta polo in cotone blu navy

L'Impresa deve provvedere a ulteriore dotazione di divisa da rendere disponibile, senza necessità di personalizzazione sul singolo operatore, presso l'Ospedale A. Carle per i medici che prestano servizio anche nel predetto presidio (es. radiologi, anestesisti).

Oltre alla dotazione sopra descritta per ciascuna categoria di operatori, l'Impresa deve provvedere a consegnare ad uso degli operatori dei Reparti/Servizi e/o Centro di Costo di seguito elencati il fabbisogno giornaliero dei capi (pantaloni + kimono) costituenti dotazione indistinta (ossia non personalizzata) di reparto:

- Sale operatorie del Blocco Operatorio Polivalente;
- Sale operatorie del Blocco Operatorio Specialistico e della Sala Ibrida;
- Medici e operatori del laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia;
- Medici di Anatomia Patologica;
- Medici e operatori della S.C. Gastroenterologia – ERCP presso il Servizio di Radiodiagnostica;
- Medici e operatori del servizio di Angiografia
- Medici e operatori di Rianimazione e di Pronto Soccorso;

- Medici e operatori della Terapia Intensiva Neonatale, delle Sale Parto e di Ostetricia;
- Medici e operatori della Terapia Intensiva Cardiochirurgica;
- Medici e operatori del Servizio Dialisi dei presidi S. Croce e Carle;
- Medici e operatori del D.H. Oncologico;
- Medici e operatori degli Ambulatori Chirurgici e di quelli di Dermatologia, Nefrologia e Pneumologia;
- Operatori del Servizio Centrale di sterilizzazione.

Per gli operatori delle aree interventistiche e/o delle strutture sopraelencate la dotazione di capi che l'Impresa deve fornire deve essere di colore verde.

Per quanto concerne il personale del Blocco Operatorio Specialistico e per la Sala Ibrida l'Impresa deve fornire la predetta dotazione (stimati 6 completi per cadun operatore) in colore arancio.

Per gli operatori in servizio nel Blocco Operatorio Polivalente la dotazione di capi che l'Impresa deve fornire deve essere di colore differente dal verde e dall'arancio (da valutare nell'offerta di gara).

Per il personale della S.C. Pediatria è prevista una dotazione di capi colorati o fantasia, in ogni caso, diversi dal bianco, dal verde o dall'arancio (da valutate nell'offerta di gara).

Per le dotazioni di reparto, di cui all'elenco sopra esposto, si prevede almeno un cambio al giorno per ogni operatore in servizio, nelle unità operative di competenza. La quantità degli indumenti da assegnare ai suddetti centri di costo varierà in relazione al numero effettivo dei dipendenti mediamente presenti.

Anche i capi facenti parte delle dotazioni di reparto devono riportare la serigrafia (logo o denominazione) della Committente, devono essere dotati di microchip e codice a barre indicante il reparto o centro di utilizzo, in modo da consentirne la riconducibilità al centro di costo, la tracciabilità e il monitoraggio nelle diverse fasi di lavorazione e il numero di lavaggi cui è stato sottoposto ciascun capo. Detti capi devono essere forniti in base a taglie standard, non adattate alla vestibilità dell'operatore, salvo particolari esigenze dovute a operatori fuori taglia.

Il Fornitore si impegna a fornire, senza aggravio di spesa per la Committente, apposite divise, nel caso in cui al personale siano riscontrate intolleranze da tessuti debitamente certificate dall'autorità sanitarie competente.

Per i medici che svolgono attività di Libera Professione Intramurale è prevista l'ulteriore dotazione di camici non personalizzati presso gli ambulatori attualmente situati presso l'Ospedale A. Carle (attualmente i medici che prestano l'attività predetta, circa 1 volta/settimana, sono n. 100).

Per gli allievi dei Corsi di Laurea Infermieristica non è previsto il servizio di lavaggio delle divise, in quanto il servizio viene limitato alla sola fornitura a noleggio e alla distribuzione di n. 3 completi personalizzati, in base alla dotazione sopra indicata al decimo capoverso, comprensiva di eventuali riparazioni, che si rendessero necessarie nel periodo. Ogni anno l'Impresa deve provvedere alla vestizione di circa n. 130 nuovi allievi, che ne continueranno a usufruire nei successivi due anni di corso, salvo eventuali abbandoni da parte di alcuni allievi.

### ART. 13 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE BIANCHERIA E VESTIARIO

L'Impresa deve acquistare o confezionare in proprio i capi di biancheria e vestiario occorrenti al servizio in contratto e consegnarli lavati e stirati.

L'Impresa deve essere sempre fornita di scorte sufficienti per ciascun capo necessario ai reparti/servizi della Committente. In particolare, i capi maggiormente usati di biancheria piana e divise che la Ditta deve noleggiare, trattare e fornire con continuità sono quelli sotto elencati.

#### - BIANCHERIA -

I capi da fornire in noleggio devono essere confezionati, salvo diversi accordi con la Committente, con tessuti ipoallergici e atossici, aventi i seguenti requisiti minimi indicati nelle successive schede.

Le misure dei capi indicate vanno intese (per ogni capo indicato) a nuovo, con tolleranza al restringimento /accorciamento come da indicazioni, in assenza di indicazioni la tolleranza si intende pari pari al +/- 10%.

- a) per **copriletti** (con etichetta indicante la composizione) in tessuto candido 1 ritorto; per letti pediatrici e copriculle colorati o fantasia vivace:

#### CARATTERISTICHE

#### NORMA DI RIFERIMENTO

#### VALORE

Composizione	Legge 883/73 e s.m.i. (DL 194/99)	100% cotone
Peso	UNI 8099/80	245 gr/mq +- 7%
Altezza	UNI 5114/82	≥cm. 140
Armatura	UNI 9275/88	Fasciato raso operato
Massa areica (peso)	UNI 9275/88	(g/m²) 245 ± 7%
Titolo ordito	EN 1049-2/96	Ne 16 ± 2
Titolo trama	EN 1049-2/96	Ne 12 ± 2
Fili/cm	UNI EN ISO 13934-1	30 /cm ± 2
Trame/cm	UNI EN ISO 13934-1	20 /cm ± 2
Resistenza a trazione ordito (carico di rottura)		kg. 64 - 5%
Resistenza a trazione trama (carico di rottura)		kg. 51 - 5%
Certificazione ecologica	Certificazione Oeko – test standard 100	

b) **per lenzuola, traverse, federe** - tessuto candido doppio ritorto:

CARATTERISTICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Composizione	Legge 883/73 e s.m.i. (DL 194/99)	100% cotone
Tipo filato		cardato
Altezza		cm. 180 ± 7%
Colorante utilizzato		bianco ottico
Trattamenti e finissaggio		candeggio ottico, non sanfor
Armatura	UNI 8099/80	Tela 1/1
Massa areica (peso)	UNI 5114/82	185 gr/m² ± 7%
Titolo ordito	UNI 9275/88	Tex 36 - Ne 16 ± 2
Titolo trama	UNI 9275/88	Tex 36 - Ne 16 ± 2
Fili/cm	EN 1049-2/96	24 ± 2
Trame/cm	EN 1049-2/96	24 ± 2
Resistenza a trazione ordito (carico di rottura)	UNI EN ISO 13934-1	Ordito min. 54 daN
Resistenza a trazione trama (carico di rottura)	UNI EN ISO 13934-1	Trama min. 54 daN
Certificazione ecologica	Certificazione Oeko – test standard 100	

Le **lenzuola** dovranno essere confezionate, salvo diversi accordi con la Committente, in tela cotone candida in altezza cm. 160 tagliata a mt. 3,10 finito, orlo testa cm. 2, orlo fondo 1 cm. con stabilità al lavaggio (restringimento/accorciamento) contenuta tassativamente entro il 10%.

Nel caso di pazienti sensibili che manifestino una qualche reazione cutanea, l'Impresa deve disporre presso la sede della Committente di un quantitativo minimo di set monouso di lenzuola, traverse e federe da poter fornire su richiesta del reparto (minimo 20 set).

- c) per **asciugamani** viso e ospite e accappatoi in spugna di colore bianco:

CARATTERISTICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Composizione	UNI 5114/82	100% cotone
Altezza	UNI 9275/88	cm. 90 ± 7%
Trattamenti e finissaggio	UNI 9275/88	
Massa areica (peso)	EN 1049-2/96	(g/m <sup>2</sup> ) 420 ± 7%
	EN 1049-2/96	
	UNI EN ISO 13934-1	
	UNI EN ISO 13934-1	
Certificazione ecologica	Certificazione Oeko – test standard 100	

- d) per **canovacci e asciugapiatti** - tela candida 1 ritorto:

CARATTERISTICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Composizione	UNI 8099/80	100% cotone
Altezza	UNI 5114/82	cm. 60 ± 7%
Colorante utilizzato	UNI 9275/88	
Trattamenti e finissaggio	UNI 9275/88	non sanfor
Armatura	EN 1049-2/96	
	EN 1049-2/96	
	UNI EN ISO 13934-1	
	UNI EN ISO 13934-1	
Certificazione ecologica	Certificazione Oeko – test standard 100	

- e) per i **teli e telini bianchi, verdi, blu/azzurri** - tela azzurra doppio ritorto:

CARATTERISTICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Composizione		100% cotone
Altezza		Formati da descrizione ± 7%
Colorante utilizzato		Bianco o indantrene
Trattamenti e finissaggio		non sanfor
Armatura	UNI 8099/80	tela
Massa areica (peso)	UNI 5114/82	(g/m <sup>2</sup> ) 185 ± 7%
Titolo ordito	UNI 9275/88	Ne 16 ± 2
Titolo trama	UNI 9275/88	Ne 16 ± 2
Fili/cm	EN 1049-2/96	24 ± 3
Trame/cm	EN 1049-2/96	24 ± 3
Resistenza a trazione ordito (carico di rottura)	UNI EN ISO 13934-1	kg. 70 – 5%
Resistenza a trazione trama (carico di rottura)	UNI EN ISO 13934-1	kg. 70 – 5%
Certificazione ecologica	Oeko-Test standard 100	

- f) le **traverse triplo strato** (tipo Sanipad) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: circa cm. 90x175 (con bordi)  
 Tessuto: poliestere resistente  
 Superficie: misto cotone e poliestere  
 Strato assorbente: poliestere, non tessuto, trapuntato, con tessuto di superficie  
 Aspetto esterno della barriera: 100% impermeabile, assorbente e filtrante, rifinito bordiera liscia.

- g) **Materassi** (marchiati CE):

Dimensioni: cm. 190/200x80/90x15h (per letto adulti) e cm. 150x70x15h (per letti pediatrici), comunque adeguate ai letti in dotazione.

Imbottitura: i materassi interi con anima centrale dovranno essere realizzati in poliuretano espanso con densità non inferiore a 30 kg./m.<sup>3</sup> (pediatrici) e non inferiore a 35 kg./m.<sup>3</sup> (adulti) a cellule aperte, ignifugo (Classe 1|M), indeformabile, traspirante, inodore, atossico, anallergico, antibatterico, inattaccabile da muffe e insetti, latex free preferibilmente a lastra unica per maggiore compatibilità con i letti articolati presenti in azienda, tagliata con tecnologia a lama, per evitare la produzione di particelle di sfaldamento e/o polveri. Dimensioni compatibili con i letti in uso in azienda. Preferibilmente con i 4 angoli smussati per consentire un'ampia adattabilità ai letti in dotazione. Prevedere una prolunga nei casi di pazienti più alti. Lavabile, sanificabile, autoclavabile, senza produzione alcuna di polveri o materiale di sfaldamento.

- h) **Copertura per materasso / cover** (marchiata CE):

Completamente avvolgente il materasso e asportabile per mezzo di cerniera su almeno due lati; la cerniera deve



essere robusta e protetta da una adeguata copertura per impedire ai liquidi di penetrare all'interno del materasso. Dotato di robuste maniglie laterali per facilitare gli operatori durante la movimentazione del materasso. Tessuto bielastico e traspirante su entrambi i lati, ignifugo permanente (classe 1 D.M.), impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo, preferibilmente termosaldato per prevenire la penetrazione di liquidi all'interno del materasso. Latex free. Ignifugo. Anallergico, antistatico. Caratteristiche attestate da conseguente etichetta. Dimensioni adeguate al materasso: non troppo aderente, deve consentire l'adattamento della superficie del materasso alla conformazione e al peso del paziente evitando l'effetto "amaca". Resistente a trazioni, strappi, perforazioni. Facile da pulire con acqua e detergente, lavabile in lavatrice minimo a 60° C, sanificabile e disinfettabile con i comuni disinfettanti ospedalieri, autoclavabile. Munito di etichetta riportante segni grafici per la corretta manutenzione del prodotto

i) **Guanciali antisoffoco** (marchiati CE):

*dimensioni:* cm. 70x45x12h.

*imbottitura:* i guanciali devono essere realizzati con anima centrale in poliuretano espanso, densità 30 kg. al m.<sup>3</sup> (± 5%) circa, a cellule aperte, ignifugo permanente (classe 1M), indeformabile, traspirante, atossico, anallergico, antibatterico, inattaccabile da muffe ed insetti, rivestita da un interposto in poliestere 100%. L'imbottitura deve essere composta in materiale atto ad evitare la produzione di particelle di sfaldamento e/o polveri.

*fodera:* il rivestimento esterno del guanciale deve essere realizzato in materiale irrestringibile in trevira c.s. da gr. 200/mq circa intrinsecamente ignifuga, traspirante, antistatica, resistente ai liquidi, latex-free, confezionata con rimagliatura interna, patella su un lato corto, munita di etichetta con segni grafici di manutenzione, comunque lavabile ad alta temperatura.

l) **Copertura per guanciale / cover** (marchiata CE):

Completamente avvolgente il guanciale e agevolmente asportabile grazie ad apertura/chiusura su un lato. Tessuto Anallergico, antistatico e atossico, traspirante su entrambi i lati, resistente a strappi e perforazioni. Impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo. Latex free. In tessuto ignifugo (classe 1 D.M.). Caratteristiche attestate da conseguente etichetta. Dimensioni adeguate al guanciale: non troppo aderente, deve consentire l'agevole inserimento del guanciale e l'adattamento della superficie del guanciale alla conformazione e al peso della testa del paziente evitando l'effetto "buco". Lavabile in lavatrice minimo a 60° C, sanificabile e disinfettabile con i comuni disinfettanti ospedalieri, autoclavabile. Munito di etichetta che riporta segni grafici per la corretta manutenzione del prodotto.

I capi di materasseria forniti dovranno essere omologati in classe di reazione al fuoco 1-IM (UNO I EMME) e certificati dal Ministero dell'Interno. L'omologazione deve essere riferita all'intero manufatto e non ai singoli componenti, come prevede il D.M. 26/06/84 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25/08/04.

Le operazioni di manutenzione dei capi ignifughi di materasseria dovranno essere effettuate nel pieno rispetto dei metodi e di quanto previsto nelle Omologazioni Ministeriali.

**Tutti i capi di materasseria dovranno essere costruiti in modo da garantire la sanificazione e disinfezione senza alcuna alterazione dei singoli componenti.**

**- ULTERIORE DOTAZIONE BIANCHERIA PER LA CASA DI CURA -**

**TOVAGLIA – TOVAGLIA AMERICANA – TOVAGLIOLI IN COTONE FIANDRA:**

CARATTERISTICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Composizione		100% cotone
Altezza (tovaglia)		≥ cm. 220 ± 7%
Colorante utilizzato		
Trattamenti e finissaggio		Non sanfor
Armatura	UNI 8099/80	
Massa areica (peso)	UNI 5114/82	(g/m <sup>2</sup> ) 245 ± 7%
Titolo ordito	UNI 9275/88	Ne 40 ± 2
Titolo trama	UNI 9275/88	Ne 30 ± 2
Fili/cm	EN 1049-2/96	77 ± 3
Trame/cm	EN 1049-2/96	29 ± 3
Resistenza a trazione ordito (carico di rottura)	UNI EN ISO 13934-1	
Resistenza a trazione trama (carico di rottura)	UNI EN ISO 13934-1	
Certificazione ecologica	Oeko-Test standard 100	

**ACCAPPATOIO IN SPUGNA BIANCO:**

CARATTERISTICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Composizione (vedi asciugamani)		100% cotone
Massa areica (peso)	UNI 8099/80	≥500 gr/mq <i>oggetto di</i>

Colorante utilizzato	UNI 9275/88	<i>progetto</i>
Trattamenti e finissaggio	UNI 9275/88	Bianco o indantrene
FOGGIA:	EN 1049-2/96	Non sanfor
Allacciatura anteriore con cintura, nr. 2 tasche + 1 taschino	EN 1049-2/96	
Collo con cappuccio, Maniche lunghe		
Orli: cm. 2 rigirati sotto		
Etichette: etichette con composizione		
Certificazione ecologica	Oeko-Test standard 100	

### - CAPI DI VESTIARIO -

I capi di vestiario saranno completamente bianchi per i medici, mentre avranno profilo colorato differente per ognuna delle altre categorie di operatori sanitari.

Oltre alla divisa bianca è prevista divisa colorata per ogni operatore delle strutture delle aree interventistiche, critiche e semicritiche, secondo quanto riportato all'art. 12.

I capi di vestiario attualmente in uso hanno le sotto descritte seguenti caratteristiche e fogge. Ad ogni buon conto l'Impresa potrà immettere modelli aventi altri requisiti e foggia, salvo accettazione della Committente:

**CAMICE PER UOMO** dovranno essere confezionati secondo i seguenti requisiti:

- Tessuto impiegato: cotone 100% AMERICA 1°
- Armatura: 3/1 - Rasatello Sanfor bianco
- Dati tecnici: peso al mq. gr. 200/220 ca., ordito titolo 20/1; trama titolo 20/1; fili in ordito n. 44/cm.; battute in trama n. 20-22/cm. ca.; stabilità ai lavaggi: rientro inferiore a 1,5%.
- Finissaggio: sanforizzato, mercerizzato e con bruciapelo;
- Foggia: abbottonatura centrale anteriore, collo a reverse, due tasche ed un taschino applicato sul lato sinistro, martingala fissa cucita ai lati e apertura al centro, con due bottoni finita a punta, manica lunga in un pezzo; con orlo-polsino o elastico al polso; spacco centrale posteriore; orlo al fondo. Pinces: per linea vita, da ascelle alla tasca; Profilo visibile e colorato dove previsto.
- Cuciture e bottoni: ribattute; orlo al fondo cm. 3; orlo alle maniche ed alle tasche cm. 2,5; punti n° 6 al cm.; refe impiegato puro cotone; n° 4 bottoni - tipo infrangibile a 2 fori;

**CAMICE PER DONNA:** dovranno essere confezionati secondo i seguenti requisiti:

- Tessuto impiegato: cotone 100% AMERICA 1°
- Armatura: 3/1 - Rasatello Sanfor bianco
- Dati tecnici: peso al mq. gr. 200/220 ca., ordito titolo 20/1; trama titolo 20/1; fili in ordito n. 44/cm.; battute in trama n. 20-22/cm. ca.; stabilità ai lavaggi: rientro inferiore a 1,5%.
- Finissaggio: sanforizzato, mercerizzato e con bruciapelo;
- Foggia: abbottonatura centrale anteriore, collo reverse, maniche lunghe con orlo-polsino o elastico al polso, due tasche e un taschino applicato sul lato sinistro, pince posizione seno, senza spacco posteriore, martingala fissa cucita ai lati ed aperta al centro con due bottoni; Profilo visibile e colorato dove previsto.
- Cuciture e bottoni: ribattute; orlo al fondo cm. 3; orlo alle maniche ed alle tasche cm. 2,5; punti n° 6 al cm.; refe impiegato puro cotone; n. 4 bottoni - tipo infrangibile a 2 fori.

**PANTALONI UNISEX BIANCO PER PERSONALE SANITARIO e PARASANITARIO** - dovranno essere confezionati secondo i seguenti requisiti:

- Tessuto impiegato: armatura 3/1, ordito ritorto, cotone 100% AMERICA 1°;
- Dati tecnici: peso al mq. gr. 200/220 ca., ordito titolo 20/1; trama titolo 20/1; fili in ordito n. 44/cm.; battute in trama n. 20-22/cm. ca.; stabilità ai lavaggi: rientro inferiore a 1,5%.
- Finissaggio: bianco ottico, bruciapelo, mercerizzato, sanforizzato;
- Foggia: due tasche applicate anteriori e tasca posteriore con fermatura a velcro, con coulisse con asola centrale anteriore per uscita esterna della fettuccia o con elastico; fondo calzone cm. 20 finito, lunghezza almeno cm. 120 dalla vita;
- Cuciture: normali con sopraggitto, lungo la gamba esternamente, punti 6 al cm.; refe impiegato puro cotone.

**PANTALONI UNISEX DI COLORE ARANCIO, VERDE O ALTRO COLORE O FANTASIA-** dovranno essere confezionati secondo i seguenti requisiti:

- Tessuto impiegato: tela trama liscia in cotone 100% sanfor indanthren;
- Dati tecnici: armatura tela 1/1, peso al mq. gr. 190/200 ca., sanforizzato mercerizzato; colore resistente ai lavaggi industriali;
- Foggia: con coulisse con asola centrale anteriore per uscita esterna della fettuccia o con elastico, due tasche applicate anteriori e tasca posteriore con fermatura a velcro da cm. 15x15; fondo calzone cm. 20 finito lunghezza almeno cm. 120 dalla vita;

- Cuciture: normali con soprappiù, lungo la gamba esternamente; punti 6 al cm.; refe impiegato puro cotone.

**KIMONO UNISEX MANICA CORTA (di colore unito bianco, o verde, o arancio, o altro colore adottato per Sale e Blocchi operatori e Pediatria) -** dovranno essere confezionati secondo i seguenti requisiti:

- Tessuto impiegato: cotone 100% AMERICA 1° Sanfor trama liscia armatura tela doppio ritorto, tela 1/1;
- Dati tecnici: peso al mq. gr. 190; ordito titolo 20/1; trama titolo 20/1; fili in ordito n. 44; battute in trama n. 24/cm.; Stabilità dimensionale ai lavaggi: rientro inferiore a 1,5%.
- Foggia: maniche a kimono corte, girocollo o scollo a V di apertura il più ridotta possibile, un taschino applicato a sinistra diviso in due sezioni di cui la più ampia con passante per l'orologio, e due tasche in basso lateralmente, spacchetti laterali di cm. 10/15; Profilo visibile e colorato dove previsto.
- Cuciture: senza ribattuta, orlo alle maniche cm. 2,5; punti n° 6 al cm.; refe impiegato puro cotone.

**CAMICI PER PAZIENTI** - dovranno essere confezionati secondo i seguenti requisiti:

- Tessuto impiegato: tela puro cotone 100% AMERICA 1° candida leggera armatura tela "water" non ritorto; sanforizzato, mercerizzato, bruciapelo;
- Dati tecnici: peso gr/mq  $\geq$  gr/mq 150 circa, ordito titolo 20/1; trama titolo 20/1;
- Foggia: liscia sul davanti, rinforzo sul collo, apertura centrale posteriore con almeno tre punti di chiusura a mezzo fettuccia, senza bottoni, manica corta; tagli da XS a XXL;
- Cuciture: normali; orlo al fondo di cm. 1; punti n. 6 per centimetro.

**CAPOSPALLA UNISEX BIANCHI PER INFERMIERI, OSS, OTA e ALLIEVI** - dovranno essere confezionati secondo i seguenti requisiti:

- Tessuto impiegato: felpa in cotone minimo 70% e acrilico 30% o in pile, tinta unita bianca, collo a lupetto, manica lunga, con cerniera anteriore;
- Dati tecnici: se in felpa di cotone peso al mq. gr. 275 circa, trama titolo cotone 20/1;
- Foggia: accollato; cuciture: unito a tagliacuci, collo ribattuto a 2 aghi, allacciatura centrale con 5 bottoni o cerniera, manica lunga.

**MAGLIETTE ESTIVE BLU PER OPERAI** - modello T-Shirt o polo, 100% cotone, colore blu, manica corta, girocollo, peso al mq./gr. 180 minimo. Taglia: L, XL, XXL.

**MAGLIE BLU MANICA LUNGA INVERNALI PER AUTISTI e OPERAI:** in pile o in filato 70% pura lana vergine merino; 30% acrilico, tessitura in maglia rasata, girocollo, colore blu navy con spalline, toppe sui gomiti, antipeeling. Peso medio al mq. gr. 300 circa. Taglia: da S a XXL.

**CAMICIE, GILETS E CAMICIOTTI PER OPERAI E MAGAZZINIERI:**

tela 100% cotone 200 gr./mq. ( $\pm$  10%), 2 taschini anteriori con portapenna, colore blu navy manica corta o lunga (a seconda della stagione); gilet multitasche di cui almeno due richiudibili.

**GIACCHE E PANTALONI BLU O GRIGIO SCURO PER OPERAIO, TECNICI E MAGAZZINIERE (circa n.50 operatori) – DPI II CATEGORIA:**

in cotone minimo 50% e poliestere o materiale migliore. I capi di vestiario dispositivi di protezione individuale previsti per operai e magazzinieri dovranno rispettare le vigenti normative relative alle attività svolte dagli operatori (EN ISO 13688:2013, EN 13934-1, ecc.); doppio ritorto, almeno 250gr/mq., taglio ergonomico, pantaloni con multitasche rinforzate, giacche con tasche interne ed esterne: l'offerta dovrà riportare la corrispondenza del capo all'utilizzo indicato.

**PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ PER AUTISTI – DPI:**

Pantalone semplificato (con etichettatura applicata in modo ben visibile sull'indumento conforme alle vigenti normative UNI EN 20471:2013 classe 2 e 13688:2013) di colore arancio, tessuto indistruttibile composto da almeno il 50% di fibra di cotone e da fibra sintetica, peso 270 gr./mq., idrorepellente, antiacido, traspirante chiusura anteriore con cerniera e bottone, due tasche interne chiuse con cerniera, due tasche esterne sulle cosce chiusura con velcro e pattina, due tasche posteriori, passanti per cintura, bande in materiale luminescente e retroriflettente.

**GILET AD ALTA VISIBILITÀ PER AUTISTI – DPI:**

Gilet smanicato, (etichettato vigente normativa UNI EN di riferimento), di colore arancio fluo, tessuto indistruttibile, chiusura anteriore con cerniera lampo, sei tasche anteriori con cerniera, doppie bande rifrangenti reflexite. Classe e composizione del tessuto come indicate per il capo sopra specificato.

**GIACCA ANTIFREDDO AD ALTA VISIBILITÀ PER AUTISTI – DPI:**

Giaccone di colore arancio fluo con bande rinfrangenti, triplo uso (primavera - estate – inverno) con maniche ed interno sfoderabili e/o staccabili, comprensivo di stampa ad 1 colore, conforme a norme UNI EN di riferimento (20471:2013, 343:2008, 14058:2004, 13688:2013).

### **TUTE DA LAVORO PER AUTISTI:**

Tute da lavoro intere con cerniere in massaua 100% cotone America 1<sup>^</sup>, colore blu, manica lunga, elastico posteriore in vita, 2 taschini in alto con pattina chiusa da bottone, 2 tasche anteriori applicate in basso, tasca posteriore applicata con bottone.

### **CAMICIE e CAMICIOTTI PER AUTISTI**

Camicia colore azzurro (per autisti in viaggi di rappresentanza), camicia di colore arancio (per autisti ambulanze) tessuto 100% cotone Oxford, peso gr/mq  $\geq$  gr/mq 160, modello con manica lunga e manica corta, spalline porta gradi, taschini e pattine, senza stemmi.

### **POLO PER FISIOTERAPISTI / AUTISTI / AMMINISTRATIVI:**

- tessuto 100% cotone
- colore bianco (per fisioterapisti) o blu (per autisti e amministrativi reparti sanitari)
- manica corta
- peso al mq. minimo gr. 180.

**TUTINE:** per neonati taglia O: in spugna ciniglia, di colore neutro (verde acqua o giallo) composizione 80% puro cotone e 20% poliestere.

**MAGLIETTE INTIME:** per neonati taglia 0, doppio strato puro cotone 100% a contatto con la pelle e pura lana vergine merino in esterno. Manica corta o lunga (a necessità e/o stagione).

I capi i cui requisiti non sono qui descritti dovranno essere sottoposti alla visione ed approvazione della Committente, prima della messa in circolo.

Sono esclusi dal noleggio, e perciò vietati, tutti quegli articoli la cui qualità dei tessuti non corrisponda in ogni particolare tecnico alle norme ed ai controlli stabiliti dall'UNI - Ente Nazionale di Unificazione.

I valori di solidità delle tinte dovranno essere i seguenti:

- al lavaggio a caldo (a norma UNI): 4-5
- alla sbianca con ipoclorito (a norma UNI): 4-5
- alla sterilizzazione: 3.5-4.5

I tessuti usati dovranno essere regolari, uniformi, esenti da qualsiasi difetto di lavorazione.

I titoli si riferiscono a filati già tessuti e non a filati da impiegare.

Le cimosse della tela dovranno essere ben finite e non più di 1/2 cm. di larghezza.

La stabilità dimensionale al lavaggio per il confezionato e le telerie per lenzuola e traverse è ritenuta clausola essenziale.

Ogni e qualsiasi capo di vestiario, biancheria piana e materasseria fornito dall'Impresa nel servizio oggetto del presente Capitolato deve essere etichettato in modo da attestare i requisiti e la composizione valutata in sede di offerta.

## **TITOLO III – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 14 - CADENZA NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'esecuzione del servizio è prevista per sette giorni alla settimana (previ accordi con la Direzione Sanitaria in caso di festività infrasettimanali) e, in caso di necessità, su richiesta della Committente anche nei giorni festivi.

Pertanto, nelle giornate prefestive l'Impresa deve consegnare ai reparti e servizi, per ogni tipologia di biancheria, un quantitativo pari al doppio del fabbisogno previsto giornalmente come reintegro delle quantità indicate nelle schede di dotazione.

In ogni caso, la frequenza di consegna è specificata per ciascun reparto nella rispettiva scheda di dotazione (vedi allegato 2 al Capitolato).

L'Impresa deve tassativamente consegnare direttamente ai reparti, servizi, sale operatorie ed ambulatori degli Ospedali entro e non oltre i termini di seguito indicati, la biancheria perfettamente lavata, asciugata, stirata, piegata e rammendata o termosaldato nello stesso colore del capo, tutta la biancheria piana a noleggio prelevata giornalmente, come pure deve consegnare direttamente nei reparti, servizi, sale operatorie ed ambulatori negli stessi termini i capi confezionati utilizzati dal personale, dopo il trattamento eseguito con le modalità previste per la biancheria piana e completamente riparati; le consegne devono essere eseguite mediante la suddivisione degli effetti per ogni singola tipologia di articolo (lenzuola, federe, traverse, asciugamani, teli, etc., camici, giacche bianche, giacche colorate, etc.).

Tutte le divise del personale, sia quelle bianche che quelle colorate, devono essere consegnate pulite tempestivamente, comunque in modo tale da garantire il cambio giornaliero per ciascun dipendente, con particolare riguardo agli operatori del settore sanitario.

## ART. 15 - TEMPI E ORARI DI SERVIZIO

**Il prelievo della biancheria sporca** nei Reparti e/o nello stoccaggio deve avvenire più volte durante la giornata. **La distribuzione della biancheria pulita** ai Reparti, Servizi, Sale Operatorie ed ambulatori deve avvenire inderogabilmente entro le ore 8 del mattino, ed in caso sia prevista la consegna bigiornaliera, con orario pomeridiano da concordare con i Coordinatori interessati.

Il servizio deve assicurare:

- il rifornimento di tutti i dispositivi necessari al ripristino della dotazione d'uso di ogni Centro di utilizzo / Reparto / Centro di costo, direttamente alla area o armadio o carrello individuato per lo stoccaggio presso i medesimi. Tale attività deve essere effettuata in piena autonomia dal personale dell'Impresa, nel rispetto degli orari indicati nel piano proposto in sede di offerta, da condividere prima dell'avvio del servizio con la Direzione Sanitaria di presidio e il Di.P.sa.;
- il ritiro presso ognuna delle Strutture di utilizzo di tutti i dispositivi riutilizzabili da ricondizionare;
- il ritiro presso il Centro di utilizzo, che ne ha richiesto la sostituzione, dei materassi da ricondizionare con contestuale consegna del medesimo numero di dispositivi puliti. Tale intervento dovrà essere effettuato entro 30 minuti dalla richiesta, quantomeno dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle 13,00 del sabato;
- la gestione dei guardaroba/magazzini, inclusa la gestione della distribuzione della biancheria confezionata, che deve garantire l'orario minimo di apertura, come di seguito specificato;
- **il guardaroba**, salvo diversi specifici accordi con la Committente, deve rispettare l'orario di apertura continuata, in modo da agevolare il personale utilizzatore di biancheria confezionata, dal lunedì al venerdì (festività infrasettimanali escluse) dalle ore 7,30 alle ore 14,30 e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 11,30 su entrambi i presidi ospedalieri.
- ogni altra movimentazione interna ed esterna ai presidi ospedalieri necessaria anche se non esplicitamente indicata (per es. ad oggi per il Centro Prelievi e per la sede dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie).

Il prelievo per il trattamento a secco dei capi di vestiario che necessitano di tale tipologia di lavaggio, nonché di altri capi di biancheria e di eventuali effetti personali dei degenti (cfr. in proposito precedente art. 3), deve essere effettuato almeno bisettimanalmente (nei giorni da concordare con la Committente), come pure il lavaggio separato delle tutine e dei capi in lana in dotazione alla Terapia Intensiva Neonatale.

L'Impresa deve organizzare il servizio ed il proprio personale, quindi anche variando/posticipando gli orari di presenza degli operatori, per rendere le prestazioni richieste dalla Committente in ogni caso di emergenza/necessità, che potrà verificarsi anche durante la notte e nei giorni festivi, entro il termine massimo di 1 ora dall'ordine telefonico da parte della Direzione Sanitaria. Entro tale termine l'Impresa deve consegnare sul luogo in cui si è verificata l'emergenza il ricambio completo di biancheria sufficiente a fronteggiare l'emergenza stessa, con le modalità di cui al precedente articolo.

Il **servizio di guardaroba** deve essere organizzato dal Fornitore secondo propri criteri organizzativi con obbligo di garantire la massima funzionalità ed efficienza del servizio.

Le attività che dovranno essere svolte nei locali guardaroba sono le seguenti:

- misurazione delle taglie e consegna divise personalizzate o fuori misura (prima dotazione, nuova assunzione...), negli orari di servizio al pubblico;
- ritiro/riconsegna delle divise personalizzate negli orari di apertura guardaroba;
- ritiro divise difettose/indecorose, negli orari di servizio al pubblico;
- stoccaggio della scorta di biancheria piana, confezionata, materassi, guanciali, atta ad assicurare il mantenimento dei livelli di servizio previsti;
- altre attività previste dal presente Capitolato Tecnico che necessitano di gestione interna.

Durante l'orario giornaliero di funzionamento del servizio, il personale addetto deve essere raggiungibile telefonicamente per ogni eventuale urgenza/necessità e risolvere l'eventuale problematica entro il tempo massimo di 60 minuti dalla chiamata.

Il servizio di guardaroba dovrà essere organizzato in modo tale che la zona di lettura dei capi sporchi sia distinta da quella di lettura e movimentazione dei capi puliti.

Allestimento dei locali:

- nel caso in cui il locale risulti già allestito, almeno in parte, al Fornitore saranno affidati in comodato d'uso tutti gli arredi e le eventuali attrezzature utili allo scopo. La parte del locale da allestire sarà a totale cura ed onere del Fornitore;
- nel caso in cui il locale risulti non allestito l'allestimento sarà a totale cura ed onere del Fornitore.

Il Fornitore sarà tenuto ad organizzare i locali con idonee attrezzature (scaffali, carrelli, stender, ecc.) al fine di garantire l'ottimale gestione di tutti i materiali.

Il Fornitore si impegna per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, pena la risoluzione del contratto, la destinazione d'uso dei locali affidati.

Per tutti quanti i servizi previsti dal presente Capitolato l'Impresa deve comunicare entro 15 giorni dall'aggiudicazione, alla Direzione Sanitaria ed alla S.S. DAPO e Logistica i recapiti telefonici cui fare riferimento in caso di necessità ed emergenza (dunque anche numero di telefono portatile), al di fuori del normale orario dell'attività dell'Impresa stessa.

#### **ART. 16 - RIFORNIMENTO BIANCHERIA IN CASO DI ATTIVAZIONE EMERGENZE STRAORDINARIE**

L'Impresa deve essere fornito di scorte sufficienti a fronteggiare situazioni straordinarie, quali epidemie, emergenze sanitarie, calamità naturali, imprevisto e massivo afflusso di utenti dall'esterno.

In caso di attivazione del Piano di Emergenza per Massiccio Afflusso Feriti (PEIMAF) presso il D.E.A., l'Impresa deve garantire una quantità di biancheria relativa ad ogni tipologia: lenzuola, federe, traverse e telini vari per le Sale Operatorie etc. da utilizzare qualora si verifichi un caso di maxi emergenza, con notevole afflusso di feriti presso il D.E.A. di questa Azienda Ospedaliera. L'Impresa deve sostenere il fabbisogno fino a 200 posti letto da consegnare entro 45 minuti dalla chiamata/richiesta.

La Committente si riserva la facoltà di controllare, in ogni momento e in contraddittorio, l'effettiva presenza delle scorte, anche se dislocate in deposito esterno, che comunque il Fornitore si impegna a situare nelle immediate vicinanze alle sedi ospedaliere (cfr. successivo art. 27), in modo da tale da consentire la consegna nei tempi sopra citati.

#### **ART. 17 - RITIRO DEL SUDICIO E CONSEGNA DEL PULITO**

L'Impresa deve provvedere ad organizzare e gestire con i propri mezzi e con il proprio personale la movimentazione interna e esterna di tutti gli articoli inviati al lavaggio, compresi materassi e guanciali, ovvero al ritiro - dai locali adibiti alla raccolta del sudicio - degli articoli sporchi e alla consegna degli articoli puliti, sia all'interno delle sedi della Committente sia "da" e "per" lo stabilimento di ricondizionamento del Fornitore.

Il Fornitore deve garantire, avvalendosi di personale alle proprie dipendenze, adeguato per numero e qualifica, che le operazioni di ritiro e consegna dei dispositivi siano effettuate nel rispetto delle frequenze definite, riportate nel presente Capitolato.

A tale fine l'Impresa, a proprio totale carico, deve provvedersi di idonee attrezzature in numero confacente a garantire l'ottimale espletamento del servizio, quali:

- carrelli porta sacchi per la raccolta del sudicio da posizionare presso i Centri di utilizzo;
- carrelli chiusi per la raccolta della biancheria sporca da utilizzarsi nelle strutture o area di attività che necessitino di queste attrezzature;
- armadi carrellati per lo stoccaggio della biancheria pulita presso i reparti;
- carrelli per giro letti comprensivi di anello per il sacco di raccolta della biancheria sporca;
- altri carrelli (roll, trespoli, ecc.) secondo le necessità e le eventuali indicazioni della Committente;
- sacche occorrenti per la consegna della biancheria pulita alle sale operatorie;
- carrelli per la movimentazione della biancheria e materasseria utilizzati dal Fornitore sia all'interno dei presidi ospedalieri sia all'esterno;
- eventuali mezzi di traino occorrenti per la movimentazione dei carrelli interna e esterna.

I carrelli utilizzati per la movimentazione interna nei presidi ospedalieri dovranno essere dotati di adeguati sistemi di segnalazione visiva, ruote antirumore e/o ammortizzatori, sistemi di bloccaggio delle ruote per lo stazionamento e con maniglia di spinta e targa identificativa.

Tutta la carrelleria utilizzata per il trasporto della biancheria sporca deve essere detersa e disinfettata con prodotti e sistemi idonei dopo ogni uso; i carrelli (così come gli automezzi) utilizzati per il trasporto in stabilimento della biancheria sporca dovranno essere sanificati presso lo stabilimento stesso; le procedure utilizzate devono essere verificabili in qualsiasi momento dalla Azienda Ospedaliera mediante idoneo sistema di evidenza da realizzarsi e mettere in atto a cura del Fornitore.

Le caratteristiche dei carrelli e di tutte le attrezzature che il Fornitore intende utilizzare nell'appalto dovranno essere descritte nella relazione tecnica di gara.

La fornitura di dette attrezzature potrà subire sia aumenti che diminuzioni nel corso dell'appalto in funzione del dimensionamento del servizio senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; qualsiasi variazione dovrà essere comunque concordata e autorizzata dalla medesima.

Tali carrelli dovranno essere robusti, leggeri e maneggevoli, realizzati in acciaio inox o materiali inerti e avere dimensioni tali da non creare intralcio nelle strutture nelle quali sono destinati e comunque essere compatibili con il decoro e le caratteristiche della struttura.

Durante il ritiro e la distribuzione della biancheria, i carrelli e i contenitori per il trasporto o lo stoccaggio non dovranno sostare in prossimità delle vie di fuga.

Il Fornitore dovrà provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio e sarà responsabile della loro custodia e, pertanto, l'Azienda Ospedaliera non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti.

Per tutte le attrezzature e/o automezzi il Fornitore dovrà, in caso di guasto, provvedere alla loro immediata sostituzione al fine di evitare carenze nell'espletamento del servizio.

I contenitori, i carrelli ed eventuali mezzi di traino adibiti ai trasporti interni e gli automezzi adibiti al trasporto esterno della biancheria sporca, dovranno essere detersi e disinfettati con prodotti e sistemi idonei presso lo stabilimento prima dell'uso per il trasporto della biancheria pulita.

**Non è consentita** la movimentazione di capi puliti **contemporaneamente** a capi sporchi. La biancheria / materasseria sporca non potrà sostare presso i punti di stoccaggio temporaneo dell'Azienda Ospedaliera per più di 24 ore, salvo le diverse frequenze indicate, in caso contrario il fatto verrà contestato come mancato ritiro.

La consegna/ritiro della biancheria e, ove previsto, delle divise, presso tutte le strutture di utilizzo dovrà avvenire almeno 1 volta al giorno; **nei casi di festività susseguenti l'Impresa in ogni caso dovrà garantire il servizio almeno a giorni alterni.**

Il Fornitore dovrà concordare con la Committente fasce orarie per il ritiro tali da recare il minimo intralcio all'attività delle strutture e reparti.

In caso di utilizzo di armadi automatizzati per la gestione della distribuzione delle divise, il ritiro dovrà essere effettuato con le frequenze necessarie a garantire la piena e ottimale operatività del personale che vi accede nei vari turni (mattino, pomeriggio, notte).

La consegna dovrà avvenire mediante il meccanismo di reintegro nelle quantità indicate nella scheda di dotazione di ciascun reparto, nelle fasce orarie stabilite dalle strutture.

Le operazioni di trasporto devono essere effettuate nel rispetto delle norme sulla tutela del lavoratore, prevedendo il trasporto di un solo carrello armadio/roll per volta), con la massima cura al fine di non arrecare danno a immobili, attrezzature, porte tagliafuoco e altri infissi della Committente.

I danni causati dal non corretto trasporto dei carrelli, saranno posti a carico diretto dell'Impresa, salvo contestazione e applicazione di ulteriori penali.

La biancheria ed il vestiario del personale saranno ritirati con appositi carrelli chiusi (di proprietà dell'Impresa, alla quale farà carico la manutenzione e la pulizia dell'attrezzatura), da tutti i Reparti e Servizi Ospedalieri e riconsegnati puliti. Qualora il quantitativo di biancheria da destinare ad una struttura sia notevole e non possa essere contenuto in un solo carrello, l'Impresa, nel rispetto delle norme di tutela della salute del lavoratore, deve attivarsi al fine di fornire due carrelli od un solo carrello sufficientemente capiente: è importante infatti, che la biancheria pulita non venga mai trasportata scoperta sul ripiano superiore degli stessi carrelli. Il servizio viene svolto secondo le cadenze indicate al precedente art. 14. Le prestazioni di che trattasi devono essere rese nel massimo rispetto delle norme igieniche tanto nei confronti dell'Azienda quanto nei confronti di terzi.

La biancheria sporca noleggiata è inserita, a cura del personale della Committente, a seconda delle tipologie dei capi da trattare, nei sacchi per biancheria sudicia forniti dall'Impresa, senza oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in gara, nelle quantità necessarie alle esigenze di ogni reparto/servizio/struttura/C.d.C.

I sacchi per la raccolta dello "sporco" (aventi eventualmente colorazione differenziata), accuratamente chiusi, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, devono essere fatti confluire presso i punti di raccolta e da lì prelevati dal personale dell'Impresa. I sacchi devono essere monouso in poliestere o il polietilene (o materiale analogo) con chiusura a laccio o nodo.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire presso ogni centro di utilizzo che:

- la raccolta della biancheria piana e delle divise del personale venga suddivisa in funzione del tipo e dell'uso;
- siano utilizzati gli appositi sacchi forniti dal Fornitore per la materasseria sporca;
- siano date le opportune indicazioni affinché i dispositivi siano ripuliti da qualsiasi corpo estraneo (attrezzi chirurgici o di medicazione, pezzi anatomici, guanti, penne, matite ecc).

## ART. 18 - SERVIZIO DI TRASPORTO

L'Impresa si fa carico dell'organizzazione e dei costi inerenti l'effettuazione di tutti i trasporti tra il sito produttivo e i Presidi Ospedalieri della Committente, per la consegna dei dispositivi nuovi o ricondizionati, nonché per il ritiro e trasferimento dei dispositivi riutilizzabili da sottoporre a ricondizionamento presso lo stabilimento dell'Impresa.

Le fasi di trasporto di tutta la biancheria pulita e sporca, sia internamente all'Azienda, sia esternamente, devono essere eseguite con carrelli messi a disposizione dall'Impresa per tutta la durata del contratto. Tali carrelli devono essere completamente chiusi e dotati di ruote fonoassorbenti, in modo da garantire la bassa rumorosità.

Non è ammesso il trasporto contemporaneo di capi puliti e capi sporchi sia nello stesso carrello sia in carrelli separati sia nello stesso automezzo, a meno che non siano individuate due apposite zone di carico dell'automezzo stesso, ermeticamente separate. Pertanto, il Fornitore nell'esecuzione del servizio deve adottare ogni precauzione dal punto di vista igienico, evitando i trasporti promiscui con conseguente contaminazione fra sporco e pulito e distinguendo i carrelli adibiti al trasporto con colori diversi.

È fatto obbligo di disinfettare giornalmente gli automezzi usati per il ritiro della biancheria sporca.

La Committente si riserva la facoltà di fare eseguire, a campione, opportuni controlli da parte di propri funzionari. Eventuali soluzioni innovative dovranno essere concordate con la Direzione Sanitaria della Committente.

La biancheria sporca e quella infetta o presunta tale, non può sostare nei depositi presso le sedi della Committente per più di 24 ore.

Le consegne e il ritiro della biancheria e materasseria dovranno essere garantiti dal Fornitore del servizio con qualsiasi condizione atmosferica e di viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione organizzativa del medesimo.

#### ART. 19 - TRATTAMENTI DI RICONDIZIONAMENTO

L'Impresa deve adottare, per ogni tipologia di capo, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio stesso, che della buona conservazione dei capi.

L'Impresa, infatti, deve garantire processi di lavorazione compatibili con le caratteristiche tessili del capo da trattare, differenziati secondo il tipo e l'uso, per la biancheria di degenza, il vestiario, la biancheria di sala operatoria, le tende ed eventualmente per il vestiario e la biancheria personale degli ospiti non abbienti.

L'esecuzione dei trattamenti di ricondizionamento non deve generare alcuna produzione di polveri o materiali di sfaldamento.

I capi macchiati da materiale organico e da prodotti medicamentosi devono essere lavati sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tali capi devono essere eliminati.

L'Impresa deve provvedere al lavaggio delicato delle coperte di lana e di altri eventuali capi a base di lana, onde evitare il restringimento e infeltrimento dei tessuti.

Il lavaggio ed il finissaggio devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, affinché alla fine del processo i capi risultino perfettamente lavati, asciugati e, dove applicabile, stirati e piegati. Alla fine del processo i capi da riconsegnare ai reparti, devono presentarsi privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, etc.), non macchiati od ombreggiati, con aspetto ed odore di pulito e completi degli accessori (quali bottoni, fettucce, cerniere, etc.).

I capi a noleggio rotti o macchiati o non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia e decoro devono essere eliminati o sostituiti, così come quelli che avessero perso i loro requisiti fisico-meccanici.

**Il lavaggio ad acqua** deve essere eseguito secondo tecniche e procedure che garantiscono la perfetta deterzione, il candore (eccezione fatta per i capi colorati), ed il buono stato della biancheria; esso deve avvenire nel pieno rispetto delle norme igieniche, con l'uso di detergenti ed ammorbidenti di ottima qualità (contenenti una bassa percentuale di sbiancanti ottici).

I detersivi e altri prodotti utilizzati devono salvaguardare la salute pubblica e il rispetto dell'ambiente e pertanto devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia e idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria pulizia, decontaminazione, morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. In caso di comprovato danno a dipendenti e utenti dovuto a cattivo lavaggio, l'Impresa risponderà direttamente delle conseguenze derivanti dall'operazione predetta.

L'Impresa si impegna a utilizzare i prodotti e i detersivi proposti **nell'offerta tecnica di gara**, a tal fine in sede di offerta deve presentare le schede tecnico-merceologiche dei saponi, dei detersivi e, in una parola, di tutte le sostanze chimiche utilizzate nei processi di lavorazione.

L'Impresa deve dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati che si verificasse durante il corso dell'appalto. La sostituzione o la modifica di prodotti deve essere sempre concordata con la Committente.

#### Lavaggio

Gli impianti di lavaggio del Fornitore dovranno essere dotati di sistemi di depurazione delle acque, secondo le norme vigenti in materia. Il trattamento della biancheria deve essere eseguito dal Fornitore presso i propri stabilimenti seguendo il processo lavorativo e le prescrizioni generali sotto illustrate.

La scelta dei trattamenti da adottare dovrà essere effettuata in funzione della tipologia del dispositivo (es. biancheria piana, biancheria confezionata, materasseria, altro), della natura e del grado di sporco presente.

La biancheria deve essere sottoposta ad accurati processi di lavaggio e stiratura in conformità a quanto riportato nella certificazione UNI EN 14065 NI/EN 14065 - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA BIOCONTAMINAZIONE (RABC) e sulla base di quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico.

Nella documentazione tecnica di offerta il Fornitore illustra i cicli di lavorazione e le fasi dei programmi di lavaggio delle temperature e dei prodotti chimici utilizzati.

Il processo di lavaggio dovrà comunque garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di macchia o sporcizia e odori;
- un risciacquo accurato per evitare che residui dei prodotti di lavaggio possano produrre allergie o irritazioni;
- l'igienicità del dispositivo e la minima dispersione di polveri da sfaldamento dei tessuti;
- senza tracce di umidità/condensa presenti nel confezionamento.

I dispositivi rimasti irrimediabilmente macchiati o rotti dovranno essere tolti dal flusso della biancheria in circolo e sostituiti.



I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti anche in materia di rispetto ambientale. Il Fornitore presenta nella documentazione tecnica di gara l'elenco dettagliato dei prodotti che intende utilizzare, nonché le schede tecniche e di sicurezza.

I detersivi dovranno essere conformi ai criteri di assegnazione dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o criteri equivalenti. In caso di variazione dei prodotti utilizzati che dovesse verificarsi durante il corso dell'appalto il Fornitore dovrà darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera e ottenere preventivamente il consenso.

Il Fornitore dovrà rendersi disponibile all'utilizzo di prodotti alternativi nei casi in cui si verificano casi di intolleranza da parte degli operatori e/o dei pazienti rispetto ai detersivi e ai prodotti utilizzati per il lavaggio della biancheria.

In caso di comprovato danno a dipendenti e/o pazienti dovuto a cattivo lavaggio, il Fornitore risponderà direttamente nei confronti di terzi delle conseguenze derivanti da suddette operazioni.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti del Fornitore al fine di controllare le procedure di lavorazione e prelevare campioni dei prodotti in uso.

Al termine del processo i capi consegnati dovranno essere privi di qualsiasi elemento estraneo (peli, capelli, ecc.), puliti e completi degli eventuali accessori.

#### Asciugatura

L'asciugatura della biancheria piana e confezionata non deve lasciare un tasso di umidità igroscopica residua tale da essere potenziale veicolo di contaminazione, di produzione di muffe e di cattivi odori, pertanto deve essere inferiore al 4%.

#### Stiratura, piegatura e confezionamento

I capi di biancheria da consegnare dopo il trattamento dovranno essere perfettamente stirati e confezionati in involucri sigillati che garantiscano la massima condizione di igienicità unitamente alla traspirabilità e non consentano la formazione di condensa.

La stiratura e la piegatura dovranno essere effettuate a regola d'arte e gli articoli non dovranno presentare pieghe improprie o arricci.

I capi di biancheria confezionata da consegnare dopo il trattamento dovranno essere perfettamente puliti e stirati completi in tutte le loro parti (bottoni, cerniere, asole, coulisse, ecc.) e garantire la vestibilità ed il massimo decoro.

Essendo la divisa elemento di interfaccia con l'utenza ancorché protettiva per l'operatore nelle sue normali funzioni sanitarie/assistenziali, è indispensabile che essa sia perfettamente integra nelle sue caratteristiche tecniche funzionali e decorosa nel suo aspetto. Pertanto la riparazione è ammessa ma dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto più oltre indicato.

Non saranno ammessi all'uso dispositivi non conformi, per i quali siano venuti meno il decoro, la funzionalità e/o le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità (ove rispettivamente applicabili). In tali casi il Fornitore sarà tenuto alla pronta eliminazione e sostituzione dei dispositivi medesimi.

La biancheria che ad esclusivo giudizio della Committente risulterà non sufficientemente lavata o mal stirata o deteriorata deve essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell'Impresa.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali il Fornitore sarà chiamato a rispondere. I costi delle analisi saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore dovrà effettuare a sue spese, a campione, controlli batteriologici almeno trimestrali sugli articoli sottoposti al processo di lavaggio e disinfezione. I risultati delle prove dovranno presentare una carica microbica totale inferiore a 20 UFC per 100 cm quadrati e privi di specie patogene. I suddetti controlli dovranno essere effettuati da un laboratorio di microbiologia di una struttura pubblica e l'esito dovrà essere inviato all'Azienda Ospedaliera contraente.

#### Confezionamento

Al termine del processo e in sequenza alle fasi di lavaggio e stiratura seguirà il confezionamento.

È richiesto che i capi, ripartiti per tipologia (lenzuola, federe, coperte, divise, ecc..) e per destinazione, vengano confezionati in buste termosaldate in polietilene o similari che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali.

Le confezioni dovranno contenere un numero di pezzi atti a garantire una agevole movimentazione dopo la consegna.

Tutta la biancheria piana dovrà essere consegnata sulla base delle schede di dotazione giornaliera di reparto e come concordato con l'Azienda Ospedaliera. Anche le divise, le coperte, i guanciali e la materasseria in genere dovrà essere consegnata in buste idonee per dimensioni e tipologia del materiale da contenere.

Il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia

- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni
- l'eliminazione degli odori.

#### Rammendo

La riparazione della biancheria compete all'Impresa e deve essere eseguita a regola d'arte in modo che il rammendo risulti appena visibile e il capo risulti rispondente alla qualità del servizio richiesto, che, si ribadisce, deve essere di 1° qualità. La riparazione dei capi è quindi consentita solo se non contrasta con la funzionalità e il decoro degli stessi.

A tal fine il Fornitore dovrà procedere ad un attento controllo di tutta la biancheria da riconsegnare provvedendo alla separazione di quei capi che risultino strappati, scuciti, mancanti di bottoni, tasche o comunque aventi necessità di rammendo.

Il Fornitore deve all'occorrenza provvedere, senza alcun aggravio di spesa, al piccolo rammendo della biancheria su tutti i capi che ne presentassero la necessità mediante l'effettuazione di operazioni che consentano il funzionale reimpiego dei capi trattati, ivi compresi i lavori di applicazione e sostituzione di parti tessili, purché la riparazione non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico dei capi.

In particolare sono oneri del Fornitore le seguenti operazioni:

- rifacimento di orli di pantaloni, camici, casacche, ecc. compresi gli orli delle maniche;
- cucitura di strappi per una lunghezza massima di cm. 5 per lato strappato;
- rifacimento di orli e cimose anche per tutto il perimetro dell'articolo di biancheria piana (lenzuola, teli, coperte, federe ecc.);
- rammendo di asole, sostituzione di bottoni, cerniere, lacci, coulisse, velcro mancanti o strappati, compresa la fornitura degli stessi uguali a quelli presenti o loro sostituzione completa.

I capi rotti, vecchi o comunque non ritenuti decorosi ad insindacabile giudizio della Committente devono essere sostituiti.

Pertanto, se nel corso dei l'Azienda Ospedaliera riscontrasse articoli con le imperfezioni suddette provvederà alla contestazione e alla eventuale applicazione di penale, fermo restando la immediata sostituzione del capo contestato da parte del Fornitore.

**Il lavaggio a secco** è ammesso solo per i dispositivi tessili di proprietà dell'Azienda Ospedaliera e per i capi di biancheria confezionata destinati a personale non afferente all'area sanitaria, fabbricati con tessuti non compatibili con il lavaggio in acqua. Al termine di tali trattamenti dovrà essere garantita l'eliminazione dal capo di ogni traccia dei prodotti utilizzati che possano essere responsabili di allergie o irritazioni. Deve essere effettuato a mezzo di solventi appropriati che assicurino un elevatissimo grado di pulitura unito ad una azione delicata sui tessuti; le operazioni di lavaggio a secco devono essere effettuate in modo da garantire l'assoluta assenza di tossicità nei capi trattati.

**La biancheria nuova** deve essere messa in uso dopo avere subito almeno quattro lavaggi.

La Committente si riserva sin d'ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia e di igiene, l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali l'Impresa è chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 26.

## **ART. 20 - DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA**

Il lavaggio della biancheria piana e di tutto il materiale inviato al lavaggio deve essere effettuato secondo modalità tali da garantire la disinfezione di tutti i capi lavati, attraverso modalità operative che dovranno essere dettagliatamente descritte in offerta.

Tutta la biancheria sporca sia piana che confezionata compresa la materasseria è da considerarsi potenzialmente infetta e come tale trattata. Non viene effettuata né accettata alcuna differenza tra sporco e infetto.

L'Impresa si impegna ad effettuare controlli batteriologici trimestrali nonché controlli su eventuali residui di detersivi sugli articoli sottoposti al processo di lavaggio. I risultati delle prove eseguite dovranno presentare una carica microbica totale inferiore a 20 unità formanti colonie/100 cm<sup>2</sup> e prive di specie patogene. Tali controlli dovranno essere eseguiti da un laboratorio di microbiologia di una struttura pubblica o da un laboratorio privato certificato. **L'esito deve essere inviato trimestralmente alla Direzione Sanitaria** ed alla S.S. DAPO e Logistica e conservato a cura dell'Impresa per un periodo non inferiore a 3 anni. La Direzione Sanitaria potrà, a sua volta, effettuare prelievi per i controlli batteriologici sopra citati, senza alcun preavviso all'Impresa. La Committente si riserva di effettuare le analisi occorrenti per la valutazione dei prodotti nonché il controllo sulle metodologie di disinfezione.

## **ART. 21 – TUTELA DA PARTE DELL'IMPRESA DEL PROPRIO PATRIMONIO IN NOLEGGIO -PERDITE DI BIANCHERIA PIANA E DIVISE**

Il Fornitore avrà diritto di effettuare controlli e inventari periodici atti a tutelare il proprio patrimonio e potrà a tale scopo apporre sui dispositivi stessi etichettature con scritte personalizzate e/o sistemi di tracciabilità nel rispetto del principio della riservatezza.

È fatto divieto al personale dell'Azienda Ospedaliera di utilizzare gli articoli in noleggio al di fuori dei luoghi e delle attività a cui il personale stesso è preposto in funzione del contratto di lavoro / convenzione /o altro genere di rapporto intercorrente con la Committente; detto personale deve custodire e utilizzare il materiale a noleggio con la diligenza del "buon padre di famiglia" e non deve fare un uso improprio e difforme dalla destinazione/funzione dei dispositivi datigli in dotazione, tale da cagionare danni irreparabili agli stessi, quali rotture, strappi, macchie indelebili.

L'Impresa, nel caso in cui il comportamento improprio messo in atto dal personale della Committente arrecasse un danno irreparabile ai capi forniti, potrà richiederne il risarcimento, pur dovendo provvedere alla loro tempestiva sostituzione.

Per eventuali perdite della biancheria piana e confezionata noleggiata che si verificassero durante la gestione del servizio, l'Impresa non potrà avanzare alcuna pretesa, essendo il valore delle stesse compreso nel prezzo del posto letto/giorno occupato in quanto il rischio per avaria, deterioramento e perdita dei capi sarà interamente a suo carico, salvo che produca prove oggettive di responsabilità a carico del personale della Committente.

## **ART. 22 - LAVAGGIO DI CAPI DI PROPRIETÀ DELLA COMMITTENTE**

Il Fornitore dovrà provvedere ai trattamenti di lavaggio (ad acqua o a secco secondo la tipologia di tessuto) e ricondizionamento di biancheria di proprietà della Azienda Ospedaliera con relativa riconsegna al centro di utilizzo.

Il centro di utilizzo provvederà all'opportuna suddivisione della biancheria o materiale sporco secondo il tipo (utilizzando sacchi di colore diverso forniti dal Fornitore), al fine di consentire per ogni articolo il lavaggio più appropriato onde evitare il restringimento e deterioramento dei tessuti.

Si elencano in modo esemplificativo ma non esaustivo i capi non noleggiati e di proprietà della Committente: sacchetti porta infusori e vari, sacchetti in spugna porta elettrodi di vari colori, gambali/docce ortopedici, tende, copri poltrone, copri braccioli, ausili movimentazione paziente ed altri presidi sanitari, alzapazienti, materassi standard e antidecubito, bende, calze, cinghie, cinture, ginocchiere, manopole, giacche a vento ed eventuali altri capi di vestiario, sacchetti porta presidi, tappeti, coperture di poltrone, bandiere, etc..

Questo materiale deve essere lavato con idonei cicli e sistemi di lavaggio e a perfetta regola d'arte, in modo da non rovinare il capo (a umido o secco con temperature diverse a seconda del tipo di tessuto e colore, con cernita a carico dell'Impresa), comunque deve essere trattato compatibilmente con le caratteristiche dei materiali e secondo le indicazioni fornite dal produttore, se del caso anche a secco al fine di non modificarne le caratteristiche tecniche e le certificazioni.

In particolare i DPI e i dispositivi sanitari, devono essere ricondizionati secondo le indicazioni fornite dal produttore e riportate nelle relative schede tecniche, che verranno fornite all'Affidatario all'avvio del servizio.

La biancheria o il materiale che ad esclusivo giudizio della Committente risulterà non sufficientemente lavato o mal stirato dovrà essere sottoposto ad ulteriore trattamento a cura e spese del Fornitore.

L'Impresa deve altresì provvedere, in via eccezionale, a richiesta della Committente, al servizio di lavaggio e stiratura degli indumenti personali di degenti non abbienti da espletare nei Presidi Ospedalieri S. Croce e Carle. In ordine ad alcuni capi di vestiario dei degenti ospedalieri occorrerà procedere anche al lavaggio a secco.

Tali indumenti, come i capi indicati al comma precedente, saranno inviati alla stazione di lavanderia in sacchi singoli, elencati in modulo di invio (cfr. MOD\_84 aziendale o altro modulo previsto dall'appaltatore) o debitamente etichettati, e dovranno essere riconsegnati lavati, asciugati, stirati ed impacchettati (in modo utile al riconoscimento del materiale) ai centri di utilizzo di provenienza, in modo distinto dal resto della biancheria in noleggio e con nota di accompagnamento a parte, entro e non oltre 48 ore dalla consegna.

Con **cadenza trimestrale l'Impresa invierà alla S.S. DAPO e Logistica un report riassuntivo** inerente per ogni reparto il numero di trattamenti effettuati per tipologia di capo.

L'Impresa deve garantire, mediante apposita modulistica o applicativo informatico (da presentare nel progetto in sede di offerta), la tracciabilità dei capi di proprietà della Committente, per i quali sia richiesto trattamento di lavaggio e/o sanificazione, dalla richiesta di lavaggio alla riconsegna del pulito. Per la movimentazione dovranno essere forniti appositi sacchi dedicati, sia per il ricevimento che per la riconsegna.

Nel caso si verificassero smarrimenti e/o danneggiamenti, l'Affidatario dovrà rimborsare ogni articolo al costo di acquisto.

L'Impresa deve fornire mensilmente i dati relativi ai pezzi lavati (per tutti gli articoli conteggiabili singolarmente quali materassini, teli ad alto scorrimento, etc.) oppure al peso (in Kg.) del materiale lavato/trattato (per gli articoli non conteggiabili singolarmente).

## ART. 23 - TRATTAMENTO MATERASSI, GUANCIALI, RELATIVE FODERE E COVER

Il prelievo e trattamento dei materassi e dei guanciali, nonché delle fodere dei medesimi e delle coperte, deve avvenire quotidianamente. L'Impresa deve provvedere con proprio personale e mezzi al trasporto degli articoli di materasseria puliti ed al ritiro degli stessi, sporchi, nell'ambito dei vari reparti-servizi, utilizzando carrelli completamente chiusi. Il servizio deve essere espletato secondo le modalità previste per il noleggio della biancheria.

Le eventuali fodere/cover dei materassi e dei guanciali dovranno essere separate dall'imbottitura onde procedere al trattamento più idoneo a ciascun tipo di tessuto/materiale.

Le lastre costituenti l'imbottitura dei materassi devono essere sottoposte ad operazioni di sanificazione e disinfezione eseguite a perfetta regola d'arte con la consegna degli stessi perfettamente lavati ed asciugati mediante essiccatoio senza che peraltro la stessa subisca degrado delle proprie caratteristiche fisico meccaniche a seguito del trattamento.

Il processo di sanificazione deve essere completo e garantire l'eliminazione di sporco e macchie, l'eliminazione di odori, il risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di detergenti che possano essere responsabili di allergie e irritazioni. Il trattamento deve essere tale da evitare la produzione di polveri o di materiale di sfaldamento.

Il trattamento sanificante può avvenire o in apposita autoclave a vapore presso lo stabilimento dell'Impresa o mediante un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione degli agenti patogeni attraverso la combinazione di temperatura, tempi di trattamento e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni.

Le operazioni di manutenzione dei capi ignifughi di materasseria devono essere compatibili con le caratteristiche merceologiche dell'articolo da trattare e devono essere effettuate nel pieno rispetto dei metodi e di quanto previsto nelle Omologazioni Ministeriali degli articoli medesimi, in modo da mantenerli ignifughi per tutta la loro durata, anche dopo ripetuti lavaggi e trattamenti.

Sarà cura del Fornitore, effettuato il trattamento di lavaggio/sanificazione/asciugatura, sottoporre a controllo la materasseria per verificare che ne sia garantita l'efficienza e, nel caso di non rispondenza al requisito, di provvedere alla loro sostituzione.

L'asciugatura della materasseria deve garantire che il tasso di umidità residuo sia inferiore al 4% in modo da non consentire la proliferazione di microrganismi (muffe, lieviti e batteri) o la produzione di cattivi odori.

Le fodere dei materassi e guanciali, dopo la disinfezione, saranno sottoposte a lavaggio in lavatrice. Alla fine dei trattamenti la materasseria deve essere imbustata in sacchi protettivi di polietilene.

La Direzione Sanitaria dell'Azienda si riserva di eseguire controlli a campione per verificare che la sanificazione sia stata eseguita a regola d'arte, in caso contrario l'Impresa si impegna al ritiro immediato del materiale ed a ripetere il servizio.

Le scorte minime di materassi e cuscini puliti saranno tenute presso le sedi della Committente nei medesimi locali adibiti alla biancheria piana, in caso di scorte rilevanti od in esubero rispetto alla capienza dei predetti locali l'Impresa avrà cura di stocarli in proprio deposito.

L'Impresa provvederà alla fornitura e compilazione di bolle in duplice copia da consegnare ai Coordinatori (o Responsabili di turno) che le debbono controfirmare in segno di accettazione al momento del ritiro / consegna della materasseria in oggetto, trattenendone una copia.

Mensilmente, in allegato alla fattura, l'Impresa si impegna a inviare alla S.S. DAPO e Logistica un report riassuntivo inerente per ogni reparto il numero di trattamenti di materassi e cuscini effettuati e gli eventuali materassi e cuscini dismessi e sostituiti nel periodo (quest'ultimi con bolla di entrata a nuovo firmata dal Responsabile del Magazzino Economico o suo delegato).

Gli articoli di materasseria saranno sottoposti a ricondizionamento con frequenza che si renderà necessaria in relazione all'attività e alle esigenze della Committente.

Il lavaggio e la disinfezione delle cover di materassi e guanciali è prevista ogni qualvolta vi sia contaminazione con materiale organico e a ogni dimissione del degente.

Il trattamento e disinfezione del guancialetto e del materasso vero e proprio, in linea di massima, è richiesto nelle situazioni seguenti:

- ogni volta in caso di contaminazione macroscopica con materiale organico;
- alla dimissione del paziente dopo un periodo di ricovero di mediamente 15 giorni, salvo diversa esigenza manifestata dal Coordinatore della struttura o suo delegato;
- almeno una volta l'anno per tutti gli articoli che non siano stati trattati perché non rientranti nei casi predetti.

I trattamenti di materassi standard forniti a noleggio e materassi statici (a basso rischio lesioni da decubito) di proprietà della Committente, attualmente entrambi sprovvisti delle cover previste dal presente Capitolato, sono stati circa 9.000 nell'anno 2018, mentre i guanciali; anch'essi al momento non dotati di cover, sono stati circa 14.500 nell'anno 2018. Nel periodo contrattuale, data la dotazione di cover, è prevedibile un decremento di prestazioni. In ogni caso il costo dei trattamenti della materasseria è da intendersi incluso nei prezzi descritti all successivo articolo 46.

I materassi e/o guanciali in caso di urgenza, dovranno essere forniti dall'Impresa ai vari reparti, anche solo su richiesta verbale dei Coordinatori o dei Responsabili in turno al massimo entro tre ore. L'Impresa deve far pervenire detto materiale pulito in sacchi trasparenti, affinché lo stesso non si sporchi durante il tragitto e ritirare presso le varie realtà i materassi e cuscini sporchi che il personale dell'Azienda avrà provveduto a sistemare nei sacchi di protezione forniti dall'Impresa, in misura concordata con la Direzione Sanitaria, che dovranno essere nuovi e di spessore idoneo e non trasparente, muniti di appositi lacci o bande preincollate per la chiusura. I sacchi dovranno essere forniti dall'Impresa.

Non saranno ammessi all'uso materassi/guanciali non conformi, per i quali sono venuti meno il decoro o le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità, sia per quanto riguarda il rivestimento che per quanto riguarda l'imbottitura.

L'Azienda Ospedaliera nel corso dell'appalto si riserva di effettuare a campione prove e analisi per la verifica delle caratteristiche tecniche/merceologiche dei materassi/guanciali forniti in noleggio rispetto a quanto prescritto dal Capitolato e a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara. Tali analisi saranno a completo carico del Fornitore, che si impegna a accettarne insindacabilmente i risultati, e saranno affidate ad un Istituto/Laboratorio legalmente riconosciuto o effettuate, se possibile, presso la lavanderia del Fornitore alla presenza delle Parti.

Tutte le partite di materasseria non conformi alle specifiche richieste da Capitolato e/o dichiarate tali in offerta, saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite dal Fornitore fatta salva e impregiudicata l'applicabilità di penali e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

I materassi/guanciali macchiati dovranno essere lavati sino a completa rimozione delle macchie. Nel caso in cui le macchie dovessero risultare indelebili, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materasso/guanciale.

Scorte adeguate di materasseria pronte all'uso devono essere previste dal Fornitore presso i propri stabilimenti/magazzini.

#### **ART. 24 - MANUTENZIONE E PULIZIA DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E LOCALI**

I locali vengono ceduti in comodato d'uso gratuito all'Impresa nello stato in cui si trovano: l'Impresa stessa ha l'obbligo di verificarli prima di presentare l'offerta.

Sono a carico dell'Impresa gli oneri delle manutenzioni ordinarie relative alle strutture, agli impianti, nonché quelli di manutenzione straordinaria riguardanti le attrezzature e gli arredi.

L'Impresa si farà carico della sostituzione delle medesime, qualora ciò si renda necessario durante il periodo di contratto, per il cattivo stato o per la messa a norma delle medesime.

L'Impresa deve provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e depositi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, per le prestazioni contrattuali. L'Impresa è l'unica responsabile del perfetto stato degli stessi.

A tale scopo l'Impresa deve provvedere con regolarità ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei carrelli utilizzati per il trasporto di tutta la biancheria, controllando in particolare il buon funzionamento delle ruote ed il sistema di chiusura delle porte. Detti carrelli dovranno essere sempre mantenuti in ottime condizioni di conservazione e privi di ruggine. È cura dell'Impresa tenere apposito registro per le annotazioni circa la data e la descrizione degli interventi effettuati, con indicazione delle ditte esecutrici degli interventi stessi.

L'Impresa si fa carico, altresì, con mezzi e materiali propri di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria dei locali e depositi, degli arredi e delle attrezzature.

I carrelli forniti dall'Impresa dovranno essere ritirati e lavati dal personale alle dipendenze dell'Impresa. L'Impresa, infatti, deve scrupolosamente attenersi al protocollo **esplicitato in sede di offerta**, relativo alle operazioni di pulizia dei locali e containers concessi in uso gratuito presso le sedi ospedaliere, alle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei carrelli e degli automezzi furgonati utilizzati per il trasporto della biancheria pulita.

In ogni caso, le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei carrelli dovranno avere frequenza almeno bisettimanale, mentre la pulizia e disinfezione dell'interno degli automezzi utilizzati per il trasporto della biancheria deve essere giornaliera.

Nei predetti locali e depositi l'Impresa deve comunque effettuare giornalmente le operazioni di pulizia ordinaria ed almeno mensilmente le operazioni di pulizia straordinaria e sanificazione, per garantire la massima osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative all'igiene dell'ambiente. Sono da intendersi a cura e spese dell'Impresa anche la tinteggiatura dei locali adibiti al servizio, da eseguirsi al verificarsi della necessità o, in ogni caso a giudizio della Committente.

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale contemporaneamente alle operazioni di distribuzione della biancheria. Il personale addetto deve indossare indumento diverso da quello indossato per la distribuzione della biancheria pulita.

La Committente si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature e degli arredi e di controllare che gli interventi manutentivi eseguiti siano stati riportati correttamente sul registro di manutenzione.

Le spese dovute alla manutenzione straordinaria dei locali sono invece a carico della Committente, salvo che non derivino da un comportamento doloso o per colpa grave degli operatori dell'Impresa, nel qual caso risponde direttamente la medesima.

#### **TITOLO IV – ONERI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

##### **ART. 25 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La Committente assicura il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza degli operatori ed ha predisposto specifiche misure di tutela. A tale fine ha elaborato il documento presente sul sito internet [www.ospedale.cuneo.it](http://www.ospedale.cuneo.it), denominato "*Documento sicurezza ASO art. 26 D. Lgs. 81/08*" che contiene informazioni sui rischi presenti in Azienda, norme comportamentali e misure preventive e protettive, nonché il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel quale sono individuati i rischi da interferenze e le misure da adottare per eliminare, o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi.

È compito dell'Impresa recepire i succitati documenti e, anche in relazione a quanto ivi contenuto:

- adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori, dei dipendenti, dei degenti e delle persone che accedono alla struttura dell'Azienda Ospedaliera;
- ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in particolare da quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i, nonché dalle norme tecniche nazionali ed internazionali (CEI, UNI, ISO, etc.);
- provvedere alla stesura del documento di valutazione dei rischi, verificando lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle all'Azienda Ospedaliera in attuazione dell'art. 26 c. 2 D. Lgs. n. 81/2008 ai fini della predisposizione/eventuale integrazione DUVRI;
- provvedere alla formazione, informazione ed addestramento del proprio personale sui rischi specifici ed interferenziali e sulle misure preventive e protettive atte ad eliminare, o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi.

Il personale del Fornitore è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dalla Committente in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico del Fornitore gli obblighi di ottemperare ai disposti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., se applicabili.

##### **ART. 26 - IMPIANTI DELL'IMPRESA**

La sede operativa dell'Impresa, ove viene eseguito il lavaggio della biancheria e del confezionato, deve essere conforme alle normative in materia di sicurezza del lavoratore e di impatto ambientale e, dunque, deve essere garantita la conformità di impianti, attrezzature e macchine alle vigenti normative igienico – sanitarie e sulla sicurezza. Il lay-out dell'impianto deve garantire la suddivisione dei percorsi sporco – pulito; deve essere provvisto di idoneo depuratore, oppure di autorizzazione allo scarico dei reflui di lavorazione in acque pubbliche (acque di superficie o pubblica fognatura) o suolo, ai sensi della Legge n. 319/76 e D. Lgs. 152/99 e loro successive modificazione ed integrazioni, rilasciata dal Comune o dalla A.S.L. di appartenenza o da altro Ente pubblico all'uopo preposto nella cui circoscrizione è situata la sede operativa, e di conseguenza deve prevedere un sistema di monitoraggio della composizione dei reflui industriali. In tal caso l'Impresa deve presentare a richiesta della Committente un certificato, rilasciato da un Laboratorio Analisi della A.S.L. in data recente, dal quale risulti la conformità degli scarichi dei reflui di lavorazione ai parametri fissati dalla predetta Legge 10.05.1976 n. 319, così come modificata dalla Legge 24.12.1979, n. 650.

L'Impresa deve effettuare, mediante Laboratorio pubblico o privato con cadenza almeno trimestrale, fatte salve specifiche richieste e fatte salve le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20, controlli batteriologici e chimici, eseguiti a rotazione su differenti tipologie di capi lavati e stirati, e comunicarne l'esito alla Committente. La Committente potrà in ogni momento operare controlli tesi ad individuare possibili contaminazioni e/o presenza oltre i limiti consentiti di residui di detersivi, causa, dunque, di non conformità della biancheria alle richieste norme di qualità.

Gli impianti di lavaggio dell'Impresa devono, altresì, consentire il raggiungimento delle temperature che garantiscano la decontaminazione dei capi. L'intero processo di stoccaggio, lavaggio, stiratura e imballaggio deve essere effettuato utilizzando impianti adibiti esclusivamente al trattamento di biancheria ospedaliera ed installati all'interno di locali appositamente a ciò utilizzati. Inoltre l'area adibita allo stoccaggio di biancheria sporca ed al suo caricamento nelle macchine di lavaggio, deve essere separata ed isolata tramite strutture fisse e compatte, dai locali adibiti alla cernita, alla stiratura ed imballaggio della biancheria pulita. L'asciugatura dei capi e della biancheria deve essere accurata ed il tasso di umidità deve essere inferiore alla soglia per la quale si determina la predisposizione ad una rapida contaminazione e la formazione di cattivi odori durante la fase dello stoccaggio.

## ART. 27 – OBBLIGO DI PROSSIMITÀ DI DEPOSITO DELL'IMPRESA

Nell'eventualità che lo stabilimento operativo, citato all'articolo precedente, fosse situato a più di 100 chilometri dalla sede della Committente, è fatto tassativo obbligo all'Impresa, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, di disporre (in proprietà, o in locazione o in forza di convenzione o altro tipo di contratto) di un **deposito della biancheria pulita**, sufficientemente fornito ed attrezzato per soddisfare le esigenze dell'Azienda Ospedaliera nel suo complesso, ubicato ad una distanza dall'Ospedale S. Croce percorribile, in condizioni di viabilità normale, nel tempo massimo di 45 minuti nel caso di attivazione del PEIMAF (cfr. precedente art. 16).

## ART. 28 – ATTREZZATURE, ARREDI E SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA

L'Impresa deve provvedere alla messa a disposizione delle attrezzature e/o degli arredi necessari. L'Impresa deve indicare **in sede di offerta** (ed anche in seguito prima di un'eventuale loro sostituzione) le caratteristiche tecniche di ogni singola attrezzatura (ivi compreso hardware e software costituente il sistema di gestione informatica dei capi di biancheria oggetto del presente contratto) e/o mezzo di trasporto, e allegando deplianti illustrativi, che ne descrivano esattamente le caratteristiche tecniche specifiche, compresa la silenziosità delle attrezzature utilizzate per la consegna e ritiro alle e dalle sedi della Committente e per il trasporto interno alle sedi stesse. Le attrezzature di cui sopra alla scadenza del contratto resteranno di proprietà dell'Impresa.

Il sistema informativo (comprendente la fornitura e installazione e collegamenti necessari per il buon funzionamento, nonché di tutte le attrezzature adibite al sistema: es. stazioni PC, stampanti, lettori, ecc.) per la gestione integrata e il controllo di qualità del servizio deve consentire alla Committente e all'Impresa di gestire le comunicazioni, di disporre di un costante flusso di informazioni, di avere una visione complessiva delle attività e di sviluppare il progressivo perfezionamento del servizio e dei suoi risultati.

Tale sistema informativo dovrà prevedere dei profili di visualizzazione e di inserimento dei dati che consenta agli operatori autorizzati dalle Aziende Ospedaliere di effettuare le verifiche e i controlli di seguito elencati e deve essere idoneo a supportare le fasi del processo per la corretta gestione delle attività connesse alla fornitura di biancheria piana, materasseria e biancheria confezionata, basato su software condiviso, "web based", di tipo modulare e impostato su una struttura dati relazionale, che garantisca il collegamento telematico costante ed in tempo reale fra i due presidi della Committente, per l'accesso ai dati ad esse relativi da parte della S.S. DAPO e Logistica, della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio e della S.S. Di.P.Sa., con eventuale differenziazione dei rispettivi livelli di accesso.

Di seguito vengono individuate le principali funzionalità operative che si ritiene debbano essere previste dal sistema gestionale proposto:

- inserimento in dettaglio della dotazione di biancheria piana e materasseria, biancheria confezionata assegnata a ciascuna struttura;
- piano/calendario delle attività e servizi previsti da Capitolato (inclusi i giorni e gli orari di consegna e ritiro di ciascun reparto);
- registrazione giornaliera dei quantitativi di dispositivi tessili e di materasseria consegnati ad ogni struttura per il reintegro programmato delle dotazioni assegnate;
- garanzia di tracciabilità dei singoli capi (quantomeno per la biancheria confezionata, la materasseria e gli articoli di proprietà della Committente);
- registrazione, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi alle attività effettuate (inclusi i dati relativi a: ripristino delle dotazioni nelle varie strutture; quantitativi di biancheria processati, quantità e tassi di sostituzione dei dispositivi tessili e della materasseria usurata);
- gestione e trasmissione e archiviazione delle richieste straordinarie o extra programmazione relative alla consegna/integrazione di biancheria piana e materasseria, con registrazione dell'avvenuta evasione o meno e dei tempi di risposta da parte dell'Impresa;
- gestione e trasmissione e archiviazione delle richieste straordinarie di biancheria confezionata e avvenuta evasione e tempi di risposta da parte dell'Impresa;
- registrazione delle richieste di capi di vestiario riferite a operatori nuovi assunti o a operatori che abbiano variato la qualifica, della conseguente consegna e dei tempi di risposta da parte dell'Impresa;
- gestione delle segnalazioni di non conformità e di reclami e degli interventi correttivi adottati;
- gestione degli iter di richiesta di eventuali modifiche al contratto in essere (ad esempio le modifiche di dotazione), prevedendo i livelli di validazione ed approvazione della variazione da parte dei soggetti deputati;
- gestione dei dati derivanti dalle attività di controllo;
- registrazione dei capi di biancheria restituiti perché giudicati dalla Committente non idonei all'utilizzo stornandoli dai quantitativi consegnati;
- gestione della richiesta mensile di conferma della regolare esecuzione del servizio ai referenti di struttura al fine della liquidazione delle fatture;

- permettere l'estrazione di tutti i dati generati dalle funzionalità richieste e sopraelencate, in fogli di lavoro di tipo Excel stampabili, da parte delle figure individuate come supervisor dalla Committente.

A puro titolo **esemplificativo e non esaustivo** si elencano alcune delle informazioni di maggior interesse:

- a) elenco suddiviso per struttura degli operatori vestiti (qualifica, struttura, taglia);
- b) flussi di tracciabilità dei capi con indicazione della posizione del singolo capo in dotazione (in uso, in guardaroba, al lavaggio) e delle date dei singoli movimenti e del numero di capi assegnati e in seguito dei capi sostituiti per ciascun utilizzatore;
- c) ripristino delle dotazioni (dei capi distinti per articolo consegnati giornalmente per centro di utilizzo);
- d) stato delle richieste formulate (ad esempio richieste evase, sospese ecc.);
- e) riepilogo delle dotazioni complessive per centro di utilizzo e per ciascuna sede ospedaliera.

Le funzioni **interattive** dovranno essere garantite 5 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle 16.00, ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00, il sistema deve permettere l'accesso e la consultazione senza interruzione tranne che per le normali operazioni di manutenzione ordinaria che devono essere comunicate con congruo anticipo.

Sono a completo carico dell'Impresa gli oneri relativi a:

- 1) la dotazione, la gestione e la manutenzione del server; la fornitura dei programmi informatici, la loro installazione, il loro sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è consentita l'installazione di alcun software sui PC aziendali per il funzionamento del sistema informativo;
- 2) i collegamenti telematici tra le sedi Ospedaliere e la sede del server di gestione, esterno alle sedi della Committente;
- 3) la dotazione di tutte le attrezzature (hardware e software) necessarie per permettere l'esecuzione dei collegamenti sopracitati e garantire le funzioni interattive, quali le postazioni informatiche di lavoro per i referenti operativi della Committente;
- 4) ogni altro onere necessario per l'attivazione ed il funzionamento del sistema informativo.

Resta inteso che l'inserimento, l'elaborazione, l'archiviazione, la stampa e le statistiche di tutti i dati relativi ai servizi oggetto dell'appalto ed utili alla Committente per il monitoraggio del servizio, saranno a completo carico dell'Impresa, che avrà cura di organizzare in collaborazione con la Committente momenti informativi tesi ad illustrare le funzioni e le modalità di utilizzo agli operatori.

La distribuzione delle divise sanitarie, in particolare per i blocchi operatori e/o per gli ambulatori, potrà avvenire anche con l'installazione di armadi /dispenser automatizzati.

L'Impresa potrà proporre nella relazione progetto tecnico di gara la realizzazione di tale sistema di distribuzione automatizzata, che sarà oggetto di valutazione sotto il profilo qualitativo da parte della Commissione Giudicatrice.

I costi di realizzazione dell'impianto, di eventuali lavori per la collocazione dei distributori e relativi al funzionamento (cambio/spostamento prese, nuova linea elettrica, ecc.) come anche le dichiarazioni di conformità relative ai lavori eseguiti, nonché i costi di successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, sono posti in toto a carico dell'Impresa, che si impegna, pertanto, a soppesarli preventivamente all'atto della formulazione dell'offerta economica, i cui prezzi sono da intendersi inclusivi dei costi di che trattasi.

La gestione e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del contratto, è a totale carico del Fornitore.

Gli interventi di manutenzione preventiva, effettuata al di fuori degli orari di maggiore afflusso dell'utenza, dovranno essere cadenzati secondo il calendario previsto dal libretto d'uso e manutenzione predisposto dalla ditta produttrice dei distributori, al fine di assicurare sempre il perfetto funzionamento degli stessi.

Il Fornitore dovrà provvedere costantemente alla sanificazione dei distributori.

Il Fornitore deve descrivere nella relazione tecnica allegata all'offerta modalità alternative a garanzia di continuità del servizio di distribuzione/ritiro della divisa nel caso in cui il sistema fosse momentaneamente fuori uso ovvero qualora sussistessero circostanze eccezionali tali da non consentire la distribuzione/ritiro automatizzati.

Il servizio di assistenza, in caso di guasto segnalato dalla Committente o in modo automatico dal sistema medesimo, dovrà essere effettuato entro 8 ore lavorative dalla segnalazione.

In caso di guasto prolungato che non consenta la riattivazione del sistema entro 2 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento sarà applicata una penale fermo restando che se il guasto perdura dopo 7 giorni lavorativi dalla segnalazione il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso.

In caso di ripetuti guasti (oltre tre in un trimestre) è facoltà dell'Azienda Ospedaliera richiederne comunque l'immediata sostituzione.

Le modalità di realizzazione del sistema di distribuzione automatizzato, il numero e la dislocazione dei distributori presso l'Azienda Ospedaliera, le caratteristiche tecniche e di funzionamento degli stessi, i vantaggi/benefici sulla funzionalità del servizio per la Committente, devono essere illustrate dal Fornitore nel progetto tecnico con il rispetto dei seguenti requisiti minimi dei distributori proposti:

- attivi h24;
- garantire l'ottimale separazione dei flussi sporco/pulito;



- avere la capacità di identificare l'utilizzatore preferibilmente attraverso il badge di rilevazione della presenza in servizio o altro sistema di riconoscimento ed essere in grado di erogare le divise previste nella dotazione richiesta dal presente Capitolato per il Centro di utilizzo interessato al sistema;
- garantire la rintracciabilità dei capi consegnati/ritirati;
- avere la capacità di gestione degli allarmi (superamento delle soglie minime, esaurimento articoli, mancato ritiro dei capi per periodi prolungati);
- avere la possibilità di attingere alle reportistiche anche da parte dei funzionari della Committente addetti ai controlli del servizio.

Le divise inserite nei distributori dovranno essere dotate di microchip, codice a barra o altro dispositivo indicato dal Fornitore nel suo progetto tecnico di gara, che permettano la tracciabilità dei capi.

Il numero dei distributori automatici per presidio ospedaliero e la loro collocazione saranno proposti nel progetto tecnico di gara dal Fornitore.

I distributori dovranno essere collocati, compatibilmente agli spazi disponibili, preferibilmente presso o in prossimità degli spogliatoi, dei comparti operatori, comunque in luogo comodo e accessibile dall'utilizzatore.

Il Fornitore dovrà proporre modalità idonee (es. "carte jolly") al ritiro di divise per il personale temporaneamente presente presso le strutture (studenti, stagisti, ecc.) o per far fronte ad esigenze particolari.

Prima dell'avvio del servizio, il Fornitore dovrà rendersi disponibile a individuare con l'Azienda Ospedaliera eventuali collocazioni alternative dei distributori, qualora quelle proposte nel progetto tecnico di gara non potessero essere percorse per specifiche problematiche (es. non tenuta dei solai, modifica di destinazione dei locali ecc.).

Pertanto, la Committente può concordare con il Fornitore una diversa allocazione dei distributori ma non può chiedere al Fornitore un numero di distributori automatici superiore a quello massimo proposto dallo stesso in sede di offerta tecnica di gara.

#### **ART. 29 - SPESE INERENTI AL SERVIZIO**

Tutte le spese necessarie allo svolgimento dell'appalto, nonché quelle relative alla stipula e registrazione del contratto, sono interamente a carico dell'Impresa.

Sono, peraltro, a carico della Committente:

- la concessione delle linee telefoniche interne per comunicare con le divisioni e i servizi sanitari e gli uffici amministrativi;
- la concessione in uso gratuito dei locali e depositi messi a disposizione dalla Committente per l'effettuazione del servizio, comprensiva della fornitura del riscaldamento e dell'energia elettrica nei locali e depositi concessi in uso;
- la copertura assicurativa rischio incendio.

#### **ART. 30 - ASSICURAZIONI**

L'Impresa è unica responsabile degli eventuali danni che venissero arrecati nell'esecuzione del servizio ai propri operatori e/o a persone e/o cose e immobili, di conseguenza deve provvedere alla pronta riparazione dei danni ed al loro risarcimento, sollevando la Committente da ogni qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto concerne i danni causati ai capi e/o materiali di proprietà della Committente per imperizia e/o uso non corretto dei detergenti, solventi ed attrezzature, questi dovranno sempre essere rimborsati dall'Impresa; l'entità del rimborso sarà determinata dalla Committente, tenendo conto del costo corrente dell'articolo e del suo stato d'usura.

L'Impresa deve inoltre provvedere direttamente alla refusione dei danni a persone in generale e/o dei danni a cose di altrui proprietà, procurati dal proprio personale durante lo svolgimento del servizio. Qualora l'Impresa o chi per essa non dovesse provvedere al/ai risarcimento/i ed alla/e riparazione/i del/dei danno/i, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente, a carico dell'Impresa stessa trattenendo lo/gli importo/i sulle liquidazioni delle fatture di prima scadenza.

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale che possa derivarle ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

Ai fini di cui sopra l'Impresa deve stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, scelta tra quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Industria 15/06/1984 e successive modificazioni, apposita polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi per danni imputabili ad essa o ai suoi operatori, che venissero arrecati a persone o cose dell'Azienda Ospedaliera o di terzi nell'espletamento del servizio, e polizza RCO con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona e garanzie ANIA specifiche per l'attività svolta dall'Impresa.

Devono essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori e a quelle sulle e nelle quali si eseguono i lavori stessi nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

La Committente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio: a tale riguardo si conviene che qualsiasi eventuale onere è da intendere già compreso o compensato nel corrispettivo pattuito dal contratto.

Copia delle polizze deve essere consegnata alla Committente entro la data di inizio del servizio.

In nessun caso eventuali franchigie o scoperti previsti nelle Polizze Assicurative presentate saranno opponibili all'Azienda Ospedaliera e i relativi importi rimarranno quindi a totale carico del Fornitore.

Il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile) fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La polizza dovrà avere validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza

### **ART. 31 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'Impresa, prima della firma del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale, nella quale si dichiara che il fideiussore ha preso visione del presente Capitolato e degli atti in esso richiamati.

Essa potrà essere prestata in uno dei modi consentiti dalla Legge 10.06.1982 n. 348, alle modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, i relativi documenti dovranno contenere e prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva deve avere validità di almeno 180 giorni oltre la data di scadenza del contratto. La restituzione avverrà allo scadere del contratto, dopo la verifica del rispetto da parte dell'Impresa delle norme contrattuali, comunque dopo la definizione di eventuali controversie pendenti.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la garanzia provvisoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa.

Detta garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Committente, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della Committente, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.

### **ART. 32 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA**

Qualora l'Impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Committente si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. Anche in questo caso nulla è comunque dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

### **ART. 33 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Per quanto concerne il subappalto, si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).

In ogni caso, si evidenzia che l'Impresa deve indicare obbligatoriamente nell'offerta (Documentazione amministrativa e tecnica), con il massimo dettaglio possibile, la parte o le parti dell'appalto che intende subappaltare, nonché il subappaltatore/i subappaltatori proposti, tenendo in conto che non è ammesso il subappalto di mera manodopera. In ogni caso la quota di subappalto non può superare il quaranta per cento dell'importo complessivo di contratto.

Il subappaltatore deve impegnarsi, nei modi previsti dalla normativa, ad osservare tutte le norme che regolano il presente appalto. In ogni caso rimane integra la responsabilità solidale dell'appaltatore per ogni violazione eventualmente commessa dal subappaltatore delle norme che regolano il presente appalto, essendo essa stessa a garantire il corretto espletamento delle prestazioni contrattualmente previste anche se subappaltate.

L'offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto decadrà da tale possibilità ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La Committente si riserva comunque il diritto di dare parere negativo in merito alla ditta proposta come subappaltatrice e, dunque, di non ammetterla a prestare l'attività.

L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Impresa deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del precitato decreto legislativo.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, a prescindere dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente e dall'immediata risoluzione del contratto, l'Impresa affidataria deve rispondere verso la Committente, ed eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione compiuta dal subappaltatore alle norme previste dal presente CSA.

#### **ART. 34 - ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI**

L'Impresa deve dimostrare di essere in possesso, prima dell'assunzione del servizio, delle prescritte autorizzazioni, allo scarico delle acque reflue rilasciate da parte delle autorità territoriali competenti. Tali nullaosta dovranno essere rinnovati anche in base a nuove disposizioni di legge in materia, che dovessero essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

Il servizio deve comunque essere sempre aggiornato con le norme previste in materia igienico-sanitaria.

L'Impresa deve garantire la scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché di qualsiasi altra norma che dovesse comunque avere attinenza con il rapporto giuridico di che trattasi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **ART. 35 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui al presente capitolato deve essere assicurato anche in caso di sciopero in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12.06.1990, n. 146.

L'Impresa, pertanto, assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio in caso di scioperi, assemblee sindacali interne e/o esterne e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio, con le modalità di cui al vigente Contratto del Comparto Sanità. In situazioni di forza maggiore non imputabili all'Impresa, la stessa, comunque, deve concordare con la Direzione Sanitaria, in via straordinaria, particolari e/o diverse situazioni gestionali ed organizzative in modo da assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali, per quanto riguarda i contingenti di personale.

A tal fine il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Azienda Ospedaliera la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso.

Il Fornitore dovrà garantire la reperibilità del Responsabile dell'appalto o di suo sostituto.

In caso di inottemperanza l'Azienda Ospedaliera potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore il Fornitore si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente all'Azienda Ospedaliera. Nel caso l'impossibilità si protraesse per più di un giorno, il Fornitore dovrà garantire il servizio attivando, se necessario una lavanderia di supporto, o mezzi idonei ad esempio in caso di neve o ghiaccio o calamità naturali.

Il Fornitore comunque dovrà predisporre ed illustrare in offerta tecnica un piano di emergenza (per scioperi, calamità naturali, maxi emergenza) dal quale risultino i vari interventi da attivarsi al momento dell'evento.

#### **ART. 36 - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO**

Al termine di ogni semestre, perlomeno sino a quando non sarà messo debitamente a regime il sistema informatico di cui all'art 28, l'Impresa deve trasmettere alla Committente una relazione sull'andamento del servizio contenente, tra l'altro, i dati relativi ai quantitativi in chilogrammi (media chilogrammi prelevati giornalmente nel periodo) separatamente di biancheria piana e di biancheria confezionata (divise) sottoposti a lavaggio, nonché il numero di capi dismessi e di nuova immissione per reintegro, il numero di materassi e cuscini sottoposti a lavaggio, dichiarati fuori uso e immessi a reintegro; le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ai risultati dei controlli di qualità inerenti la resa del servizio, alle cause di eventuali controversie con la Committente.

In assenza di tale relazione o, in alternativa, di un sistema informatico che consenta l'accesso ai dati di cui sopra, la Committente si riserva di non procedere al pagamento della fattura in corso di liquidazione.

## TITOLO V – NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'IMPRESA

### ART. 37 - ORGANICO

L'organico impiegato nel servizio di cui al presente Capitolato presso le sedi della Committente deve essere quello previsto **in fase d'offerta** dall'Impresa sia come numero (comunque non inferiore a quattro operatori a tempo pieno ed un part time), sia come mansioni e livello, sia come monte-ore, comunque tale da garantire che le operazioni di ritiro del sudicio, di consegna del pulito e di distribuzione diretta da guardaroba siano effettuate nel rispetto dei livelli minimi di qualità richiesti dal presente Capitolato.

L'Impresa deve assicurare, comunque, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno la presenza costante e quotidiana all'interno delle sedi della Committente dell'organico di forza lavoro occorrente all'espletamento del servizio di ritiro e consegna della biancheria e vestiario necessari, secondo il numero di addetti per tipologia di mansioni, i turni, orario giornaliero di funzionamento del guardaroba e di apertura dello stesso agli utenti in entrambe le sedi ospedaliere, indicati **nell'offerta di gara**.

L'Impresa deve altresì provvedere ad eventuali assenze degli operatori con una immediata sostituzione con personale in possesso di analoghi requisiti e esperienza.

Il personale addetto deve essere capace e fisicamente idoneo all'espletamento delle mansioni previste dal presente Capitolato. Deve possedere buona conoscenza della lingua italiana.

La Committente si riserva il diritto di chiedere all'Impresa la sostituzione del personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi. In tal caso l'Impresa provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

### ART. 38 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa, entro la data di inizio del servizio, deve indicare il nominativo del proprio Referente della commessa, che dovrà fungere da interfaccia unica nei confronti della Committente, cui intende demandare tutti gli adempimenti previsti dal contratto e affidare a tempo pieno e in modo continuativo la responsabilità, gestione e direzione del servizio, nonché il coordinamento degli addetti al medesimo. Tale coordinatore deve essere di adeguato livello professionale, comunque idoneo a svolgere tale funzione, in possesso di esperienza almeno triennale di un servizio simile a quello richiesto dalla Committente, dotato di telefono cellulare, e-mail e fax per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio assicurando la pronta disponibilità 24 ore su 24 tutti i giorni compresi i festivi.

Il Referente deve controllare che tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti, controllare e far osservare al personale impiegato nell'appalto le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio e mantenere un contatto continuo con gli Uffici preposti dalla Committente per il controllo dell'andamento del servizio. Al medesimo sono attribuite altresì le funzioni di Responsabile della Sicurezza del Fornitore ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Il Referente deve essere munito di ampia delega, facoltà e mezzi per sopperire a tutte le provvidenze che dovessero riguardare adempimenti degli obblighi contrattuali e nelle ore di svolgimento del servizio appaltato. Deve essere garantita la reperibilità del medesimo o di analoga figura sostitutiva almeno dalle 16,00 alle ore 8,00 di ogni giorno dell'anno, anche a mezzo di telefono mobile.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla Committente all'operatore, designato dall'Impresa quale Referente della commessa, si intendono come presentate direttamente all'Impresa.

In caso di assenza o inadempimento del Referente (ferie, malattia, etc.), l'Impresa deve provvedere alla sua sostituzione con altro di pari esperienza e di gradimento della Committente, che possa assumere automaticamente compiti e responsabilità dell'incaricato al coordinamento in caso di irreperibilità o indisposizione anche temporanea del medesimo, comunicandone, prima dell'inizio del servizio, il nominativo e recapiti (cellulare e-mail e fax) del sostituto del Referente della commessa nei casi di sua assenza (ferie, malattia, ecc.) o impedimento.

Detto incaricato ha l'obbligo di collaborare strettamente con la S.C. Direzione Sanitaria di Presidio, con la S.S. Di.P.Sa. e con la S.S. DAPO e Logistica per il buon andamento del servizio, apportando fattivi contributi alla soluzione di eventuali particolari problematiche o nuove esigenze che si verificassero nel corso del periodo contrattuale.

Il Fornitore dovrà anche individuare per ogni presidio ospedaliero della Committente, sede dei locali guardaroba, un responsabile operativo presente in sede nei giorni ed orari di apertura del guardaroba.

### ART. 39 - PERSONALE DELL'IMPRESA

A tutela dei livelli occupazionali esistenti, tenuto conto della prevalente giurisprudenza in materia e di quanto previsto dall'art. 29 D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, il quale al comma 3 precisa che *"l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"*, l'Impresa subentrante deve prioritariamente assumere tutti i lavoratori addetti dall'Impresa uscente al

servizio presso le sedi della Committente, secondo le procedure previste dal CCNL dei lavoratori del settore lavanderie industriali, subordinatamente a che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione proposta in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria del servizio. Pertanto, l'Impresa, sia **in sede di offerta** che successivamente durante il periodo di contratto, non potrà ridurre *ad libitum* il numero di unità da impiegare nell'appalto, senza fondare tale scelta su una documentata e reale riorganizzazione e su sostanziali diverse modalità di esecuzione del servizio rispetto a quelle utilizzate dal gestore uscente; riorganizzazione e modalità di esecuzione che ovviamente dovranno essere state positivamente valutate dalla Commissione giudicatrice di gara e in seguito espressamente approvate e accettate dalla Committente.

Per assicurare le prestazioni contrattuali l'Impresa si deve avvalere di personale in numero sufficiente a garantire la regolarità dei servizi dalla medesima dipendente, assunto con contratti di lavoro individuali rispettosi del CCNL settore lavanderie industriali.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto, ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa indispensabile al corretto espletamento del servizio in oggetto, provvedendo, in caso di assenze, all'immediata sostituzione. L'organizzazione del Fornitore dovrà tendere a ridurre al minimo possibile il turn-over del personale e la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza delle esigenze della Committente.

L'Impresa deve trasmettere alla Committente, prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dello stesso presso l'Azienda Ospedaliera, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

Il Fornitore deve mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla Committente (S.S. DAPO e Logistica e Direzione Sanitaria).

A tal fine, all'inizio e durante il periodo di contratto, con cadenza trimestrale ed ogniqualvolta lo richieda la Committente, l'Impresa dovrà trasmettere elenco nominativo dei propri operatori (compresi i sostituti) debitamente aggiornato, indicando per ciascuno la qualifica, il rapporto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato, tempo pieno e/o quantificazione del tempo parziale). Il mancato invio comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo art. 45.

Tutto il personale adibito al servizio lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, sia nei confronti dell'Azienda Ospedaliera che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull'Assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.

Sarà pertanto obbligo dell'Impresa corrispondere al personale le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge, in particolare dell'art. 2114 e seguenti del C.C..

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Ospedaliera ed il personale addetto all'espletamento del servizio. L'Impresa riconosce che la Committente risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Impresa stessa ed il proprio personale.

Nei confronti del proprio personale, l'Impresa deve osservare le Leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali di categoria, nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia.

In caso di violazione dei contratti collettivi e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di versamento dei contributi INPS e dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni e malattie professionali, previa debita comunicazione all'Impresa, la Committente potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto agli operatori, fino a quando non verrà ufficialmente saldato il debito verso i lavoratori. Fatti accertati sul mancato rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali integrativi non immediatamente rimossi consentiranno alla Committente di recedere dal contratto con maggiori danni a totale carico dell'Impresa inadempiente.

Il Fornitore dovrà impiegare operatori appositamente addestrati e formati da certificarsi con idonea documentazione circa l'avvenuta informativa sui rischi professionali nonché su tutti i contenuti del presente Capitolato Tecnico, dell'offerta tecnica e dei protocolli operativi da essi derivati nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa.

In caso di nuove assunzioni, durante la vigenza contrattuale, l'aggiudicatario dovrà provveder entro 10 giorni ad effettuare adeguata formazione, da certificarsi con idonea dichiarazione che andrà trasmessa all'Amministrazione contraente.

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio il Fornitore si avvarrà di personale qualificato da impiegarsi sotto la propria diretta responsabilità.

L'Impresa dovrà anche fornire al proprio personale adeguata formazione e informazione sui rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia ai luoghi di lavoro, così come richiesto dal D.Lgs. 81/08, e su disturbi e rischi che l'attività può causare agli operatori del Fornitore e sui modi per eliminare tali negative influenze.

Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici, potranno accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici il cui programma dovrà essere preventivamente approvato dall'Azienda Ospedaliera.

È obbligatoria la formazione/informazione di tutto il personale impiegato dal Fornitore sui seguenti argomenti:

- Modalità di esecuzione del servizio;
- Corretto utilizzo di DPI;
- Procedure emergenza ed evacuazione.
- Prevenzione dei rischi derivanti dal lavoro in ambiente ospedaliero.

#### **ART. 40 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA**

Il Fornitore ed il personale operativo presso le sedi della Committente deve attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall'Azienda Ospedaliera per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, o appositamente emesse per il personale del Fornitore.

Il personale dell'Impresa, che accede alle strutture oggetto d'appalto, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli utenti che degli operatori sanitari e uniformarsi alle norme del DPR 62 del 16.04.2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché alle norme del Codice Etico della Committente, alle norme generali e alle disposizioni stabilite dalla Committente per il proprio personale.

L'Impresa deve dotare il proprio personale di una divisa da lavoro adeguata per numero e tipologia, al fine di garantire un abbigliamento decoroso e idoneo dal punto di vista igienico-sanitario, di colore e foggia da concordare con la Committente, tale da rendere identificabili i propri operatori e non confondibili con il personale della Committente e/o di altre imprese di servizi operanti presso l'Azienda Ospedaliera.

A tale scopo il personale del Fornitore deve esporre sulla divisa il proprio cartellino di riconoscimento, come da vigente normativa, corredato di fotografia, recante il nominativo, la qualifica, la mansione svolta e l'indicazione del logo e/o la denominazione dell'Impresa.

La divisa dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato di pulizia e di decoro.

L'Impresa deve farsi carico della fornitura dei D.P.I. e del materiale monouso eventualmente utilizzato (guanti, mascherine, copri scarpe, cuffia, ecc) dal proprio personale.

Il personale del Fornitore, in quanto presta servizio nei settori e nelle strutture della Committente, sarà obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire in ogni occasione con diligenza professionale come richiesto dal servizio.

L'Impresa deve curare che il proprio personale si attenga scrupolosamente alle seguenti regole:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna con sollecitudine gli oggetti, qualunque ne sia il valore e stato, eventualmente rinvenuti nell'ambito delle sedi ospedaliere al proprio responsabile diretto che a sua volta consegnerà al personale individuato dalla Azienda Ospedaliera;
- segnali subito alle strutture competenti della Committente ed al proprio Responsabile le anomalie o disagi che rilevasse durante e nello svolgimento del servizio, guasti e rotture degli impianti elettrici, idraulici, a infissi e superfici varie, rilevati nelle zone oggetto del servizio e ogni elemento che comporti pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti o che necessiti di un intervento di manutenzione o ripristino;
- tenga sempre un contegno corretto e dignitoso;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Azienda Ospedaliera, in modo da non ostacolare l'organizzazione di reparto;
- non lasci attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell'Azienda Ospedaliera e/o da utenti e pazienti;
- mantenga un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività e dei servizi istituzionali dell'Azienda Ospedaliera;
- comunichi al proprio responsabile ogni infortunio a rischio biologico, occorso durante l'espletamento del servizio;
- smaltisca correttamente i prodotti all'interno delle strutture come da indicazione dei servizi competenti;
- non utilizzi telefoni o attrezzature di proprietà dell'Azienda Ospedaliera (es. fax, fotocopiatrici, ecc.);
- eviti di intrattenersi durante il servizio con degenti, loro parenti o visitatori e rispetti il divieto di intrattenersi con i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera per motivi non inerenti la propria attività lavorativa;

- si astenga da qualsiasi considerazione invitando l'interlocutore a rivolgersi al Direttore del Servizio, in caso di conflitti o contestazioni da parte di dipendenti dell'Azienda Ospedaliera;
- svolgere il servizio negli orari stabiliti;
- eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste;
- vestire decentemente, indossando idonea divisa pulita e decorosa, di colore e foggia diversa da quella in uso presso i reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera committente;
- non fumare o mangiare durante l'attività lavorativa;
- mantenere uno standard elevato di pulizia personale;
- mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Committente;
- astenersi dal prendere visione o dal manomettere documenti, corrispondenza ovunque sia posta, medicinali, apparecchiature e materiale sanitario o ogni altro bene della Committente;
- lasciare i locali al termine dell'orario di lavoro in ordine e a luci spente, non sostare al termine del turno di lavoro nelle zone di passaggio dell'utenza;
- maneggiare i capi sporchi solo se protetto da abiti, stivali, maschere, guanti;
- non fare alcuna eccezione circa lo stato di sporco della biancheria immessa nella raccolta.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti ed operatori in orario di servizio e delle inosservanze del personale al presente Capitolato.

Anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, per colpa imputabile ai propri operatori.

L'Azienda Ospedaliera sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sarà già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

L'Impresa si impegna a sostituire, a richiesta o di propria iniziativa, quegli operatori che diano motivo di lagnanze o non siano graditi alla Committente per comprovati motivi.

Il Personale dell'Impresa impiegato presso le sedi ospedaliere deve essere fisicamente idoneo all'attività cui è adibito; deve inoltre essere sottoposto, a cura e spese della Ditta, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti per il personale di assistenza ospedaliera. In ogni momento l'Azienda Ospedaliera può disporre l'accertamento del possesso dei requisiti citati, a tale fine i certificati di idoneità alla mansione, rilasciati dal medico competente dell'Impresa, devono essere sempre disponibili presso la sede dove gli operatori svolgono le proprie funzioni.

#### **ART. 41 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Impresa deve garantire che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 ad oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa è nominata responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

L'Impresa è consapevole dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative applicabili in materia di protezione dei dati. Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, l'Impresa, ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente Capitolato;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento del servizio i dati personali di titolarità Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle non potranno più essere trattati dall'Impresa: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all'Azienda Ospedaliera e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati, l'Impresa si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D. Lgs 82/2005 e norme AGID;

- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza il personale e chiunque agisca sotto la responsabilità dell'Impresa e abbia accesso ai dati personali impegnandolo a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti all'Impresa ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se l'Impresa ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nella presente contratto/atto/convenzione;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg UE 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva;
- le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 h dall'avvenuta conoscenza dell'evento;

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte dell'Impresa misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

L'Impresa deve mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Vincola allo stesso rispetto tutti i propri dipendenti/consulenti/collaboratori/personale che a vario titolo vengono a conoscenza di informazioni anche relative alle attività dell'Azienda Ospedaliera.

In tal senso, l'Impresa deve provvedere a formare ed informare i propri collaboratori, in quanto Incaricati del trattamento dei dati personali, sul rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, dando precise indicazioni sul corretto uso dei dati e vigilare sull'osservanza delle disposizioni impartite.

L'Impresa deve trasmettere al Titolare del trattamento, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, gli eventuali reclami degli Interessati e le istanze al Garante per la protezione dei dati personali; astenersi dal somministrare al personale ed ai collaboratori dell'Azienda Ospedaliera che usufruiscono del servizio di cui al presente Capitolato proprie note informative sul trattamento dei dati o acquisire propri consensi all'uso dei dati.

## **TITOLO VI – CONTROLLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

### **ART. 42 - SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO SVOLTO**

Il Fornitore dovrà illustrare in offerta tecnica il sistema di autocontrollo e gli indicatori che adotterà per il controllo del servizio ed i sistemi che metterà a disposizione dell'Azienda Ospedaliera per la verifica dello stesso.

L'Azienda Ospedaliera si riserva comunque il diritto di richiedere successivamente eventuali modifiche al sistema qualora lo ritenga insufficiente.

Nell'ambito del sistema di autocontrollo il Fornitore dovrà prevedere relative schede/chek list per il monitoraggio delle diverse attività-fasi di lavoro nonché per la verifica del proprio operato in merito al rispetto della metodologia di lavoro che evidenzino le criticità e le azioni correttive calibrate sulle specificità delle esigenze della Committente.

In ogni caso l'Impresa deve farsi carico della predisposizione della scheda di verifica della qualità del servizio reso (allegato n. 3), che deve essere compilata durante il periodo di prova (10 mesi – vedere precedente art. 4) con cadenza bimestrale, successivamente ogni quattro mesi, salvo diversi accordi o salvo disservizi che ne comportino l'intensificazione.

Tale scheda deve essere compilata in contraddittorio fra il Responsabile d'appalto (cfr. art. 38) ed i Responsabili di ciascun reparto/servizio/centro di utilizzo/C.d.C., i quali, a rilevazione avvenuta, porranno la propria firma congiuntamente sulla scheda, avvalorandone così il risultato.

Se la scheda evidenziasse un risultato insufficiente per tre volte nei primi sei mesi e successivamente per tre volte in 12 mesi di contratto, la Committente procederà all'applicazione automatica, senza previa contestazione, della penale di 5.000,00 euro sui corrispettivi fatturati nel periodo oggetto di verifica, riservandosi di dichiarare l'Impresa decaduta dall'aggiudicazione e conseguentemente di procedere al recesso unilaterale dal contratto (ved. art. 49).



Nel caso si presenti un evidente calo qualitativo del servizio erogato nel periodo che intercorre tra un controllo e l'altro, i Responsabili di reparto/servizio/centro di utilizzo/C.d.C. ne faranno segnalazione alla Direzione Sanitaria, che attiverà estemporaneamente la presente procedura di controllo.

#### **ART. 43 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA COMMITTENTE**

L'Impresa per l'intera durata dell'appalto deve operare, secondo le linee di indirizzo e con la supervisione del Direttore di esecuzione della Committente, per individuare i problemi connessi alla funzionalità dei servizi e per proporre ed attuare le adeguate soluzioni operative, al fine di garantire che il livello qualitativo dei servizi erogati si mantenga conforme ai requisiti minimi indicati ed a quanto offerto in sede di gara, salvo non sia stato esplicitamente accettato.

È facoltà della Committente effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, anche utilizzando il sistema informativo messo a disposizione del Fornitore o mediante propri sistemi informativi e con appositi sopralluoghi effettuati dai propri delegati (anche a mezzo consulenti a tal fine incaricati dalla Committente) presso gli stabilimenti dell'Impresa, durante i quali potranno essere prelevati campioni dei prodotti utilizzati e/o campioni di capi di biancheria e/o vestiario.

I controlli riguarderanno gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti sia dal presente Capitolato Tecnico, e relativi allegati, sia dichiarati e offerti dal Fornitore in sede di gara (per esempio: condizioni di pulizia, piegatura, stiratura e confezionamento dei capi consegnati puliti, dei materassi, dei guanciali, delle cover ecc., consistenza delle assegnazioni a ogni Centro di Utilizzo; modalità di svolgimento del servizio, compresi il ritiro, la consegna, il trasporto e la gestione generale: ritardi, inadempienze, nel ritiro e consegna, inadeguatezza, ecc.).

I controlli saranno svolti su due livelli:

- monitoraggio quotidiano da parte del personale sanitario dei Centri di utilizzo;
- verifiche ispettive a campione eseguite dal personale incaricato dall'Azienda Ospedaliera in contraddittorio con un rappresentante del Fornitore.

Le modalità di esecuzione sia delle verifiche ispettive che del monitoraggio quotidiano così come gli strumenti utilizzati (schede, moduli, ecc.) saranno stabiliti da ogni singola Azienda Ospedaliera fermo restando quanto di seguito disposto in tema di "controllo qualità".

Il controllo prevede la verifica dei processi e delle modalità di gestione ed espletamento delle diverse attività erogate dal Fornitore descritte nel progetto tecnico presentato in sede di gara a partire dal monitoraggio delle fasi di avvio del servizio.

In caso di inadempimenti o inefficienze, l'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di chiedere l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio nel rispetto degli obblighi contrattuali. Ove ciò non fosse possibile o conveniente, l'Azienda Ospedaliera provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite applicando le penalità previste.

Il primo personale incaricato al quotidiano controllo operativo dell'appalto sono i Coordinatori infermieristici o loro delegati che dovranno riferire e collaborare con il DEC ed i suoi collaboratori.

Il controllo potrà essere effettuato dalle competenti strutture dell'Azienda Ospedaliera anche all'atto della compilazione dei moduli di verifica della qualità (allegato n. 3) da parte dei referenti delle Strutture ed Unità Operative interessate dalla fruizione del servizio, che, nel caso di reclami e non conformità, saranno raccolti e trasmessi al DEC che provvederà alla rielaborazione per le eventuali contestazioni secondo quanto disposto dal presente Capitolato Tecnico con riferimento all'inadeguatezza del servizio, non adeguato lavaggio, rammendo, piegatura e stiratura dei capi, nonché al comportamento dell'operatore ed al ritardo della consegna della biancheria rispetto ai tempi concordati.

A seguito dell'apertura di non conformità il Fornitore dovrà rispondere attraverso la proposizione di azioni risolutive, da attivare nel più breve tempo possibile.

Le modalità di determinazione delle verifiche e la periodicità dell'effettuazione dei controlli saranno programmate e comunicate al Fornitore sulla base di principi e criteri condivisi con la Committente tenuto conto del ciclo mensile della fatturazione e della globalità dell'appalto da verificare, sulla base di quanto definito nella norma UNI ISO 2859 – Parte 1 del 2007.

Il controllo che sarà effettuato dovrà riguardare:

- lo stato di lavaggio, stiratura, asciugatura e di usura dei capi di biancheria piana e confezionata;
- la qualità e l'igienicità delle dotazioni utilizzate per il trasporto della biancheria lungo tutta la filiera;
- la modalità di consegna/ritiro della biancheria nel rispetto delle prescrizioni igieniche e delle normative di sicurezza;
- la quantità della biancheria da consegnare quotidianamente ai vari reparti e servizi sulla base delle dotazioni previste dalle Schede (Allegato n. 2).

Il sistema proposto per l'effettuazione dei controlli dovrà, inoltre, tenere conto di concetti oggettivabili come sotto riportato:

- un concetto di pulito, inteso come conformità, considerato come assenza di macchie, aloni, residui solidi, depositi, residui organici, quali peli, sporco in genere, etc..., compatibilmente con la tipologia della superficie e dell'oggetto considerati;
- l'assenza totale di corpi estranei e residui organici e di strappi e scuciture all'interno dell'articolo.

Il Fornitore nel progetto tecnico deve evidenziare come intende supportare l'Azienda Ospedaliera al fine di garantire i controlli previsti nel presente articolo (l'evidenza degli stessi, i risultati e l'analisi delle non conformità, l'identificazione del campione rappresentativo, gli eventuali strumenti di misura messi a disposizione ecc ...).

Il Fornitore dovrà farsi carico della formazione del proprio personale deputato al controllo.

La messa a punto del sistema di controllo di risultato dovrà essere effettuato secondo la tempistica stabilita e comunque non oltre sei mesi dalla data di attivazione del servizio.

Le modalità di esecuzione sia delle verifiche ispettive che del monitoraggio quotidiano così come gli strumenti utilizzati (schede, moduli, ecc.) saranno stabiliti dalla Committente fermo restando quanto di seguito disposto in tema di "controllo qualità".

Il controllo prevede la verifica dei processi e delle modalità di gestione ed espletamento delle diverse attività erogate dal Fornitore descritte nel progetto tecnico presentato in sede di gara a partire dal monitoraggio delle fasi di avvio del servizio.

In caso di inadempimenti o inefficienze, l'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di chiedere l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio nel rispetto degli obblighi contrattuali. Ove ciò non fosse possibile o conveniente per l'Azienda Ospedaliera, la medesima provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite applicando le penalità previste.

Il primo personale incaricato al quotidiano controllo operativo dell'appalto sono i Coordinatori infermieristici o loro delegati che dovranno riferire e collaborare con il DEC ed i suoi collaboratori.

Il controllo potrà essere effettuato dalle competenti strutture dell'Azienda Ospedaliera anche all'atto della compilazione del modulo di verifica della resa del servizio (Allegato n. 3) da parte dei referenti delle Strutture ed Centri di utilizzo coinvolti, che saranno raccolti e trasmessi al DEC che provvederà alla rielaborazione per le eventuali contestazioni secondo quanto disposto dal presente Capitolato Tecnico con riferimento all'inadeguatezza del servizio, non adeguato lavaggio, rammendo, piegatura e stiratura dei capi, nonché al comportamento dell'operatore ed al ritardo della consegna della biancheria rispetto ai tempi concordati.

I servizi preposti al controllo sono: la S.C. Direzione Sanitaria di Presidio, la S.S. Direzione delle Professioni Sanitarie (Di.P.Sa), la S.S. DAPO e Logistica e la S.C. Tecnico dell'Azienda Ospedaliera, nonché eventuali altri organi esterni privati incaricati dalla Committente.

I controlli saranno effettuati secondo la metodologia che la Committente riterrà più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

Devono essere tenuti a disposizione della Committente i moduli di registrazione delle analisi batteriologiche e chimico-fisiche eseguite.

Di conseguenza a tali controlli, peraltro, l'Impresa non potrà pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta. I controlli in parola dovranno essere effettuati alla presenza del Responsabile d'appalto incaricato dall'Impresa o di suo sostituto delegato. I capi di biancheria e/o vestiario rifiutati in occasione di controlli devono essere immediatamente ritirati e sostituiti dal gestore.

A tale scopo l'Impresa deve consentire l'accesso ai locali dati in uso dalla Committente ed allo stabilimento esterno tutte le volte che la Committente lo riterrà opportuno.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di disporre, a sua discrezione, il prelievo di campioni di soluzioni di lavaggio, detergenti e detersivi e di sottoporli all'analisi presso propri Laboratori al fine di accertare la loro effettiva rispondenza alle necessità cui sono destinati. Durante i controlli i tecnici incaricati dall'Azienda Ospedaliera potranno ritirare campioni di biancheria già sottoposta al trattamento, per sottoporli ad analisi di laboratorio. Con tali controlli si verificherà la carica batterica dei capi e l'eventuale presenza di residui di detersivi ed altre sostanze nocive.

I soggetti incaricati dei controlli sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell'Impresa. Il personale dell'Impresa non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati dalla Committente.

#### ART. 44 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

I controlli di cui all'articolo precedente potranno riguardare: (a titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo):

- qualità e quantità degli articoli dati a noleggio: loro stato di confezione e manutenzione, loro stato dopo i trattamenti;
- rispetto delle condizioni igieniche dei dispositivi tessili e di materasseria consegnati e dell'assenza di residui chimici o di lavorazione dannosi per gli utenti;
- rispondenza delle fasi e modalità di lavorazione (lavaggio => stiratura) presso lo stabilimento esterno;

- procedure di lavaggio e disinfezione;
- ripristino delle dotazioni nel rispetto delle Schede di dotazione;
- modalità e rispetto dei tempi di fornitura e consegna dei capi tessili, di vestiario e di materasseria ricondizionati;
- ritiro dei dispositivi tessili e di materasseria sporchi;
- rispetto del piano di manutenzione e pulizia dei locali, depositi, degli impianti e delle attrezzature, offerto in sede di gara;
- consegna dei sacchi idrosolubili per la raccolta del materiale potenzialmente infetto;
- rispetto delle specifiche di tracciabilità dei dispositivi prescritte dal CSA o dichiarate in sede di offerta;
- modalità di disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto della biancheria (con eventuale prelievo di campioni, tamponi, etc. per gli esami ritenuti necessari);
- rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche prescritte dal Capitolato e/o dichiarate in offerta e presentate in campionatura;
- rispondenza degli arredi e attrezzature impiegate a quanto previsto dal CSA e/o dichiarato in sede di offerta;
- caratteristiche dei prodotti detergenti e/o detersivi e sanificanti utilizzati;
- organizzazione e formazione degli operatori addetti al servizio;
- rispetto del livello minimo di organico (numero operatori, idoneità, qualifiche, monte-ore) previsto dal CSA e/o dall'offerta di gara;
- reperibilità del referente dell'Impresa;
- rispetto delle fasce orarie di apertura dei locali guardaroba;
- funzionamento degli impianti tecnologici presso lo stabilimento esterno;
- rispetto della separazione dei circuiti sporco/pulito e delle linee adibite ad uso esclusivamente sanitario;
- presenza dei depuratori degli impianti e quant'altro;
- funzionamento di attrezzature e impianti nelle sedi della Committente e presso stabilimento e eventuali depositi esterni;
- funzionamento del sistema informativo e, in caso di guasto, ripristino entro 24 ore dalla segnalazione;
- applicazione e rispondenza al piano di autocontrollo;
- comportamento degli addetti verso gli utenti;
- abbigliamento di servizio degli addetti;
- rispondenza di ogni altra modalità esecutiva e prescrizione prevista dal Capitolato e dal progetto proposto dall'Impresa.

L'Azienda Ospedaliera si riserva inoltre la facoltà di disporre, a sua discrezione, il prelievo di campioni di soluzioni di lavaggio, detergenti e detersivi e di sottoporli all'analisi presso propri Laboratori al fine di accertare la loro effettiva rispondenza alle necessità cui sono destinati. In caso di esito sfavorevole verranno adottati i provvedimenti previsti al 1° comma del presente articolo.

Durante i controlli i tecnici incaricati dall'Azienda Ospedaliera potranno ritirare campioni di biancheria già sottoposta al trattamento, per sottoporli ad analisi di laboratorio. Al ritiro dei campioni deve assistere il Responsabile d'appalto incaricato dall'Impresa. Con tali controlli si verificherà la carica batterica dei capi e l'eventuale presenza di residui di detersivi ed altre sostanze nocive.

I soggetti incaricati dei controlli sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell'Impresa. Il personale dell'Impresa non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati dalla Committente.

#### **ART. 45 - CONTESTAZIONI E PENALI**

Poiché il servizio oggetto del presente Capitolato è da ritenersi di pubblica utilità, l'Impresa per nessuna ragione può sospenderlo, eseguirlo in ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito.

I Responsabili dei reparti e servizi sono arbitri sull'accettabilità o meno della biancheria consegnata dopo il trattamento. Tale controllo potrà avvenire, anche successivamente alla consegna, al momento dell'utilizzo della biancheria.

Qualora per qualsiasi motivo le dotazioni di biancheria o vestiario nei reparti risultassero insufficienti a far fronte alle necessità, l'Impresa deve provvedere a integrare le dotazioni immediatamente, attingendo dalle scorte di guardaroba presenti nelle sedi oggetto del presente appalto; in caso di gravi carenze delle predette scorte, che non rendano possibile l'integrazione, l'Impresa deve comunque provvedere entro 24 ore solari dal verificarsi dell'evidenza.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte possibilmente in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Azienda Ospedaliera la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente eseguite e/o la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

Non provvedendo l'Impresa, sarà facoltà della Committente approvvigionarsi sul libero mercato, addebitando all'Impresa la spesa dell'acquisto che verrà trattenuta sulle fatture in scadenza.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme che regolano il rapporto e/o inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, la Committente provvederà a contestarle, per iscritto, all'Impresa affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminati i disservizi o cessate le violazioni rilevate.

Il sistema di contestazione delle inadempienze contrattuali verrà attivato per ogni violazione degli obblighi previsti sia dal presente Capitolato e relativi allegati, sia dichiarati e offerti in sede di gara, a seguito di:

- segnalazioni scritte pervenute dai centri di utilizzo ai referenti individuati dall'Azienda Ospedaliera che provvederanno a contestare il fatto al Fornitore tramite il RUP/DEC;
- verifiche ispettive effettuate da personale incaricato dalla Azienda Ospedaliera alla presenza di rappresentante nominato dal Fornitore (o suo delegato) seguite dalla redazione di un verbale che verrà trasmesso al RUP/DEC per i provvedimenti di competenza.

Le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche si intendono debitamente accertate.

Gli eventuali ritardi, rilievi e inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati al Fornitore da parte del RUP/DEC per iscritto mediante raccomandata con avviso di ritorno o Pec alla sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Impresa, in fase di partecipazione alla gara, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa deve uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro dieci giorni solari dal ricevimento della nota di contestazione, l'Impresa sarà tenuta a presentare per iscritto le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo.

L'Impresa non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, che, ancorché prevedibili e/o previsti, non siano stati preventivamente comunicati per iscritto. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora dette controdeduzioni non pervengano entro il termine indicato, oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio del RUP/DEC a giustificare l'inadempienza contestata, il RUP/DEC potrà applicare al Fornitore le penali di seguito stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Pertanto, al verificarsi di inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione degli obblighi previsti nel Capitolato e relativi allegati, nell'offerta tecnica di gara non imputabili all'Azienda Ospedaliera o a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Azienda Ospedaliera si riserva di applicare penali commisurate alla gravità ed entità della inadempienza contestata, come di seguito esposto a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

INADEMPIENZA	PENALI
Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dal Fornitore in sede di offerta ed a quanto previsto dal Capitolato:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 300,00 per ogni materasso difforme;</li> <li>• € 300,00 per ogni attrezzatura difforme;</li> <li>• € 50,00 per ogni articolo diverso da quelli di cui ai punti precedenti difforme (es articoli di biancheria piana, confezionata, ecc.)</li> </ul>
Imperfette condizioni igieniche degli articoli consegnati comprovabili attraverso presenza di macchie, odori sgradevoli, ecc.	€ 500 per ogni contestazione
Imperfette condizioni degli articoli consegnati comprovabili attraverso presenza di plissettature, rammendi eccessivi, strappi, assenza di bottoni, macchie, ecc.	€ 50 per ogni articolo

INADEMPIENZA	PENALI
Mancato reintegro o consegna di quanto previsto come dotazione/scorta armadio:	€ 500,00 al giorno per ogni Centro di utilizzo/Unità Operativa/Servizio
Mancato o ridotto ritiro capi sporchi:	€ 300,00 al giorno per ogni frequenza non rispettata
Mancata, incompleta o ritardata consegna di divise per il personale dell'Azienda Ospedaliera:	€ 500,00 al giorno per ogni Centro di utilizzo/Unità Operativa/Servizio
Scorta inadeguata o disservizio nella gestione del guardaroba:	€ 500,00 per ogni contestazione
Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso della Azienda Ospedaliera:	€ 300,00 per ogni prodotto
Ritardata fornitura delle divise personalizzate per l'eventuale nuovo personale non sanitario (i tempi non dovranno superare i 20 gg.	€ 100,00 al giorno

lavorativi dalla presa taglia in guardaroba):	
Inadeguata detersione/disinfezione della carrelleria utilizzata per il trasporto della biancheria sporca:	€ 1.000,00 a carrello
Mancata rintracciabilità del responsabile del Fornitore:	€ 500,00 per ogni volta/episodio
Inadempimento relativo alle comunicazioni dovute in relazione al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio:	€ 500,00 a persona
Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori del Fornitore o in generale inosservanza/inadempienza relativa ai requisiti e doveri degli operatori:	€ 200,00 per ogni contestazione
Ritardo nell'avvio di eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi rispetto ai termini concordati:	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
Inadeguata, mancata, ridotta fornitura dei sacchi di raccolta biancheria:	€ 100 per ogni contestazione

Per ogni altra ipotesi di inadempienza non espressamente previste dal presente articolo, salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, la Committente a tutela delle norme contenute nel contratto si riserva di applicare una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,00 commisurata alla gravità ed entità del disservizio/ della inadempienza contestata, fatte salve più gravi sanzioni previste da specifiche norme di legge.

Tutte le penali sopra indicate subiranno un incremento pari:

- al 30% per singolo evento reiterato 5 volte nell'arco di 6 mesi,
- al 50% per singolo evento reiterato fino a 10 volte nell'arco di 6 mesi,
- al 100% per singolo evento reiterato oltre 15 volte nell'arco di 6 mesi.

L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che la Committente intenda eventualmente intraprendere. Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Pec. L' Azienda Ospedaliera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo (es. detrazione dall'importo della fattura) oppure, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Qualora la Committente accerti ripetutamente che il servizio non viene eseguito in conformità a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, si riserva la facoltà di rescindere il contratto prima della sua naturale scadenza.

L'esercizio di tale facoltà sarà preceduta almeno da tre contestazioni scritte per abusi, deficienze o ritardi da effettuarsi mediante lettera raccomandata R.R. o a mezzo Pec, che deve espressamente citare il presente articolo, nelle quali non vi sia intervento arbitrato o la decisione sia risultata a favore della Committente.

In tal caso, l'Amministrazione potrà procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice procedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo l'addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata esecuzione del servizio e/o all'affidamento dell'esecuzione dello stesso ad altra Impresa in danno dell'appaltatrice a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Azienda Ospedaliera ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Impresa deve emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. In caso contrario l'applicazione delle penali avverrà in modo attraverso l'emissione di una nota di addebito.

## **TITOLO VII – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

### **ART. 46 - PREZZI DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

I prezzi unitari offerti dal Fornitore aggiudicatario, per l'espletamento del servizio nel suo complesso, comprensivi di ogni e qualsiasi prestazione prevista dal presente Capitolato tenuto conto anche del servizio reso relativamente ai capi ed al materiale di proprietà della Committente, nonché degli oneri inerenti la sicurezza, moltiplicati per le quantità erogate nel periodo di riferimento determinano i compensi spettanti al Fornitore.

Tutti i servizi e le forniture oggetto del contratto di cui al presente Capitolato sono remunerati nel mese di riferimento secondo le modalità di seguito specificate:

- a) numero effettivo giornate di degenza nel mese per prezzo giornata di degenza adulti e pediatrici
- b) numero effettivo giornate di degenza culle nel mese per prezzo giornata di degenza culle
- c) numero effettivo giornate presenza day hospital e day surgery nel mese per prezzo giornata presenza day hospital / day surgery
- d) numero effettivo accessi Pronto Soccorso nel mese per prezzo unitario cadun accesso P.S.
- e) numero effettivo trattamenti dialitici nel mese per prezzo unitario cadun trattamento dialitico
- f) numero effettivo giornate di degenza e pernottamento accompagnatore Casa di Cura nel mese per prezzo giornata di degenza / pernottamento accompagnatore Casa di Cura
- g) numero interventi chirurgici nel mese per prezzo intervento chirurgico
- h) numero dipendenti e equiparati (borsisti, specializzandi, personale convenzionato) presenti (anche un solo giorno nel mese di riferimento) e, quindi, utenti del servizio di lavaggio e noleggio dei capi di vestiario, cfr. dotazioni di art. 12, comprendente ogni e qualsiasi prestazione correlata al servizio di lavanolo divise, per prezzo unitario forfetario giorno.
- i) prezzo unitario forfetario cd. allievo dei Corsi di Laurea Professioni Sanitarie o di altri enti relativo alla sola fornitura delle divise personalizzate (incluse eventuali riparazioni), come da dotazioni di cui all'art. 12

Si evidenzia ulteriormente quanto segue:

- il prezzo a giornata effettiva di degenza ordinaria/day hospital/day surgery è onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio in tutte le sue componenti di noleggio, ricondizionamento, movimentazione della biancheria piana e noleggio, ricondizionamento, movimentazione della materasseria ai Centri di utilizzo di tutte le strutture ospedaliere e agli ambulatori dell'Azienda Ospedaliera, in base alle previsioni delle schede di dotazione stilate dai Coordinatori sulla base dei letti presenti;
- il prezzo a giorno per dipendente vestito riferito alle divise per l'operatore sanitario e non sanitario è onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio in tutte le sue componenti di noleggio, ricondizionamento, movimentazione divise, necessarie al personale dell'Azienda Ospedaliera secondo la "composizione divisa/numero cambi" di cui all'art. 12; è compreso nella presente voce anche il costo relativo al fabbisogno di divise sanitarie facenti parte delle dotazioni di reparto/struttura (es. Sale operatorie/aree interventistiche/aree terapia intensiva). L'Impresa emetterà le fatture con cadenza mensile, tenendo separati gli importi totali relativi a ciascuna voce di prezzo, per l'ammontare del 90% dell'importo mensile presunto pari a un dodicesimo dell'importo annuo complessivo presunto risultante dall'offerta economica prodotta in gara dalla medesima.

Al finire del mese successivo si procederà al conguaglio del numero effettivo di giornate di degenza, di giornate di Day Hospital e Day Surgery, di prestazioni dialitiche, accessi al Pronto Soccorso e interventi chirurgici; il servizio per il personale dipendente ed equiparato verrà conguagliato semestralmente o annualmente, sulla base del numero di operatori che hanno effettivamente utilizzato i capi di vestiario nel periodo considerato.

I dati per i conguagli mensili o periodici faranno riferimento ai dati di attività (di ricovero, ambulatoriale, chirurgica e sanitaria in genere) forniti al Direttore di Esecuzione dalle strutture di competenza (Sistema Informativo Direzionale e Controllo di Gestione, mentre riguardo agli operatori presenti e, dunque, utilizzatori di divise, dalla S.S. Amministrazione del Personale dalla S.S. Formazione e Valutazione degli operatori della Committente e dalla Direzione dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie - CLPS).

Per quanto concerne gli studenti tirocinanti dei CLPS o di altri enti (cfr. art. 7) i corrispettivi verranno fatturati sulla base del prezzo unitario lett. h), nel periodo successivo a quello dell'effettiva fornitura delle divise.

Ogni ed altro qualsiasi compenso e/o corrispettivo per prestazioni rese dall'Impresa in base alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto in correlazione all'attività della Committente, come enunciata al precedente art. 7, quando non è allo scopo espressamente previsto uno specifico prezzo, è da ritenersi incluso nei prezzi proposti dall'Impresa ai sensi dell'art. 46, i quali in tal senso sono da intendersi onnicomprensivi dell'espletamento dell'intero servizio.

Conclusivamente, tutto ciò che è richiesto dal presente Capitolato e relativi allegati (in termini di dotazioni e scorte di biancheria piana, composizione divise, numero cambi, fabbisogni, ecc..) rientra nei prezzi unitari di offerta come sopra elencati e riprodotti nel modello di offerta economica di gara.

#### **ART. 47 – PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI, INCEDIBILITÀ DEL CREDITO E DEL CONTRATTO**

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge. Qualora si verificano contestazioni, la Committente si riserva di sospendere i termini di pagamento della fattura del periodo di riferimento, che riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Il Fornitore emetterà fatture mensile posticipate, avendo cura di tenere separati gli importi per ciascuna delle tipologie di servizi erogati, sui quantitativi comunicati/concordati dalla Committente e soggetti a conguagli periodici.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato in rate mensili posticipate, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, così

come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, previo accertamento, in termini di quantità e qualità, della regolare esecuzione del servizio e salvo deduzione di eventuali penalità in cui la Impresa fosse incorsa.

La Committente procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa periodica acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante il regolare adempimento agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

La Committente, in caso di violazione degli obblighi predetti, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza rilevata dal DURC, potrà sospendere i pagamenti delle fatture per un ammontare corrispondente a quanto dovuto al personale, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'Impresa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento di danni.

Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con Legge n. 89/2014, le fatture nei confronti della Committente dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura (per questa Azienda n. UFEU37).

È fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della Legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'Impresa dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, pena la sospensione dei termini di pagamento.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera fino a che il cessionario, ovvero il singolo soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 - *sexies* della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui sopra senza che sia intervenuta opposizione, tutti gli atti suddetti producono effetti nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applica quanto previsto dalla Legge 21.02.1991, n. 52. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda Ospedaliera e sono efficaci ed opponibili qualora non siano state rifiutate con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

#### **ART. 48 - REVISIONE DEI PREZZI**

Per tutta la durata del contratto i prezzi offerti in sede di gara resteranno fissi ed invariabili.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 è ammessa la revisione prezzi, che potrà essere operata in aumento o in diminuzione, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata, esclusivamente a partire dal periodo di decorrenza dell'eventuale rinnovo. La revisione prezzi deve essere espressamente autorizzata dall'Azienda Ospedaliera a seguito di formale istanza adeguatamente motivata e documentata da parte del Fornitore.

In caso si proceda al rinnovo del contratto, l'Impresa potrà richiedere la revisione prezzi non oltre i tre mesi precedenti alla scadenza del contratto, decorso tale periodo l'istanza potrà essere prodotta soltanto a partire dal secondo anno di decorrenza del rinnovo.

L'Impresa ha facoltà di richiedere la revisione dei prezzi sulla base delle sopravvenute variazioni del costo dei materiali e della manodopera, verificatesi nel periodo in esame in relazione a ciascuno degli elementi componenti il prezzo come dettagliato nell'offerta economica di gara. Ciò, al fine di consentire, al dirigente della Committente individuato quale RUP e al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, la conduzione di approfondita e debita istruttoria per verificare la congruità della richiesta, nel caso di carenza di determinazione dei prezzi ANAC di riferimento per la tipologia di servizio oggetto del presente appalto.

Se del caso, tali variazioni di prezzo verranno riconosciute, in base alle percentuali evidenziate nel dettaglio delle voci componenti il prezzo dell'offerta economica, prodotta in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria, concernenti, in particolare, il documentato aumento/diminuzione delle seguenti voci:

- materiale di consumo (biancheria piana e divise) e attrezzature utilizzate nell'esecuzione del servizio presso le sedi della Committente (la variazione comunque non potrà essere superiore a quella risultante dall'applicazione al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al mese di scadenza annuale);
- manodopera adibita al servizio presso le sedi della Committente, conseguentemente all'applicazione di nuovi contratti collettivi di lavoro di categoria (la variazione non potrà comunque essere superiore a quella risultante dall'applicazione dell'indice di aumento/diminuzione delle retribuzioni contrattuali per gli operai delle imprese di lavanderia (cod. ATECO 96.01.10) con riferimento al mese di scadenza annuale, accertato dall'ISTAT);
- trasporto esterno "da" e "verso" lo stabilimento di lavanderia e "da" e "verso" le sedi della Committente (la variazione comunque non potrà essere superiore a quella risultante dall'applicazione al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al mese di scadenza annuale);
- oneri della produzione connessi alle attività di lavaggio e ricondizionamento della biancheria piana, delle coperte, dei materassi, dei guanciali, delle divise (la variazione comunque non potrà essere superiore a quella risultante dall'applicazione al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al mese di scadenza annuale);
- spese generali (la variazione comunque non potrà essere superiore a quella risultante dall'applicazione al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al mese di scadenza annuale)

La revisione del prezzo avrà decorrenza, ove accettata, dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

## **TITOLO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

### **ART. 49 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- b) in caso di decesso del Titolare dell'Impresa a insindacabile giudizio della Committente. Quest'ultima, tuttavia, può consentire agli eredi la prosecuzione del rapporto contrattuale, in tal caso, se l'aggiudicatario è persona fisica, la Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire che le obbligazioni derivanti dal contratto siano state assunte solidamente dagli eredi. I medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno ritenuti necessari per la regolare giustificazione della successione e per la promiscuità del contratto;
- c) cessione dell'attività ad altri;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- e) inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- f) in caso che l'Impresa sia stata già soggetta a tre contestazioni scritte e ricada nuovamente nella irregolarità già oggetto di richiamo (ex art. 44);
- g) consegna di capi di biancheria e divise non rispondenti alle prescrizioni del contratto reiterata per cinque volte nei 30 giorni precedenti;
- h) impiego di personale non dipendente dall'Impresa (salvo deroghe previste);
- i) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa;
- j) danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà della Committente;
- l) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- n) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni della Committente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- o) interruzione del servizio;
- p) rifiuto di accesso presso lo stabilimento operativo e/o i locali di distribuzione ai responsabili della Committente.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Impresa, la Committente incamererà la cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, fatti salvi i maggiori danni.

La comunicazione di risoluzione del contratto non comporta la rinuncia da parte della Committente al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.



**ART. 50 - APPLICAZIONE NORME CODICE CIVILE**

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente capitolato, il contratto è disciplinato dalle norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Cuneo.

**TITOLO IX – ELENCO ALLEGATI**

**ART. 51 – ALLEGATI**

Sono allegati al presente Capitolato Speciale, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

- Allegato n. 1      Piante dei locali concessi in uso per l'espletamento del servizio
- Allegato n. 2      Schede di dotazione biancheria
- Allegato n. 3      Scheda di verifica del servizio reso